IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:


PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Per.
L
67
1972



ANNO XVIII
FEBBRAIO 1972 1/2

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia

Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

USPI Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore
ENRICO GHIO

Condirettore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI

Comitato di Direzione

On. dott. ENRICO GHIO	Presidente UNCEM
Avv. LEONARDO LEONARDI	Vice Presidente Delegato
Avv. NERISTO BENEDETTI	Vice Presidente
Geom. TONINO PIAZZI	Vice Presidente
Sen. dott. ATHOS VALSECCHI	Vice Presidente
Sen. dott. REMO SEGNANA	Presidente Commissione Tecnico-legislativa
GIUSEPPE PIAZZONI	Segretario Generale

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

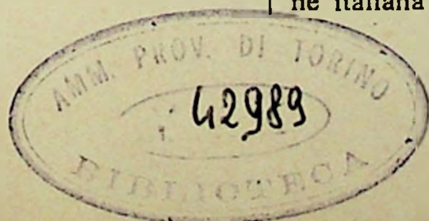
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

febbraio 1972 **1/2**

SOMMARIO





AI LETTORI

Il XVIII anno de « IL MONTANARO D'ITALIA » si apre all'insegna della nuova legge per lo sviluppo della montagna, entrata in vigore il 7 gennaio.

È una legge per ottenere la quale lungo e difficile è stato l'iter e la Rivista ha validamente affiancato per anni la tenace e appassionata opera dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

Ora che la legge ha aperto ampio spazio di azione alle Regioni e alle Comunità montane — strutture portanti della nuova politica per la montagna — intendiamo stimolare e accompagnare l'opera dei legislatori regionali, degli amministratori dei Comuni e delle Comunità montane e di quanti altri operano a fianco dei montanari.

Questo primo numero offre una panoramica dei problemi sul tappeto: delimitazione delle zone omogenee nelle quali costituire le Comunità montane; rapporti tra Comunità montane ed altri Enti operanti in montagna; piani urbanistici e piani di sviluppo globale delle zone montane.

Continueremo a trattare i temi più attuali degli Enti locali e della montagna. Pubblichiamo in questo numero, tra l'altro, un riassunto di tutti i decreti delegati approvati dal Governo per il passaggio alle Regioni a statuto ordinario delle competenze previste dalla Costituzione; il testo della prima legge regionale sul Circondario e note sulla prima legge regionale sui controlli.

Largo spazio continuerà ad essere dedicato ai problemi europei, con notizie sull'attività della CEA, del Consiglio d'Europa e degli organismi operanti nei vari paesi con i quali l'UNCEM è in costante collegamento.

Il Comitato di Direzione della Rivista — per decisione della Giunta esecutiva dell'UNCEM d'intesa con la Società editrice — è composto dai membri della Presidenza dell'UNCEM, dal Presidente della Commissione tecnico-legislativa e dal Segretario generale. Direttore è confermato il Presidente dell'UNCEM; condirettore responsabile il Segretario generale.

Un Comitato scientifico è in corso di costituzione, e affiancherà il Comitato di direzione.

I Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM continueranno a ricevere di diritto la Rivista.

Per gli abbonamenti 1972 la quota è fissata in L. 5.000 e può essere versata in conto corrente postale.

A NOS LECTEURS

La XVIIIième année de la revue « IL MONTANARO D'ITALIA » commence sous le signe de la nouvelle loi sur le développement de la montagne qui est entrée en vigueur le 7 janvier.

Cette loi a parcouru un chemin long et difficile, et pendant toutes ces années la Revue a appuyé efficacement l'oeuvre tenace et passionnée accomplie par l'Union Nationale des Communes de Montagne (UNCEM).

Maintenant que la loi a reconnu un vaste champ d'action aux Régions et aux Communautés de montagne — qui sont les structures portantes de la nouvelle loi pour la montagne — nous avons l'intention de stimuler et soutenir l'activité des législateurs régionaux, des administrations des Communes et des Communautés de montagne et de tous les autres organismes intéressés.

Ce premier numéro de la Revue offre une vue d'ensemble des problèmes actuels: délimitation des zones homogènes en vue de la constitution des Communautés de montagne, rapports entre les Communautés de montagne et les autres organismes qui interviennent dans les zones de montagne, plans d'aménagement et plans de développement global des zones de montagne.

Nous continuerons à nous occuper des questions les plus actuelles des Pouvoirs locaux et des zones de montagne. Nous publions dans ce numéro, entre autres, un résumé de tous les « décrets délégués » approuvés par le Gouvernement pour déférer aux Régions à statut ordinaire les compétences prévues par la Constitution, ainsi que le texte de la première loi régionale sur la Circonscription et des annotations sur la première loi régionale sur les contrôles.

Nous continuerons à prêter beaucoup d'attention aux problèmes européens en informant sur l'activité de la CEA, du Conseil de l'Europe et des autres organismes des différents pays avec lesquels l'UNCEM est en contact permanent.

Conformément à la décision de la Commission exécutive de l'UNCEM en accord avec la Société d'édition, le Comité de rédaction de la Revue se compose des membres du Comité de direction de l'UNCEM, du Président de la Commission technico-législative et du Secrétaire général. Le Président de l'UNCEM a été confirmé en tant que directeur et le Secrétaire général en tant que co-directeur responsable.

Le Comité de direction sera appuyè par un Comité scientifique qui est en cours de constitution.

Les Commune et les Organisations de montagne associées à l'UNCEM continueront à bon droit à recevoir la Revue.

Pour l'année 1972 le prix de l'abonnement a été fixé à 5.000 lires et il peut être versé au compte de chèques postaux.

AN UNSERE LESER

Der Beginn des XVIII. Jahres der Zeitschrift « IL MONTANARO D'ITALIA » steht im Zeichen des neuen Berggesetzes, das am 7. Januar in Kraft getreten ist.

Dieses Gesetz hat einen langen und mühsamen Weg hinter sich, und in all diesen Jahren hat unsere Zeitschrift die beharrliche und begeisterte Arbeit der gesamtstaatlichen Vereinigung der Berggemeinden (UNCEM) wirksam unterstützt.

Jetzt, da das Gesetz den Regionen und den Berggemeindeverbänden — den tragenden Strukturen der neuen Politik für die Berggebiete — einen breiten Wirkungsbereich zuerkannt hat, ist es unsere Absicht, der Aktivität der regionalen Gesetzgeber, der Kommunalverwaltungen, der Berggemeindeverbände und aller anderen Gremien, die auf diesem Gebiet tätig werden, Anregungen und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Diese erste Nummer unserer Zeitschrift gibt einen Ueberblick über die gegenwärtig anstehenden Probleme: Abgrenzung der einheitlichen Zonen, in denen die Bildung der Berggemeindeverbände vorgesehen ist, Beziehungen zwischen Berggemeindeverbänden und anderen Organismen, die in den Berggebieten aktiv sind, Bebauungspläne und Gesamtentwicklungspläne der Bergzonen.

Wir werden uns auch in Zukunft mit den jeweils aktuellen Themen der Kommunen und der Berggebiete befassen. In der vorliegenden Nummer veröffentlichen wir u.a. eine Zusammenfassung aller von der Regierung verabschiedeten Verordnungen, mit denen die von der Verfassung vorgesehenen Kompetenzen an die Regionen mit ordentlichem Statut übertragen werden; ausserdem bringen wir den Text des ersten Regionalgesetzes zur Definition des Bezirks und Anmerkungen über das erste Regionalgesetz über die Kontrollen.

Einen breiten Raum werden wir auch weiterhin den

europäischen Problemen widmen; hierzu gehören die Berichte über die Tätigkeit des Europäischen Landwirtschaftsverbands, des Europarats und der in den einzelnen Ländern tätigen Organismen, mit denen die UNCEM ständigen Kontakt unterhält.

Auf Beschluss des Exekutivausschusses der UNCEM im Einvernehmen mit dem Verlag setzt sich das Redaktionskollegium der Zeitschrift aus den Vorstandsmitgliedern der UNCEM, dem Vorsitzenden der technisch-legislativen Kommission und dem Generalsekretär zusammen. Als Vorsitzender des Redaktionskollegiums ist der Präsident der UNCEM in seinem Amt bestätigt worden; als stellvertretender Vorsitzender des Redaktionskollegiums fungiert weiterhin der Generalsekretär.

Ein wissenschaftliches Komitee, das gegenwärtig konstituiert wird, wird dem Redaktionskollegium zur Seite gestellt werden.

Die der UNCEM angeschlossenen Berggmeinden und organismen werden die Zeitschrift vereinbarungsgemäss weiter zugestellt bekommen.

Das Jahresabonnement beträgt für das Jahr 1972 5.000 Lire; der Betrag kann auf das Postscheckkonto überwiesen werden.

GIOVANNI LEONE
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Giovanni Leone è il sesto Presidente della Repubblica italiana.

Il senatore a vita Giovanni Leone è stato eletto dal Parlamento riunito in seduta comune il 24 *dicembre* 1971, *al* 23° *scrutinio, con* 518 *voti su* 1008 *votanti.*

Giovanni Leone è nato a Napoli il 3 *novembre* 1908. *Allievo di Edgardo Massari ed Enrico De Nicola, a* 21 *anni si laureò in giurisprudenza all'Università di Napoli; l'anno successivo conseguì una seconda laurea in scienze politiche e sociali. Dedicatosi alla carriera universitaria, a* 27 *anni vinse per concorso la cattedra di diritto e procedura penale. Dal* 1936 *ha insegnato a Messina; dal* 1940 *a Bari; dal* 1948 *a Napoli; dal* 1956 *in poi a Roma.*

Fu eletto deputato, nelle liste della DC, nel 1948 *e nel* 1955 *succedette a Giovanni Gronchi nella carica di Presidente della Camera, incarico che mantenne per otto anni. Nel giugno* 1963 *fu chiamato a formare un governo monocolore che si dimise nel novembre dello stesso anno. Il* 27 *agosto fu nominato senatore a vita. Nel giugno* 1968 *fu nuovamente chiamato per un « governo di transizione ». Dopo le dimissioni tornò alla professione forense ed all'insegnamento. Egli succede a Giuseppe Saragat, il quale fu eletto alla suprema carica dello Stato il* 28 *dicembre* 1964.

Al Presidente della Repubblica rivolgiamo un deferente saluto e l'augurio per un felice settennato.

PUBBLICAZIONI SULLA MONTAGNA

EDOARDO MARTINENGO

MONTAGNA OGGI E DOMANI

Pagg. 308, L. 2.500

La pubblicazione tratta: La montagna e i suoi problemi - La legislazione italiana per i problemi montani - La struttura organizzativa della montagna italiana - Montagna domani - Bibliografia.

LA MONTAGNA TRA POVERTA' E SVILUPPO

edizione « LA BONIFICA »

Pagg. 268, L. 2.500

La pubblicazione contiene una panoramica sui problemi attuali della montagna. Articoli di:
G. LEONE - C. VANZETTI - E. GHIO - V. PIZZIGALLO - M. ROSSI DORIA - M. PAVAN - M. GASPARINI - G. GAETANI D'ARAGONA - C. BARBERIS - S. ORSI - S. PUGLISI - S. ROSSI - G. SOMOGY - T. PANEGROSSI - G. PIAZZONI - U. BAGNARESI - C. BERTINI - G. COMPAGNO.

ANTONIO BAGNULO

BONIFICA

Pagg. 140, L. 1.500

Contiene il testo aggiornato della legge del 1933, strumento di sicura utilità per coloro che operano nel campo della bonifica, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari. Riporta sia le norme abrogate o modificate, sia le nuove disposizioni, permettendo così una visione rapida e sicura della normativa vigente, nonchè della sua evoluzione.

PIANO VERDE N. 2

(Legge 27 ottobre 1966, n. 910)

Pagg. 268, L. 500

La pubblicazione contiene il testo del secondo Piano Verde con a piè di pagina riportati i molti richiami legislativi, al fine di rendere più agevole la consultazione.

Completano il volume il decreto contenente i criteri per l'applicazione della legge nonchè le principali circolari delle Direzioni Generali della Bonifica dei miglioramenti fondiari, dell'economia montana e della produzione agricola.

Per ordinazioni rivolgersi alla UNCEM - 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - c/c p. n. 1/2072.

SCIOLTE LE CAMERE SI VOTERA' IL 7 MAGGIO

Nel Governo Andreotti il vice presidente dell'UNCEM sen. Valsecchi, Ministro della Sanità.

A seguito delle dimissioni del Governo presieduto dall'on. Emilio Colombo, dopo che da parte dello stesso on. Colombo e dell'on. Andreotti era stata constatata l'impossibilità di costituire un Governo sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra, l'on. Andreotti ha costituito un governo monocolore DC.

Non avendo ottenuto il voto delle Camere il governo ha presentato le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, consultati i Presidenti delle Camere, ha sciolto il Parlamento, mentre il governo Andreotti resterà in carica fino all'apertura delle nuove Camere.

Le elezioni per il Senato e la Camera dei Deputati avranno luogo il 7-8 maggio.

Del Governo costituito dall'on. Andreotti fa parte il vice presidente dell'UNCEM senatore Athos Valsecchi, presidente della Federbim.

Il Governo è così composto:

Presidente del Consiglio:	on. Giulio ANDREOTTI
Ministri senza Portafoglio:	on. Carlo RUSSO (che unifica le funzioni di ministro per i rapporti col Parlamento e quelle della presidenza della delegazione italiana all'ONU) sen. Eugenio GATTO (attuazione delle regioni) on. Giulio CAIATI (interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord) on. Fiorentino SULLO (ricerca scientifica e tecnologica) on. Remo GASPARI (riforma burocratica)
Esteri:	on. Aldo MORO
Interni:	on. Mariano RUMOR
Grazia e Giustizia:	on. Guido GONELLA
Bilancio e Programmazione economica:	on. Paolo Emilio TAVIANI
Finanze:	sen. Giuseppe PELLA
Tesoro:	on. Emilio COLOMBO
Difesa:	on. Franco RESTIVO
Pubblica Istruzione:	on. Riccardo MISASI
Lavori Pubblici:	on. Mario FERRARI-AGGRADI
Agricoltura e Foreste:	on. Lorenzo NATALI
Trasporti e Aviazione Civile:	on. Oscar Luigi SCALFARO
Poste e Telecomunicazioni:	sen. Giacinto BOSCO
Industria, Commercio e Artigianato:	sen. Silvio GAVA
Lavoro e Previdenza Sociale:	on. Carlo DONAT CATTIN
Commercio con l'Estero:	sen. Camillo RIPAMONTI
Marina Mercantile:	sen. Gennaro CASSIANI
Partecipazioni Statali:	on. Flaminio PICCOLI
Sanità:	sen. Athos VALSECCHI
Turismo e Spettacolo:	on. Giovanni Battista SCAGLIA

LE REGIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA

DUE INCONTRI DI ASSESSORI REGIONALI SUI PROBLEMI DELLA MONTAGNA DELL'ITALIA MERIDIONALE

In vista del Convegno che avrà per tema lo sviluppo socio-economico della montagna dell'Italia meridionale, gli assessori all'agricoltura delle regioni del Sud hanno tenuto due riunioni preparatorie; la prima a Napoli, il 5 gennaio, la seconda a Campitello Matese, il 14 dello stesso mese.

A Napoli è stato affrontato il problema di concordare una linea di azione comune da tenersi in relazione all'applicazione della nuova legge per la montagna. La relazione introduttiva dell'assessore Costanzo, della Campania, ha sottolineato l'importanza che la legge attribuisce alla nuova realtà politico-istituzionale conseguente all'avvio dell'ordinamento regionale. Gli interventi successivi degli assessori Perugini, della Calabria, e Monte, del Molise, hanno posto in rilievo la necessità di un'azione comune specie perché il Piano Economico Nazionale '71-'75 si è dimostrato particolarmente avaro nei confronti di alcune regioni meridionali. L'assessore Coviello, per la Basilicata, ha evidenziato i contrasti emergenti dal confronto tra la nuova legge per la montagna con il piano di sviluppo economico '71-'75 e la nuova legge per il Mezzogiorno, in quanto per alcune regioni sono previsti tipi di intervento tendenti a realizzare politiche di sviluppo non armonizzate tra loro. L'opportunità di una linea d'azione comune è stata infine ribadita dall'assessore Bruni, del Lazio, in quanto a livello europeo esiste una visione dei problemi in termini di « Regione meridionale » e non di singole regioni.

Nel secondo incontro di Campitello Matese era in tema la definizione della natura e dei compiti che la nuova legge per la montagna prevede, nelle sue linee generali, per le comunità montane. L'assessore Coviello, formulando una serie di indicazioni che possono essere valide per tutte le zone mon-

tane dell'Appennino meridionale, ha insistito sulla necessità di affidare alle Comunità Montane i compiti di coordinamento e di programmazione delle iniziative promozionali e di intervento di tutti gli enti locali interessati al comprensorio, oltre che di tutti gli organismi pubblici che operano in montagna quali gli enti di sviluppo agricolo, il consorzio di bonifica montana, gli enti per il turismo, le unità sanitarie locali, i circondari scolastici ecc. Per l'assessore Monte, esiste l'esigenza di una autonomia decisionale e funzionale degli enti pubblici che attualmente operano nel settore dell'agricoltura e delle foreste, esigenza che le Regioni devono valutare nel dettare le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle comunità montane. L'assessore Costanzo ha ricordato che nel Convegno saranno affrontati tre argomenti: la collocazione delle comunità montane nell'attività programmatoria ed operativa delle Regioni; l'applicazione della nuova legge sulla Cassa per il Mezzogiorno relativamente alla montagna e l'inserimento del problema della montagna nel secondo programma economico di sviluppo.

Alla riunione è intervenuto anche il segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni, il quale ha illustrato le competenze proprie delle Regioni in applicazione della legge nazionale della montagna ed ha espresso alcuni orientamenti in ordine ai criteri per la individuazione delle zone omogenee nelle regioni meridionali.

UN COMITATO INTERASSESSORILE COSTITUITO IN PIEMONTE

È stato costituito, in seno alla Giunta regionale piemontese, un comitato interassessorile per l'attuazione della recente legge sulla montagna. È presieduto da Calleri, presidente della Giunta, e ne fanno parte il vicepresidente Cardinali e gli assessori Chiabrando, Falco, Petrini e Paganelli; segretario è il geometra Edoardo Martinengo. La prima riunione si è svolta il 25 gennaio ed è stata presieduta dall'assessore Chiabrando.

DIECI RIUNIONI IN LOMBARDIA

Un fitto calendario di 10 riunioni è stato predisposto dalla Giunta regionale della Lombardia per definire le modalità per la costituzione delle zone omogenee e l'istituzione delle Comunità montane. Il primo incontro si è tenuto il 12 febbraio a Varzi e vi hanno preso parte assessori e consiglieri regionali.

Nella relazione l'assessore Giuliani, ha preso in esame la nuova legge per lo sviluppo della montagna nel suo complesso e le competenze da essa

devolute alla Regione per giungere ad affermare l'esigenza di promuovere — una volta delineate le zone — una « costituente » per consentire ad ogni Comunità di predisporre il proprio statuto, nella più ampia autonomia, in rapporto alle condizioni ambientali.

Alla relazione è seguito un ampio dibattito. I temi prevalenti trattati sono stati: estensione alla montagna degli interventi dell'Ente di Sviluppo quando sarà costituito; presenza, nei Consigli delle Comunità montane, dei rappresentanti degli interessi organizzati; aggiuntività e non sostitutività degli interventi finanziari previsti dalla legge nei confronti delle zone montane; sviluppo dei servizi civili e in particolare dell'istruzione e della sanità. Sono in corso le riunioni nelle altre provincie della regione.

RIUNIONE A UDINE

La discussione sulle prime osservazioni predisposte dalla Giunta regionale per la redazione del secondo programma regionale di sviluppo economico nelle materie interessanti specificatamente le zone montane e l'esame della nuova legge per la montagna sono stati gli argomenti affrontati a Udine in una riunione dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali e degli enti e organizzazioni operanti nella montagna.

L'assessore Comelli, che ha presieduto il Convegno, ha ampiamente illustrato il valore innovativo della nuova legge per la montagna che corrisponde alle attese dell'amministrazione regionale che già da lungo tempo si è preoccupata di dare un'impostazione nuova al problema montano. Successivamente il direttore del servizio dell'economia montana, Cragnolini, ha analizzato le osservazioni contenute nel documento preliminare al secondo piano regionale di sviluppo economico sociale; ha tra l'altro affermato che il problema regionale dovrà puntare sullo sviluppo globale e ordinato dei vari settori economici, attraverso l'importantissimo ruolo che dovranno svolgere in questo ambito le Comunità montane. Infine il direttore regionale delle foreste, Querini, ha trattato degli strumenti con i quali le Comunità montane potranno concretamente operare.

CONVEGNO REGIONALE IN UMBRIA

Il Convegno tenuto a Spoleto il 22 gennaio ha avuto il compito di esaminare, studiare, approfondire le proposte che la Delegazione regionale umbra dell'UNCEM ha elaborato sulla base della nuova legge per lo sviluppo della montagna. L'argomento è stato introdotto dal presidente della Delegazione Benedetto Mensurati il quale ha illustrato il lavoro dell'UNCEM per definire

in modo concreto il vero problema delle popolazioni montane; ha tratteggiato le fisionomie e le finalità della nuova legge che pone al centro di ogni attività sia operativa che di programmazione la comunità che opera nelle zone montane. Mensurati ha accennato alla nuova visione unitaria che si intende dello sviluppo economico. Non più una visione settoriale riportata a limitati ed esclusivi interessi di carattere agricolo, ma una visione globale nella quale va riconosciuta una grande importanza anche al turismo e all'artigianato nel quadro di una moderna concezione di economia integrale. Riassunta a grandi linee l'azione svolta dall'UNCEM e sottolineata la sensibilità e la predisposizione della Regione, il presidente della delegazione ha riferito le proposte formulate che sono state sottoposte al giudizio di tutte le forze della montagna.

È intervenuto successivamente il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste Quartesan, il quale ha svolto un attento esame delle proposte, alla luce della relativa legge, dell'UNCEM riguardanti la configurazione delle zone omogenee ed ha dichiarato che il progetto trova l'amministrazione forestale in linea di massima abbastanza concorde su quelle che sono le delimitazioni proposte salvo alcune variazioni che ha poi sottoposto all'attenzione dell'assemblea. Dopo altri oratori, è stata poi la volta del Sindaco di Foligno, Ridolfi, che è intervenuto criticamente auspicando una maggiore partecipazione da parte delle popolazioni interessate in tutti i problemi che riguardano la montagna; ha sollecitato una politica nuova per le nuove esigenze, senza per questo disconoscere quanto di giusto è stato fatto nel passato.

Prendendo la parola, il senatore Salari ha rilevato fra l'altro lo spirito nuovo con cui si va affrontando finalmente l'annoso problema della montagna ed ha espresso la speranza, anzi la certezza, che di questi problemi si cominci a parlare in maniera decisamente nuova e con l'attiva partecipazione delle genti dei comuni montani. Sono seguiti interessanti interventi del Sindaco di Giano dell'Umbria, Pizzi; del consigliere regionale Goracci, che ha sottolineato la necessità di evitare la settorialità e i ritardi nello svolgimento dei lavori che dovranno portare a definire utili proposte alla successiva stesura della legge regionale; del commissario del consorzio del Topino Nardi, che si è soffermato sulle difficoltà dei consorzi; del Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni, che ha ribadito ampliandoli i concetti contenuti nella relazione Mensurati.

È intervenuto infine l'assessore regionale Provantini che ha ampiamente trattato i problemi in discussione rilevando l'utilità del lavoro svolto dall'UNCEM. Provantini ha sostenuto la necessità di dare rapida attuazione alla legge per la montagna perché lo impongono la gravità dei problemi della montagna, della sua difesa e del suo sviluppo ed ha proseguito ricordando che sulla base delle proposte dell'UNCEM nel corso dei lavori sono emersi ulteriori approfondimenti degni di una seria attenzione. L'assessore Provantini ha poi ricordato come vi sia stata una conferma delle ipotesi prospettate per alcune comunità montane mentre ha indicato quali siano stati i suggerimenti avanzati per altre. Su tali basi, ha detto infine Provantini, vi è un impegno serio per andare rapidamente alla costituzione delle Comunità montane evitando di porre problemi non rilevanti che possono in qualche modo ostacolare questo processo.

LA DELIMITAZIONE ZONALE NELLE REGIONI DELL'ARCO ALPINO

Danilo Longhi

La nuova legge per la montagna prevede la suddivisione, a cura delle Regioni interessate, del territorio in zone omogenee sotto il profilo economico e sociale. All'interno di queste sarà costituito tra i Comuni e con legge Regionale l'organo di autogoverno: la Comunità Montana. Analogamente sarà verificata la delimitazione delle esistenti Comunità e Consigli di Valle, avendo riguardo alle finalità e obiettivi di carattere generale che il nuovo organismo persegue.

La delimitazione delle zone omogenee, nella montagna alpina, presenta notevoli difficoltà di vario genere e natura. Innanzi tutto, posto che la omogeneità di un territorio è sempre una variabile, in rapporto cioè alle finalità da raggiungere, non si possono definire dei parametri comuni, universalmente applicabili, quando mancano ancora le leggi Regionali circa le attribuzioni di competenza della Comunità, nonché la indicazione degli obiettivi che il Piano regionale intende perseguire a livello di zona.

Secondariamente la delimitazione delle zone omogenee nell'ambito di un territorio che comprenda Comuni parzialmente montani, presenta difficoltà non lievi: allo stadio del progetto di piano per la difformità delle situazioni ambientali, a livello operativo, perché sovente l'area montana è composta da un insieme di zone marginali già gravitanti per tendenza naturale e per le esistenti infrastrutture, su centri posti, peraltro, fuori dell'area classificata montana.

Nell'arco alpino, tuttavia, il fattore orografico ha determinato sovente, secolari tradizioni storiche di interscambi nonché una accentuata

rete di relazioni che consentono ancor oggi la definizione di zona omogenea. Accanto a queste relazioni si sono instaurate tradizioni più recenti nel tempo ma non meno radicate, tanto da modificare talvolta equilibri secolari.

L'origine delle antiche Comunità alpine infatti trovava una precisa ragion d'essere per il tipo di economia di sussistenza allora operante in una società scarsamente dinamica, legata alla terra e ai suoi frutti (legname - pascoli - allevamenti).

Con l'avvento della società industriale si sono verificati notevoli mutamenti socio-economici anche all'interno delle Comunità Alpine. La genesi, infatti, del fitto sistema di relazioni che costituiscono il tessuto connettivo tra i vari elementi di una Comunità operante in zona omogenea, va infatti ricercata nell'espansione di alcuni centri e nella successiva fase di integrazione con i centri contermini, fenomeni tutti, in linea di massima, provocati dallo sviluppo del settore secondario.

Da quanto sopra appare evidente che la ricerca della zona omogenea non può e non deve limitarsi all'assunzione dei confini territoriali delle antiche Comunità di Valle, ma il legislatore Regionale dovrà tenere presente pure le nuove realtà emerse a causa delle mutate condizioni economiche e soprattutto delle finalità di ordine generale che il nuovo organismo intende perseguire.

Pur restando insoluto il problema delle attribuzioni circa le competenze che le Regioni intenderanno affidare alle Comunità Montane, si assume l'ipotesi — del resto convalidata dalla legge — che le suddette Comunità debbano perseguire obiettivi generali di ordine sociale, economico ed urbanistico, i soli che consentano interventi globali e coordinati. Solamente così operando, del resto, sarà possibile conseguire il recupero del ritardo storico della montagna nei confronti delle aree più avanzate, nonché il riequilibrio tra zona e zona della stessa Regione.

Da quanto sopra esposto è agevole definire la zona omogenea che si ponga obiettivi generali di ordine sociale, economico ed urbanistico, come una unità operativa territoriale, costituita da diversi organismi urbani, nel quale i sistemi di relazioni interne siano preponderanti rispetto al sistema delle relazioni esterne.

Da tale enunciazione si rileva innanzi tutto come la dimensione ottimale della zona omogenea debba essere in diretto rapporto agli obiettivi e alle finalità da raggiungere, tenendo presente soprattutto la dimensione operativa.

Come estensione territoriale si può indicare come area minima, una zona che abbia nel suo interno gli elementi costitutivi (risorse) presenti o potenziali per una economia integrata, sia nei vari settori produttivi, sia come presenza umana. La mancanza o carenza di tali elementi, porrà fatalmente i territori montani in fondo alla scala gerarchica che si in-

staurerà tra i Comprensori in cui verrà suddivisa la Regione, oltre allo scarso peso « politico » che, per la modesta popolazione rappresentata, avrà all'interno delle singole Regioni.

Come estensione massima si dovrebbe adottare il criterio della dimensione « umana » della zona omogenea, nel senso che i fenomeni che in essa si svolgono possono essere « compresi » dai montanari.

Solo così questi ultimi saranno i protagonisti e destinatari insieme della politica di piano.

Analisi dei comprensori attuali

Per la presenza nel territorio dell'arco alpino di molte Comunità Montane e Consigli di Valle da tempo costituiti su basi comprensoriali — definite dalle Commissioni censuarie — non si può prescindere da una verifica preliminare della loro validità. Delimitate con criteri ora in parte superati e per finalità diverse rispetto alle competenze loro attribuite dalla nuova legge, presentano sovente caratteristiche non omogenee per cui occorre esaminarle — a livello di studio — come bacini comuni di problemi. Analogamente dovranno essere esaminati i territori nei quali non si siano ancora costituite le Comunità.

Se l'incalzare del tempo e la comprensibile urgenza di operare non consentono di attendere le risultanze degli studi preliminari — condizione ottimale per definire seriamente i Comprensori operativi delle Comunità — occorre almeno un minimo di indagine conoscitiva dei territori per non costituire organismi ingovernabili e soprattutto non capaci a perseguire le attribuzioni e le finalità volute dalla legge.

Lo studio che si propone dovrebbe esaminare la situazione demografica (ultimo censimento), quella sociale ed economica, i servizi, i piani edilizi nonché — dove esistono — quelli di bonifica. Ed inoltre i sistemi di relazione o dei flussi tra i vari centri. In rapporto alle prevalenze per ogni territorio dei rapporti o flussi, le zone omogenee possono essere considerate: omogenee, quando rivelano una precisa definizione orografica e sistemi di interscambio reciproci accentuati; gravitazionali, quando un grosso centro tende ad accentrare le relazioni con fenomeni di depressione esterna. In altre parole saranno presi in esame i moti pendolari; le preferenze per scambi commerciali, culturali, sociali; il trasporto delle merci, l'esistenza di centri di coordinamento sia a livello burocratico-amministrativo sia a livello direzionale, in breve tutte le relazioni materializzabili e non materializzabili che interessano un territorio.

Considerati gli elementi suddetti nonché i condizionamenti derivanti dall'ambiente naturale (orografici, geologici, ecc.) e dall'opera dell'uomo

(infrastrutture) si potranno evincere le vocazioni territoriali per zone omogenee. Non sarà un procedimento ottimo, ma certamente assai di più di una semplicistica sanzione di situazioni esistenti.

Comprensori interprovinciali

Un brevissimo inciso sia consentito per quanto riguarda le zone da delimitare con territorio ricadente in più provincie. Non è inutile ricordare come le provincie non abbiano in Italia una tradizione amministrativa, e soprattutto storica, molto radicata nel passato; la loro istituzione relativamente recente, e che spesso non corrispondeva alla reale situazione, ha sempre costituito un notevole limite ai tentativi di integrazione. Fenomeno, questo, che non si è verificato, con la Regione che, per quanto di istituzione giuridica molto recente, come entità storica, culturale e sociale ha invece profonde radici storiche. Si assiste, infatti, a una progressiva caduta di tensione della dimensione provinciale, mentre si affermano nuove (o vecchie) realtà, come appunto la Regione e il Comprensorio. Anche per tali ragioni, l'orientamento non può che essere favorevole alla delimitazione di zone omogenee interprovinciali.

Conclusione

In definitiva nella delimitazione delle zone omogenee dovrà essere tenuto presente il concetto *di funzionalità*. Questa deriva non tanto dalla condizione orografica ed ambientale ma soprattutto nell'esistenza di infrastrutture, relazioni e flussi che hanno modificato, nel tempo, i rapporti tra le zone montane. Va infatti tenuto conto degli aspetti tradizionali, cioè l'abitudine consolidata a vivere ed operare insieme. Vi sono rapporti di ordine sociale ed economico derivanti dalle nuove relazioni di tipo industriale, commerciale, politico, amministrativo che spesso sovrastano quelle di tipo storico.

Concludendo, si può affermare che la capacità operativa della Comunità e la sua aderenza ai reali problemi della montagna, sarà in diretto rapporto alla omogeneità dei territori che la compongono, tenendo presente che — in linea generale — la tendenza dovrebbe essere quella dell'ampliamento della concezione territoriale, verso spazi programmatici, intersettoriali e sociali, sempre più ampi.

Nella montagna alpina, in generale, e nel Veneto in particolare, si deve ricordare come la Comunità Montana sia calata in un contesto socio-culturale estremamente aperto e disponibile — anche per remote e prossime tradizioni storiche — per cui si può ben sperare per il futuro.

LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE NELL'APPENNINO

Umberto Bagnaresi

1. La legge stabilisce che i « territori montani » saranno ripartiti con provvedimento legislativo regionale in zone omogenee in base a criteri di *unità territoriale economica e sociale*, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Inoltre « ... le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del Decreto P.R. 10.6.1955 n. 987, dovranno essere riadottate e corrette con legge regionale in base agli stessi criteri, con il fine preciso di *individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale* ». Infine « in ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità montana... ».

2. Nel territorio montano appenninico, l'individuazione delle zone omogenee, secondo quanto stabilito dalla legge, presenta alcune difficoltà per l'estrema varietà delle caratteristiche ambientali: fisiche, economiche e sociali, le cui complesse espressioni presentano raramente nette delimitazioni e si sovrappongono in una molteplicità di combinazioni di difficile definizione. Nel sistema montano alpino il fattore orografico è (ed è stato attraverso i secoli) fondamentale nel caratterizzare fisionomie socio-economiche, produttive e tradizionali assai diverse. Nell'Appennino il comune montano si localizza invece frequentemente sullo spartiacque di due valli contigue riunendo realtà sociali e produttive potenzialmente diverse e sfumandone le caratteristiche differenziali. Inoltre, la facilità di collegamento di tipo trasversale tra valle e valle ha, in modo analogo, storicamente svolto un'azione moderatrice delle differenze di ambienti contigui.

3. Ne consegue che nell'Appennino, un'interpretazione troppo restrittiva dei criteri indicati dalla legge in parola per definire le zone omogenee può portare alla costituzione di innumerevoli piccole Comunità, formate da due-quattro comuni ciascuna, dotate di assai scarse possibilità organizzative ed operative, di difficile collegamento reciproco e con i territori a valle. D'altro canto — tenendo presente lo spirito fondamentale della legge — proprio le suddette caratteristiche dell'ambiente appenninico possono permettere, con la massima tranquillità, di dimensionare anche zone omogenee più vaste tenendo conto della necessità di costituire Comunità efficienti ed operativamente e rappresentativamente valide, con effettiva capacità di incidere e di armonizzarsi nel quadro più generale di sviluppo territoriale provinciale e regionale. Ciò, beninteso, salvo nei casi chiaramente definibili da determinate realtà locali.

4. Espressa così la necessità di una dimensione « funzionale » della zona omogenea appenninica, è però necessario assicurare che in essa rimangano evidenziate quelle varietà ambientali esistenti, peculiari ai fini dello sviluppo. Riteniamo che queste potranno essere comunque individuate ed interpretate a mezzo del « piano di sviluppo economico e sociale ». In ogni caso i confini delle Comunità potranno — almeno nell'Appennino — raramente coincidere con le diverse e numerose omogeneità settoriali o funzionali che variamente si sovrappongono e che solo il piano di sviluppo può percepire e utilizzare ai fini di una loro programmazione coordinata. Per meglio soddisfare le moderne esigenze di servizi civili opportunamente ubicati e facilmente accessibili da ogni parte del territorio della « zona omogenea », quest'ultima potrà articolarsi in più « centri » montani, su cui dovrà o potrà gravitare la vita sociale dei settori territoriali intermedi tra quelli comunali e quelli comprensoriali; senza che sia necessario far coincidere il capoluogo delle Comunità con un unico centro di vita civile. Tali « centri » plurimi dovranno essere corredati di servizi essenziali per la popolazione o facilmente raggiungibili dal territorio circostante mediante un'efficiente viabilità. Sarebbe un errore, a nostro parere, dimensionare le zone omogenee e quindi le Comunità solo in funzione di un'unica area su cui agisce ogni singolo « centro ».

5. Così, per particolari azioni settoriali (piani zonali di sviluppo agricolo, bacini montani, aree di particolare interesse turistico-urbanistico, ecc.) il territorio della Comunità, pur mantenendo la sua necessaria unità, potrà agevolmente ripartirsi in sottozone di diverso significato. Così lo stesso Comune potrà partecipare a più comprensori. Ciò non comporterà necessariamente frammentazioni operative e rappresentative, ma, viceversa, favorirà, nell'unità del territorio della Comunità, un migliore coordinamento delle suddette necessarie azioni settoriali.

6. Vi è infine un altro importante problema, che nasce dalla constatazione che nel nostro Appennino i limiti inferiori dei territori montani possono non corrispondere ai limiti di zone da considerarsi omogenee per complementarietà economica e sociale o per esigenze funzionali: spesso lo sviluppo di un settore inferiore di una valle montana è strettamente collegato a quello di aree di piano immediatamente sottostanti facenti parte di zone di sviluppo urbane o industriali. Ma, in proposito, si deve ricordare che il territorio classificato montano deve per legge essere gestito da una Comunità e deve comunque differenziarsi come territorio su cui agisce un diverso regime di incentivazione e di interventi. Riteniamo che questo problema non sia di difficile soluzione, in quanto sarà sempre possibile assicurare tra le zone in esame uno stretto collegamento e coordinamento che tenga conto delle reciproche influenze e interdipendenze, mantenendo nel tempo stesso separate le singole necessità rappresentative, programmatiche ed operative, che, — come si è detto — per i territori montani, sono stabilite da apposite leggi nazionali.

7. Si verifica inoltre il caso in cui solo una piccola parte del territorio di grossi comuni o città di pianura sia compresa nel territorio classificato montano. Vi è il rischio che le partecipazioni di detti comuni alla Comunità con un peso di rappresentanza pari a quello dei comuni totalmente montani possa alterare la omogeneità rappresentativa della Comunità stessa.

Per ovviare a tale inconveniente sarà opportuno stabilire negli statuti una diversa rappresentanza nella Comunità per i comuni parzialmente classificati montani.

8. La varietà delle situazioni ambientali e amministrative che ogni Regione presenta a riguardo impedisce di potere scendere a direttive o suggerimenti particolareggiati.

Riteniamo di concludere raccomandando per l'Appennino la ricerca di una dimensione « funzionale » delle zone omogenee che, pur contenendo espressioni moderatamente diverse dalle realtà economiche e sociali e pur riunendo più vallate di modesta dimensione, possa corrispondere all'esigenza di creare Comunità efficienti. Tale efficienza va rapportata, in definitiva, alla possibilità delle Comunità di inserirsi con sufficiente forza rappresentativa e capacità operativa nell'ambito della programmazione territoriale più vasta, a carattere provinciale e regionale, e principalmente dovrà assicurare il collegamento tra lo sviluppo del territorio montano con quello degli altri territori. Le « zone omogenee » non dovrebbero comunque favorire la formazione di « isole comunitarie » avulse dallo sviluppo dei restanti territori circumvicini, che essai poco corrisponderebbero alle finalità stesse della legge e che — nel tempo — avrebbero conseguenze nocive per l'organico sviluppo di tutto il territorio montano.

ENTI DI SVILUPPO E COMUNITA' MONTANE

Aldo Tartaglini

La nuova legge sulla montagna è per molti aspetti profondamente innovatrice.

Anzitutto, essa accoglie una visione globale dello sviluppo economico e sociale che, superando l'oleografico binomio montagna-agricoltura, imposta modernamente una politica di programmazione e di sviluppo integrato intersettoriale legata ad una razionale prospettiva di assetto del territorio; per questo, coerentemente, alla tradizionale competenza a livello nazionale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste si sovrappone il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).

Con la « zonizzazione » del territorio montano la nuova legge sottrae all'anonimato le vaste aree della montagna ancora non organizzate, soprattutto nell'Italia Centro Meridionale e nelle Isole; di conseguenza sottrae l'analisi dei problemi e l'individuazione degli interventi possibili al rischio di una generica, indifferenziata e perciò inefficace catalogazione agevolando quindi, per ciascuna zona, la individuazione e la attuazione di interventi risolutivi opportunamente differenziati.

In secondo luogo, la nuova legge rappresenta un contributo notevole alla fondazione di una moderna struttura politico-amministrativa in attuazione dell'ordinamento democratico e pluralistico previsto dalla Costituzione Repubblicana, qualificandosi perciò piuttosto per il suo valore istituzionale e programmatico che per il volume ancora modesto delle risorse finanziarie messe a disposizione e delle agevolazioni o dei benefici per ora disposti.

Le Regioni, le Comunità Montane, i piani globali di sviluppo econo-

mico-sociale delle singole zone ed i conseguenti programmi-stralcio annuali sono le chiavi istituzionali su cui si fonda — con la nuova legge — il movimento di riscatto e valorizzazione della montagna.

Alle Regioni, nel pieno riconoscimento delle loro funzioni, viene affidato il compito di concretare i modi e i tempi di attuazione della nuova legge e di guidare ed orientare il movimento di organizzazione e sviluppo delle zone montane.

Alle Comunità Montane, come espressione democratica delle popolazioni locali, viene affidato il compito esaltante di rappresentare e governare a livello comprensoriale la montagna, dando ad essa voce e forza nuove attraverso il riconoscimento del ruolo primario dei Comuni rispetto a quello degli organismi tecnico-operativi (Consorzi di bonifica, ecc.) e mediante la determinazione di un rapporto gerarchico tra il « piano globale di sviluppo economico-sociale » formulato dalla Comunità Montana (ed approvato dalla Regione) ed i piani settoriali operanti nel territorio (piani di bonifica, piani regolatori e programmi di fabbricazione dei singoli Comuni, piani di valorizzazione degli Enti di sviluppo, ecc.).

Questa fondamentale impostazione va peraltro intesa correttamente: non già nel senso che essa elimini od escluda il ruolo particolare che — pur con gli adeguamenti e gli aggiornamenti suggeriti dal nuovo quadro istituzionale e, più in generale, dai tempi nuovi — spetta agli organismi minori o settoriali. Un ordinamento che si fonda sulla esaltazione delle autonomie non può prestarsi ad un diverso tipo di centralismo. Si tratta infatti di dare sanzione istituzionale al primato della responsabilità politica generale rispetto ai pur legittimi interessi settoriali e al primato della programmazione economica rispetto agli interessi particolari.

Del resto il metodo della programmazione democratica contempla un processo iterativo e partecipativo tale che gli interessi settoriali e particolari giocano il loro ruolo nella fase di formazione del piano, fermo restando al soggetto politico il momento della decisione: non a caso anche la nuova legge per la montagna prevede che la Comunità Montana, nella formulazione del piano di sviluppo economico-sociale e salva la decisione della Regione, terrà conto degli strumenti urbanistici nonché dei piani (di bonifica o di valorizzazione) esistenti.

Così pure — mentre resta stabilito che nell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Comunità Montana predispone, coordina ed attua i programmi di intervento — è previsto che la Comunità possa delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. Ragioni di efficienza e di praticità fanno ritenere che questa sarà — salvo giustificate eccezioni — la soluzione normale.

* * *

In questo quadro complessivo va esaminato il ruolo dell'Ente di Sviluppo, e dei futuri Enti regionali di sviluppo agricolo, cogliendo, dall'esame comparato delle leggi e dei linguaggi, il senso comune del rinnovamento in atto, senza attendere che l'indispensabile, futuro coordinamento legislativo e l'auspicata ma lenta definizione delle procedure programmatiche colmino le perduranti lacune e le obiettive discrepanze.

Del resto alcuni essenziali chiarimenti potranno venire dalla iniziativa legislativa delle Regioni — che già si profila tempestiva in Toscana e nel Lazio — sia per quanto riguarda i rapporti delle Comunità Montane con gli altri Enti operanti nel territorio, sia per quanto riguarda i criteri di elaborazione dei piani zonali e dei programmi annuali delle Comunità Montane.

In tale occasione l'apporto tecnico operativo dell'Ente di Sviluppo non potrà non trovare armonica saldatura con l'autorità rappresentativa della Comunità Montana e la funzione politica della Regione.

A nostro sommesso parere, considerata la fisionomia dell'Ente di sviluppo agricolo (regionale), il coordinamento potrebbe forse instaurarsi determinando nel modo seguente i compiti dell'Ente:

a) coadiuvare la Comunità Montana nella predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della zona, in ragione della esperienza acquisita dall'Ente di sviluppo nel settore della programmazione agricola in una visione di sviluppo globale e di cui sono concreta testimonianza i « *Primi lineamenti per i Piani zonali di valorizzazione agraria* » già redatti;

b) eseguire, su delega della « Comunità », *opere pubbliche infrastrutturali civili o tecnico-economiche*, in ragione delle competenze attribuite all'Ente di sviluppo in questo settore;

c) elaborare e conseguentemente attuare « *piani zonali* » agricoli che — compito peculiare degli Enti di sviluppo — si collocano come una derivazione ed una specificazione — sia pure di grande rilievo — dei piani zonali globali delle Comunità Montane e si esprimono in un programma di interventi concertati tra i pubblici poteri e gli operatori agricoli; questi « piani zonali » agricoli, essendo proporzionali alle risorse concretamente rese disponibili, presentano natura affine per questo aspetto e andranno correlati ai programmi-stralcio annuali delle Comunità Montane.

Questa stretta interdipendenza funzionale qualifica l'Ente di sviluppo — oltreché come strumento tecnico-operativo per l'attuazione della politica agricola regionale — come additivo delle Comunità Montane per una azione programmata di organizzazione e sviluppo della montagna.

Per questo, a noi pare, le rappresentanza locali dell'Ente di svi-

luppo dovrebbero partecipare al Comitato Tecnico della Comunità Montane previsto dall'art. 4 della nuova legge, salva quella ulteriore collaborazione che — a livello di progettazione e di ufficio tecnico — l'Ente già in passato ha offerto, ci sembra proficuamente, ai Comuni Montani e alle Comunità, come testimoniano le opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario su beni comunali che, con i contributi finanziari dello Stato nazionale e della CEE (FEOGA), sono state realizzate, sono in corso o sono di prossima esecuzione da parte degli Enti locali con l'assistenza tecnica ed amministrativa dell'Ente o dall'Ente stesso per conto degli Enti locali.

* * *

L'impegno per uno sviluppo generale integrato delle zone montane, pur ponendo in evidenza la necessità di investimenti nel settore della piccola industria, dell'artigianato, della forestazione, dell'organizzazione del tempo libero, della valorizzazione delle risorse storiche, paesaggistiche e naturali in genere, delle infrastrutture civili e tecnico-economiche, ecc., non riduce l'importanza di una agricoltura che — pur nei limiti imposti dall'ambiente — si voglia adeguare ai tempi nuovi.

Individuare zona per zona questi problemi di trasformazione e di adeguamento, promuovere la responsabile iniziativa concertata degli operatori agricoli e dei pubblici poteri, assistere i lavoratori, gli imprenditori, le cooperative nella esecuzione dei piani e degli interventi, questo è il compito dell'Ente di sviluppo.

A ciò esso è abilitato, oltreché dalla sua funzione di organismo tecnico-operativo, strumento esecutivo dell'intervento pubblico in agricoltura secondo le direttive e sotto il controllo dell'autorità politica, dalla sua stessa struttura caratterizzata dalla partecipazione al Consiglio d'Amministrazione delle rappresentanze delle categorie agricole e delle varie istituzioni operanti in agricoltura.

Questa partecipazione merita di essere perfezionata, come ormai da più parti si suggerisce, con Consulte Zonali o altre forme di consultazione a livello zonale e quindi anche a livello di zona montana.

Sarà questo un modo per rendere sempre più le popolazioni rurali partecipi delle decisioni, garanti del loro progresso e in definitiva protagoniste del processo di sviluppo economico, il che è poi l'aspetto primario dello sviluppo.

In conclusione, si può affermare che la nuova legge per la montagna, se pur non affronta tutti i problemi che ad essa sono connessi (basti pensare alle grosse esigenze della difesa del suolo, al problema dei terreni di proprietà pubblica o gravati di uso civico che sono nel loro immobilismo freno anziché incentivo allo sviluppo, ecc.), ha una pregnante valore innovativo.

Gli effetti però saranno in relazione alla gestione che di essa i cittadini e le istituzioni sapranno fare.

È per questo che l'Ente Maremma ha ritenuto, organizzando un Convegno di Studi e una Tavola Rotonda, di dover prendere coscienza approfonditamente dei problemi che adesso si pongono, per affrontarli dopo solidalmente con senso di responsabilità, con impegno pari all'elevato valore morale e civile che questa presenta tra le tante battaglie per il progresso che caratterizzano in questo momento la vita del nostro Paese (1).

---

(1) Il resoconto del convegno è a pagina 101.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

I PIANI ZONALI E L'AZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO NEI TERRITORI MONTANI

Gian Giacomo Dell'Angelo

1. *Significato della L. 3 dicembre 1971 n. 1102 contenente nuove norme per lo sviluppo della montagna*

La legge n. 1102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre, è stata, a giusto titolo, considerata un po' come il dono natalizio fatto alla montagna.

La coerenza della normativa ai principi dell'ordinamento regionale, la chiarificazione che essa conferisce ai rapporti tra i vari centri decisionali e operativi impegnati nei territori di sua competenza, la visione non più settoriale, ma globale, che essa ha dei problemi, le conferiscono infatti la qualifica di primo atto di quel processo di rinnovamento legislativo che l'agricoltura attende per essere gestita secondo i principi affermati nella Costituzione.

Essa si presenta con il carattere di legge di indirizzo e di coordinamento, che soddisfa il principio affermato dalla legge finanziaria regionale, e di legge quadro, che consente, da un lato, alle singole regioni di legiferare in conseguenza per meglio adeguarsi ai peculiari bisogni dei rispettivi territori montani e, dall'altro, di recepire tutta la normativa esistente e futura che non risulti con essa in contrasto (art. 17 secondo comma).

Si tratta, dunque, di un corpo di norme in grado di ispirare l'azione destinata ai territori in questione, specie se non gli verranno meno gli aggiustamenti che la stessa relazione che accompagna il testo approvato dal Senato prevede indispensabili secondo quanto l'esperienza consiglierà.

Nella misura in cui le comunità montane riusciranno a intessere tra i vari enti locali che le compongono rapporti sempre più stretti di interdipendenza e ad acquisire nei loro confronti la necessaria autorità, la legge in questione potrà anche considerarsi come momento precorritore di una riforma istituzionale tesa a superare gli attuali limiti amministrativi in una dimensione supercomunale; in una dimensione, cioè, più adatta alle funzioni amministrative, che la regione è chiamata dall'art. 118 della Costituzione a delegare, e più consona alla scala a cui oggi si pongono i problemi dell'assetto territoriale e dello sviluppo economico. È in tale dimensione che va ricercata, del resto, la possibilità di fornire anche al Mezzogiorno un parametro organizzativo atto a farvi sorgere la coesione che le vallate alpine già mostrano di apprezzare, e la cui carenza ha invece fatto insorgere, proprio nei meridionalisti, interrogativi sulla generalizzabilità dello schema proposto dalla nuova legge.

Mi sembra però che nella nuova legge non manchino gli elementi per suscitare quella coesione anche nella montagna del Mezzogiorno.

Occorrerà però che le regioni sappiano tradurre in realtà operante le norme concernenti le comunità montane e, soprattutto, instillare in esse regole di comportamento ispirate alla strategia della programmazione. In pratica, le regioni dovranno saper fare dei piani di valorizzazione e dei piani zonali, momenti di partecipazione e cioè momenti nei quali le collettività locali si sentano effettivamente chiamate a studiare e a risolvere insieme, con l'assistenza degli enti di sviluppo, i problemi che più da vicino le riguardano.

2. *La partecipazione alla predisposizione dei piani*

Per rendere possibile una programmazione democratica e l'applicazione dei principi contenuti negli statuti regionali, è tra l'altro, necessario portare ad un significato univoco la ridondante terminologia agraria che fa riferimento a piani, programmi e progetti, per eliminare ogni differenza di linguaggio e ogni possibilità di equivoco tra gli organi preposti alla programmazione e gli enti e le amministrazioni impegnati ad applicarne le tecniche e le metodologie.

A questo fine, i vari atti, che si richiamano in qualche modo a procedure e al concetto di piano, richiedono di essere ordinati in due grandi categorie: quella degli atti di valore propositivo e quella degli atti di valore operativo, entrambi indispensabili alla programmazione.

Questa esige, prima di tutto, un quadro di obiettivi, di strategie e di soluzioni alternative sul quale il momento politico possa configurare, in stretta aderenza ai bisogni di soddisfare e alle finalità da raggiungere, le

proprie linee di azione stabilendo priorità, definendo scadenze, perdisponendo risorse.

La seconda esigenza espressa dalla programmazione è quella di poter operare in condizioni di certezza per quanto riguarda gli impegni assumibili dai pubblici poteri e le disponibilità impiegabili per incentivare l'azione privata. Solo in tali condizioni, infatti, può assumere pieno significato la contrattazione programmatica, cioè quel rapporto teso ad assicurare al nuovo indirizzo dell'azione politica la collaborazione degli operatori economici.

Per assolvere la prima esigenza, è stato proposto il « quadro di riferimento » cioè l'inventario delle situazioni e dei problemi e delle rispettive interdipendenze e delle soluzioni alternative in base al quale definire « l'ipotesi programmatica dello sviluppo del sistema » (1).

In tale inventario confluirà — alle condizioni di cui si dirà in seguito — tutta la documentazione disponibile e cioè i piani di bonifica, gli schemi irrigui, i piani settoriali, e quegli stessi elaborati che, in questi ultimi anni, sono comparsi sotto il titolo di piani zonali ma che non hanno avuto sorte diversa da quella di altri elaborati promossi dalla legislazione vigente.

Tutta questa letteratura è chiamata a dimostrare, per poter essere recepita, di essere omogenea al « quadro di riferimento » che le regioni metteranno progressivamente a punto, affinando e completando gli schemi abbozzati dai Comitati regionali per la programmazione economica e confrontandoli con il « quadro di riferimento » che a loro volta gli organi centrali della programmazione verranno via via definendo. E a questo proposito varrà rilevare che il lavoro a livello centrale è ancora quasi tutto da compiere, almeno per quanto riguarda l'agricoltura. È noto, infatti, come manchino obiettivi e strategie per tutti i settori, da quello ortofrutticolo a quello carneo, e come manchino egualmente obiettivi e strategie per tradurre sul piano operativo, e in aderenza alla nostra realtà agricola, la politica delle strutture preconizzata in sede comunitaria.

Ma per essere recepita nei « quadri di riferimento » la documentazione esistente dovrà soddisfare anche il requisito di essere fatta propria dalle comunità interessate, di diventare cioè espressione della loro volontà.

A questo fine, oltre che a quello di produrre nuova documentazione, gli statuti regionali non mancano degli strumenti adatti.

Nella prevista organizzazione di assemblee e conferenze territoriali, così come nel riconoscimento di istituzioni comprensoriali e, in generale,

---

(1) Ministero del Bilancio e della Programmazione, *Strategia del piano e quadro dello sviluppo*, in « Documento programmatico preliminare », Testo provvisorio, Roma, 1971.

PROVINCIA DI TORINO

in tutti gli atti di consultazione, di informazione, di proposta e di direttiva statutariamente richiamati, sono infatti ravvisabili le forme idonee per consentire agli enti locali, ai sindacati, al movimento cooperativo, alle altre organizzazioni sociali e, in genere, a tutti i cittadini di dare il proprio apporto alla formulazione della « ipotesi programmatica dello sviluppo del sistema ». In tali forme sono cioè individuabili quelle « coalizioni di forze in parte anche estranee all'ordinamento formale » richiamate dal Prof. Saraceno (2) ed è in esse e nel circuito di rapporti che si stabilirà tra esse e gli organi della programmazione regionale e tra questi e gli organi della programmazione nazionale che si realizzerà la matrice del « quadro di riferimento ».

Per i territori montani opereranno a questo fine le rispettive comunità.

Considerata dall'angolo visuale della programmazione, la Comunità montana costituisce infatti il momento in cui si realizza la partecipazione, richiedendo questa, per essere fatto autentico, di potersi esprimere a livello di gruppi omogenei; essa può cioè essere considerata il modello peculiare in cui il legislatore ha ritenuto di dover configurare per i territori montani quelle « istituzioni comprensoriali » o « assemblee e conferenze territoriali » o altre forme di consultazione alle quali gli statuti regionali si propongono di fare ricorso appunto per realizzare con esse la condizione stessa della partecipazione.

3. *Strategia della programmazione*

L'avanzamento teorico, che in questi anni ha compiuto la programmazione, ha fatto ormai superare la primitiva concezione che vedeva nel documento offerto al Paese a scadenza quinquennale la sua unica manifestazione, e che faceva del documento stesso la « carta » capace di comprendere tutti i bisogni della società e di prestabilire per essi tempi e forme risolutive. Si è visto nel precedente paragrafo come la programmazione abbia avvertito la necessità di disporre di un « QUADRO DI RIFERIMENTO » in cui bisogni e soluzioni siano rilevati e continuamente sottoposti a una verifica di coerenza in funzione del mutare degli equilibri interni ed esterni all'intero sistema nazionale. La programmazione ha però anche avvertito i limiti che ad un impegno di ordine operativo derivano dal variare delle disponibilità delle risorse oltre che dai mutamenti continuamente indotti sugli stessi bisogni e sulle conseguenti soluzioni dal progresso tecnologico e dal formarsi di nuovi equilibri economici e sociali. Essa intende, perciò, procedere mediante un « programma quinquennale » consistente in un insieme di « azioni programmatiche

(2) La programmazione degli anni '70. Ed. Etas-Kompass, Milano, 1970.

precisate — come afferma il Documento preliminare del Ministero del Bilancio — nella misura del possibile, quanto ai traguardi specifici da conseguire, ai soggetti responsabili, ai modi, ai costi, ai tempi » (3). Le « azioni programmatiche » saranno però sviluppate per « PIANI ANNUALI », cioè per piani intesi a garantire in stretta aderenza alla evoluzione del programma le misure di vario ordine e le risorse necessarie alla realizzazione dei suoi obiettivi, nei limiti delle disponibilità consentite dall'equilibrio del mercato monetario e finanziario e della bilancia dei pagamenti. Sarà, quindi, da un insieme di azioni programmatiche, « scelte, tra le molte ipotizzabili, in base alle priorità definite dal quadro di riferimento », che è destinato ad assumere precisa fisionomia e crescente credibilità il programma economico nazionale. Di questo programma « il piano annuale costituirà..., al tempo stesso, la verifica, l'adattamento e l'aggiornamento... » (4).

Come già si è detto, la programmazione ha avvertito anche un altro bisogno: quello di esprimersi come « un processo multiplo di reazioni reciproche e continue e non (come) una cascata di decisioni dall'alto verso la periferia » (5). Tanto la messa a punto del quadro di riferimento quanto quella del programma di azioni sono quindi concepite come frutto di un processo di partecipazione, che chiama in causa, ai vari livelli territoriali e nella sfera delle rispettive competenze, le collettività e gli organi politici da esse espressi; così come la traduzione delle azioni programmatiche sul piano operativo viene concepita, per quanto attiene alla parte di esse che chiama in causa oltre all'operatore pubblico anche gli operatori privati, come frutto di un processo di contrattazione.

Ma proprio perché la programmazione ha avvertito il bisogno di scindere il momento della conoscenza da quello della individuazione delle azioni programmatiche, distinguendo il quadro di riferimento dal programma e dai piani annuali, ed ha riconosciuto la necessità, per tradurre nella realtà le azioni indicate dal programma stesso, di impegnare l'operatore pubblico in un rapporto di contrattazione con gli operatori privati, la funzione partecipativa viene anch'essa chiamata in causa in momenti e in sedi distinte, per concorrere: a) alla prospettazione dei problemi e delle soluzioni; b) alle scelte di priorità e alla attribuzione delle risorse; c) alla individuazione delle soluzioni operative, realizzabili con le risorse attribuite, e dei soggetti da responsabilizzare in ordine a ciascuna soluzione.

Nel primo e nel terzo momento le forme della partecipazione sono quelle della democrazia diretta, essendo chiamate in causa le forze

---

(3) Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, op. cit.

(4) Ibidem.

(5) P. Bassetti, *Esplodono le ragioni democratiche*, in « La via democratica dell'agricoltura », n. 16, 15 ottobre 1971.

organizzate: nel caso nostro le comunità montane. Nel secondo momento, che riflette la formulazione del programma e del piano annuale, le forme della partecipazione sono quelle della democrazia rappresentativa, essendo chiamati in causa, per la scelta delle azioni programmatiche da proporre alle comunità interessate, gli organi politici che a livello regionale e centrale sono investiti della responsabilità della programmazione.

Con riferimento alla terminologia che in questi anni è entrata a far parte della legislazione agraria, gli atti nei quali si concludono i vari momenti prima indicati potrebbero rispettivamente riconoscersi — peraltro senza riferimento alla normativa che ne configura i modi di attuazione — sotto il titolo del piano di valorizzazione e del piano zonale, per quanto attiene ai due momenti di partecipazione diretta, e sotto il titolo del programma nazionale e regionale, nelle parti afferenti all'agricoltura, e dei conseguenti piani annuali, per quanto attiene al momento di partecipazione indiretta.

Il piano di valorizzazione rappresenterebbe, nel discorso agricolo, il modulo elementare per la formazione dei quadri di riferimento regionali e centrali: esso sarebbe cioè un atto di valore propositivo. Il piano zonale rappresenterebbe il modulo elementare in cui si disarticolano le azioni indicate dal programma e dai piani annuali da esso derivati. Solo così esso può assumere, in coerenza con la originaria proposta che ne fu fatta nel 1964, carattere di atto di valore operativo, capace di garantire condizioni di certezza agli operatori e di assicurare l'impiego delle risorse non in funzione di singole scelte occasionali ma di soluzioni riconosciute valide per l'economia dell'intera zona. A dare questa collocazione e questo significato al piano zonale è, del resto, la stessa caratterizzazione assunta dalla nostra programmazione che per risultare credibile intende operare, come si è detto, per azioni selettive commisurate alle possibilità che progressivamente viene maturando il sistema. Qualsiasi altra interpretazione che si volesse dare del piano zonale cadrebbe in contraddizione con tale indirizzo e rischierebbe, soprattutto, di ripetere ai livelli territoriali minori le deludenti prove del primo programma economico nazionale, e quelle che l'agricoltura ha fatto attraverso la quarantennale esperienza dei piani di bonifica.

4. *Comunità montane e enti di sviluppo*

Nei confronti della strategia della programmazione, la nuova legge si pone sostanzialmente come un atto che ne interpreta i vari elementi in funzione applicativa nei riguardi dei territori montani. Anche se non sempre la lettera della legge consente una immediatezza di riscontri tra

i termini che la legge stessa impiega per descrivere le fasi programmatorie da essa disposte e i termini della strategia della programmazione, prima richiamati, la sostanza è tale da far ritenere che possano rispettarsi senza particolari difficoltà interpretative i tre momenti nei quali la programmazione intende articolarsi. Come vedremo, la nuova legge rileva infatti la necessità di un quadro di riferimento, di un programma e di un piano annuale, cioè dei tre elementi richiamati dal citato Documento preliminare. Ma prima di passare a questi argomenti è opportuno richiamarsi a quell'elemento di chiarificazione che, come ho detto all'inizio, la legge ha conferito ai rapporti che debbono intercorrere tra i vari centri decisionali e operativi e, in particolare, tra i centri di programmazione che verranno impegnati nei territori montani.

Su questo punto il testo in esame non lascia spazio a interpretazioni discordanti: sede di potere programmatorio, da esercitare in base alle indicazioni della regione è la comunità montana cui spetta il compito: di approntare il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona (art. 5, 1° comma) e di curarne la realizzazione (art. 6, 1° comma); di redigere e attuare il piano zonale (art. 2, ultimo comma) e i piani annuali di intervento (art. 6, 1° comma); di esigere l'adeguamento al proprio piano di sviluppo economico sociale dei « piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità » (art. 2, 5° comma); di predisporre, coordinare e attuare i programmi di intervento, delegando, eventualmente, ad altri enti le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, e assumendo funzioni proprie dei comuni che la costituiscono, quando questi la deleghino a svolgerle (art. 6, 2° e 3° comma); di redigere, eventualmente, piani urbanistici (art. 7); di disporre, nel piano di sviluppo, la destinazione di terreni a insediamenti industriali, artigianali, di attrezzature turistiche e di impianti a carattere associativo e cooperativo per la lavorazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura e per l'allevamento (art. 12, 2° comma); di sostituirsi, nella esecuzione delle opere di pubblica utilità o di interesse comune, agli enti e alle persone fisiche o giuridiche inadempienti (art. 8); di acquistare o di affittare per durata non inferiore ai 20 anni terreni destinabili alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, o di espropriarli in mancanza di accordo, per l'acquisto ai valori correnti (art. 9, 1° e 2° comma); di redigere la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso (art. 5, ultimo comma).

La struttura delle Comunità, formate dai comuni di un territorio economico e sociale omogeneo, la composizione dei loro organi deliberanti ed esecutivi e la somma dei poteri prima indicati configurano un organismo di natura prettamente rappresentativa che ripropone il problema sulla natura rappresentativa o esclusivamente funzionale degli enti

di sviluppo. Senza entrare nel merito di tale problema, mi limiterò a rilevare come la presenza nei territori montani delle rispettive comunità renderebbe certamente più difficile il rapporto tra esse e il competente ente regionale di sviluppo se questo, oltre che portatore di capacità e di servizi, fosse anche portatore di una sua specifica volontà, espressione delle forze rappresentate nel suo consiglio di amministrazione.

Per richiamarmi più strettamente al titolo di questa nota dirò che, senza le difficoltà prima indicate, si accrescerebbe la generale convenienza per le comunità montane di non avvalersi della facoltà loro concessa (art. 4, 3° comma) di costituire un proprio ufficio e comitato tecnico « ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali ». Mi sembra infatti che i compiti attribuiti dalla legge sia alla comunità che alle regioni in materia di organizzazione dei territori montani offrano una occasione di straordinaria importanza agli enti di sviluppo per manifestare le loro capacità di assistenza tecnica. Nella possibilità di fare ricorso ad enti pubblici per i vari servizi dei quali abbisognano, le regioni, specie quelle del Mezzogiorno, dovrebbero a loro volta trovare lo stimolo a definire le unità territoriali, base delle comunità, a costituire queste ultime in tutta la parte montana del territorio regionale e ad avviare rapidamente le procedure della programmazione, della cui responsabilità sia le stesse regioni sia le comunità sono direttamente investite ai rispettivi livelli di competenza.

Come è noto, non tutte le regioni sono dotate di un proprio ente di sviluppo. A questo proposito dirò che mi sembra ormai improcrastinabile un provvedimento di legge che disponga lo scioglimento degli attuali enti e contestualmente definisca le norme di principio, affinché con legge regionale, sia costituito in ogni regione il rispettivo ente funzionale con le strutture e alla dimensione di cui ciascuna di esse ha bisogno in ordine ai peculiari problemi di trasformazione della propria agricoltura.

Analogo discorso potrebbe farsi per i consorzi di bonifica il cui ruolo, profondamente ridimensionato dalla nuova legge, li configura ormai più come enti produttori di servizi necessari alla conservazione e alla sistemazione del suolo che come enti promotori di sviluppo. In particolare, riterrei che, anche se la legge in esame continua a fare riferimento ai piani di bonifica — e cioè non solo per richiamare su di essi l'attenzione delle comunità perché ne tengano conto, se esistenti, nella redazione del piano di sviluppo economico-sociale (art. 5, 2° comma) e nella eventuale redazione dei piani urbanistici (art. 7), ma anche per prospettare l'approvazione di nuovi piani di bonifica (art. 8, 2° comma) — tutte le norme di natura pianificatoria in materia di bonifica dovrebbero essere abolite per non giustapporre alle nuove procedure della programmazione procedure preesistenti e spesso con esse in contrasto.

5. *La programmazione per i territori montani*

Come si è detto, i momenti definiti dal Documento preliminare sono rappresentati dal quadro di riferimento, dal programma e dal piano annuale. Per il rapporto di corrispondenza biunivoca che lega la programmazione nazionale a quella regionale vi è da ritenere che anche quest'ultima sia portata ad esprimersi con la stessa sequenza, componendo i propri atti con quel processo di riscontri iterativi tra centro e periferia che è garanzia, oltre che di validità delle scelte, anche di rispetto del principio della partecipazione.

Sarà quindi indispensabile, una volta che saranno state messe definitivamente a punto le varie procedure, ricomporre in modo organico tutte le norme di natura pianificatoria, abrogando quelle in contrasto o di dubbia interpretazione, che la legislazione agraria è venuta cogliendo in modo episodico dal discorso avviato nel 1964 e tutt'ora in fase di svolgimento e quindi incompleto. Credo di poter dire che anche la nuova legge n. 1102, proprio perché costituisce strumento per inserire l'azione per la montagna nella programmazione economica nazionale e regionale, non potrà non recepire rettifiche e aggiustamenti per mettere in assonanza le proprie procedure con quelle della programmazione. Tuttavia, come ho poc'anzi osservato, ritengo che già ora gli elementi in essa contenuti e quelli ai quali essa può fare riferimento, consentano di imboccare decisamente la via per una realizzazione degli interventi in agricoltura in montagna ispirata alla programmazione e cioè ispirata al principio che gli interventi stessi siano tra loro coordinati e conseguenti a precisati obiettivi e non « offerti », come oggi frequentemente avviene, alla occasionale disponibilità di chi meglio sa, ai più svariati fini, sfruttarne gli effetti. Del resto, lo stesso art. 19 della legge si esprime chiaramente in tal senso, autorizzando le regioni a finanziare, durante la fase di preparazione dei piani zonali, opere e interventi purché presentati dalla Comunità montanta sulla base di programmi preliminari. Proprio in questa fase dovrà manifestarsi tutto l'impegno degli enti di sviluppo nel prestare un'opera di assistenza tecnica volta a far maturare scelte non difformi da una prospettiva di organico assetto del territorio.

Nel contempo, le Comunità potranno dare avvio, con il supporto degli enti di sviluppo, alla formulazione di quel piano di sviluppo economico-sociale che è richiamato dall'art. 5 e che a me sembra appartenere più alla famiglia dei piani di valorizzazione e cioè a piani di valore propositivo, che a quella dei piani zonali cioè a piani di valore operativo, secondo il significato che ho cercato di chiarire in precedenza. I contenuti che esso deve avere, per il dettato dell'art. 5 secondo comma — e cioè le indicazioni circa « le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori

economici, produttivi, sociali e dei servizi » e quelle circa « il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona » — conferiscono al piano in questione una chiara connotazione di documento propositivo e non operativo, non potendosi immaginare, a meno di non cadere in una ennesima utopia, di potere porre mano in tempi predeterminati alla soluzione di tutti i problemi che ogni comunità non mancherà di far emergere dal proprio studio.

Più realisticamente, penso che i piani di sviluppo economico-sociale delle singole comunità dovranno confluire nella formazione di quel quadro di riferimento, di cui la regione verrà dotandosi per definire le linee strategiche della sua politica economica e formulare quindi il programma. E a questo proposito vorrei aggiungere che altro elemento essenziale alla formazione di quel quadro dovrà essere fornito dalla *carta della montagna* che, per il disposto dell'art. 14, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste « di concerto col Ministero dei lavori pubblici e sentite le regioni » dovrebbe approntare entro il dicembre 1972, per « rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto e... la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto ».

Il valore pregiudiziale di questo documento non è sfuggito al legislatore che ne ha disposto la compilazione in tempi molto ristretti. Certamente a tal fine saranno impiegati i mezzi più moderni connessi alla tecnica della aereofotogrammetria, ma v'è da ritenere che un grosso apporto per i necessari riscontri a terra dovrà essere dato dalle comunità e, per esse, dagli enti di sviluppo, i quali già per affrontare questo solo servizio non dovrebbero sopportare indugi nell'attrezzarsi.

Del resto, il problema di approntare una sicura base conoscitiva che serva di riscontro alle scelte operative si pone non soltanto per le zone montane ma per tutto il territorio del Paese, cosicché ripeto qui l'augurio, altrove formulato (6), che i mezzi messi a disposizione degli enti di sviluppo dalla L. 2 agosto 1971 n. 592 (art. 2 decies) siano da essi interamente impiegati per la preparazione dei piani di valorizzazione anche nei territori montani. Da un quadro compiutamente elaborato, e in grado di mostrare le interdipendenze che legano ogni zona a tutte le altre zone della regione e del paese, potranno derivare scelte conformi al bisogno, che la nostra società è destinata sempre più ad avvertire, di un generale riassetto della sua base territoriale e agricola formatasi in condizioni tanto diverse dalle attuali. Senza un tale quadro è perfino

(6) G.G. Dell'Angelo, *Regioni e piano zonale*, Relazione alle Giornate di studio promosse dal Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, CENFAC, Ariccia, 10-12 novembre 1971.

difficile immaginare che possano essere emanate dalle regioni quelle indicazioni cui le comunità dovrebbero attenersi per la formazione del rispettivo piano pluriennale di sviluppo economico-sociale (art. 5, primo comma).

Anche per questo motivo sembra dunque più logico conferire al piano di sviluppo economico-sociale carattere di documento propositivo. Dalla sua elaborazione a livelli superiori, in grado di abbracciarne la problematica in una visione regionale e nazionale, potranno derivare gli elementi per formulare a cadenza quinquennale i *programmi di azione* da alimentare, attraverso i *piani annuali* con le risorse rese disponibili dal sistema e con le misure di vario ordine che l'esperienza progressivamente verrà consigliando.

Si potrà allora dare avvio ai piani zonali trovando essi nelle direttive programmatiche e nelle risorse assegnate le condizioni di certezza che consentono all'operatore pubblico e a quelli privati di assumere responsabili decisioni attraverso quella « contrattazione » che, oltre a costituire l'elemento caratterizzante del piano zonale, rappresenta anche il modo per garantire l'osservanza del principio di partecipazione nella fase di attuazione del programma.

E a questo proposito è da pensare che, dovendo i piani zonali corrispondere alle indicazioni del programma e cioè alle azioni da esso prescelte, la messa in moto del meccanismo di contrattazione del piano zonale potrà, a seconda dei casi, coinvolgere o tutta intera una comunità o parte di essa — quella interessata all'azione programmatica — o più comunità, quando la natura del problema sia tale da coinvolgere, per la sua migliore soluzione, dimensioni che trascendono i limiti originariamente definiti per la costituzione delle comunità.

È da ritenere cioè che non necessariamente la dimensione del piano zonale debba collimare con quella del piano di valorizzazione — nella fattispecie, del piano economico-sociale — anche se è indubitabile che in questo il piano zonale troverà i punti di riferimento necessari a dimostrare la sua aderenza alle suscettività dei singoli ambienti e agli effettivi bisogni espressi dalle rispettive comunità.

Del resto, anche se con qualche incertezza, la nuova legge per la montagna consentirebbe di fare distinzione tra piani di sviluppo economico-sociale e piani zonali. Questi ultimi sono direttamente richiamati dall'art. 2, dall'art. 4 e dall'art. 19 ed il meccanismo del loro finanziamento, in conformità al piano annuale indicato nel più volte citato Documento preliminare, è previsto dall'art. 4 lettera c) primo comma e dall'art. 5 ottavo comma, al titolo dei programmi stralcio che ciascuna Comunità montana dovrà presentare alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

Sarebbe comunque auspicabile che le regioni, legiferando in conformità al disposto dell'art. 4 della nuova legge, chiarissero definitiva-

mente questo punto, tenendo presenti i momenti procedurali della programmazione, in precedenza ricordati.

Per concludere ripeterò quanto ho sempre affermato e cioè che piani zonali e enti di sviluppo non possono che costituire un binomio inscindibile sia perché gli enti devono garantire alle comunità le « economie esterne » necessarie al buon esito delle iniziative assunte in base al piano zonale, sia perché questo, per risultare il frutto di una contrattazione capace di impegnare i pubblici poteri e gli operatori in un rapporto di reciproco interesse, ha bisogno di un « intermediario »; e questo non può essere che l'ente di sviluppo.

I PIANI URBANISTICI PREVISTI DALLA LEGGE 1102

Loreto Lucchetti
Pierluigi Galassi

È interessante un'analisi del contenuto dell'art. 7 della Legge 3-12 1971 n. 1102 per poterne determinare la portata ed i limiti; che cosa ha voluto infatti dire il legislatore quando ha affermato che: « La Comunità Montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni... può redigere *piani urbanistici*, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare »?

Al fine di una esatta interpretazione della volontà del legislatore necessita stabilire a che cosa lo stesso legislatore si è voluto riferire quando ha genericamente parlato di « *piani urbanistici* ».

All'uopo sembra opportuno seguire, in via di primo approccio, le diverse formulazioni che l'art. 7 ha avuto durante l'iter parlamentare della Legge.

Il testo unificato della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati (rel. on. Della Briotta) era il seguente: « in deroga alle norme di cui all'art. 12 della Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni, la comunità Montana può essere incaricata, su sua richiesta, di redigere, per il territorio della propria zona, *il piano regolatore intercomunale* ».

Ora, siccome l'art. 12 della Legge 17-8-1942 n. 1150 prescriveva tra l'altro che « quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stes-

si, il Ministero dei Lavori Pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale » appariva *abbastanza chiara* la portata del testo iniziale dell'art. 7 della Legge n. 1102.

La Comunità Montana, se quella formulazione fosse andata in porto, avrebbe potuto dunque richiedere autonomamente ed ottener l'incarico di redigere il « Piano Regolatore intercomunale » per tutto il territorio compreso nella propria zona.

Invero il legislatore del 1942, quando dette vita alla categoria del « Piano Regolatore Generale intercomunale » pensò soprattutto al fenomeno così detto delle « aree metropolitane »: alla ipotesi di una grande città che, dal punto di vista dei servizi e dello sviluppo urbanistico si espande al di là della circoscrizione comunale, ed interessa, con la sua espansione, una serie di comuni « satelliti ».

Il modello proposto dal legislatore del 1942 ha peraltro avuto scarsa applicazione pratica; esigendo esso l'accordo di tutti i Comuni interessati, spesso è rimasto inoperante; la ragione di ciò è intuitiva; basti pensare che anche tra Comuni vi possono essere contrasti di interessi.

Nonostante la scarsa applicazione pratica dell'istituto giuridico, è da dirsi che, in sede tecnica gli urbanisti hanno proposto una più ampia utilizzazione del modello previsto dal legislatore auspicandone l'utilizzazione in tutti quei casi in cui è opportuno coordinare lo sviluppo di « aree complementari » (ad es. ambito territoriale di un Comune in cui si svolga un processo di industrializzazione con ambito territoriale di altro Comune contermine in cui si svolga un processo di urbanizzazione edilizia residenziale per coloro che lavorano nell'area di industrializzazione) e di « aree omogenee » (ad es. una sommatoria di ambiti territoriali di Comuni posti tutti nelle stesse condizioni, ecc.).

Sia stata o meno presente al legislatore la problematica su cennata durante l'elaborazione dell'art. 7 della Legge 1102, o che il legislatore stesso si sia preoccupato di non ledere l'autonomia regionale in materia urbanistica lasciando quindi più ampio spazio ai futuri interventi regionali, sta di fatto che il testo del predetto articolo venne successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, su proposta degli Onorevoli Fioret e Riz, e dalla Commissione Agricoltura del Senato assumendo dapprima la seguente formulazione: « La Comunità Montana può redigere un « *piano di sviluppo urbanistico* » che rifletta le linee di programmazione stabilite dalle Regioni..., le cui direttive dovranno essere recepite dai Piani Regolatori o dai programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare », per poi passare a quella definitiva, riportata all'inizio del presente elaborato.

Appare evidente la differente portata della stesura originaria, rispetto a quella contenuta nel testo di Legge.

Alla Comunità Montana quindi non è stata attribuita la facoltà di chiedere ed ottenere l'incarico della redazione del Piano Regolatore intercomunale, ma quella di redigere « piani urbanistici », di cui « si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare ».

Ora l'art. 4 della Legge urbanistica afferma che: « la disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia... ».

Da quanto più sopra esposto, quindi, si rileva nel caso in esame:

— che debba trattarsi di piani urbanistici ad un livello sopraordinato rispetto ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione;

— che non si tratta di piani regolatori intercomunali;

— che non si tratta nemmeno di « piani territoriali di coordinamento », per lo meno così come sono configurati dall'art. 5 della Legge 17-8-1942 n. 1150.

Ciò in particolare si desume dai seguenti elementi:

— mancanza di un preciso richiamo nella legge 1102 all'art. 5 della Legge 1150;

— impossibilità di limitare un piano di coordinamento al solo territorio montano, considerando quest'ultimo come se fosse avulso dalle valli sottostanti, ove, normalmente, sono insediati i centri abitati maggiori e le attività economiche principali;

— contenuto dell'ultimo comma dell'art. 6 della Legge 1150 il quale afferma: « i Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, *sono tenuti* ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore generale ».

L'art. 7 della Legge 1102 prescrive invece che dei « Piani Urbanistici » *si dovrà tener conto* nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori generali, e dei programmi di fabbricazione ».

Ed allora, di che tipo di piani urbanistici si tratta?; oppure: si è alla presenza di un piano propriamente urbanistico?; o meglio: quale nuovo tipo di piano urbanistico si è configurato?

Per dare una risposta possibile sembra si debbano tener presenti i seguenti elementi: l'art. 7 che ha per titolo specifico: « piani di *sviluppo* urbanistico » afferma:

— che dei piani deve tenersi conto anche nella *redazione dei piani generali di bonifica*;

— che i piani dovranno essere in armonia con le *linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni.*

Si può quindi affermare che ci si trova di fronte ad uno strumento nuovo, non assimilabile ad alcuno di quelli tipici previsti dalla legisla-

zione urbanistica vigente, strumento che dovrà essere meglio configurato e specificato dalla nuova normativa urbanistica regionale.

Fin da ora è però possibile stabilire che i piani urbanistici che le Comunità Montane hanno facoltà di « redigere » dovranno essere predisposti in armonia con le linee di programmazione fissate dalle Regioni e quindi restano subordinati alla enunciazione delle linee stesse.

Detti piani dovranno dunque ordinare lo sviluppo urbanistico del territorio della Comunità secondo le linee della programmazione regionale e stabilire le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni (ad esempio parchi nazionali) ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni (zone di particolare interesse paesaggistico);

b) alle località da segnalare come sedi di nuovi nuclei edilizi o di impianti di particolare natura ed importanza (impianti turistico-sportivi, industriali, parchi pubblici attrezzati, ecc.);

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti o in programma;

d) a quanto altro necessario per un coordinato sviluppo urbanistico del territorio stesso con riferimento alle infrastrutture, ai servizi ed alle opere di difesa e miglioramento del suolo anche sotto il profilo ecologico, ai programmi di sviluppo economico.

Si è quindi alla presenza di speciali piani che potrebbero definirsi di *coordinamento dello sviluppo territoriale*, diversi da quelli previsti dall'art. 5 della Legge 1150 per le modalità di approvazione e di attuazione, ma abbastanza simili per quanto riguarda il contenuto ed il fine urbanistico che si propongono; fine urbanistico integrato però dalle previsioni dello sviluppo economico proprio delle zone interessate, coordinato armonicamente con le linee del programma regionale.

Di detti piani, allo stato attuale della legislazione, dovranno *tenere conto* i Comuni nella redazione dei loro strumenti urbanistici (P.R.G. e Piani di Fabbricazione) e gli organi preposti alla redazione dei piani generali di bonifica.

Siamo quindi di fronte ad una nuova normativa per ora non obbligatoria e nemmeno vincolante ma estremamente interessante al fine di un ordinato sviluppo dei territori montani specialmente se coordinata con il disposto degli articoli 5 e 6 della legge 1102 i quali dettano norme per la predisposizione e l'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle zone montane stesse; normativa che dovrebbe trovare nuovo vigore mano a mano che le regioni formuleranno la loro legislazione nel campo urbanistico e le Comunità Montane si renderanno conto dell'importanza della norma e delle prospettive che essa apre.

PER IL CIRCONDARIO LA PRIMA LEGGE REGIONALE

Gianni Oberto [1]

I

Il disegno di legge trova il suo fondamento giuridico nella norma dell'art. 70 dello Statuto regionale che recita: « La Regione può provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.

I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche.

I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale ».

Quest'articolo è ancorato all'art. 129 della Costituzione il quale a sua volta recita: « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

Le due norme si rifanno alla enunciazione fondamentale contenuta nell'art. 5 della Costituzione che programmaticamente dispone: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

(1) Relazione presentata al Consiglio Regionale Piemontese a nome della VIII Commissione.

Il disegno di legge regionale n. 5 presentato dalla Giunta Regionale in data 5 ottobre 1971, è stato approvato dal Consiglio Regionale il 7 gennaio 1972.

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

A questo principio costituzionale si ispira lo Statuto Regionale che nell'art. 3 afferma:

« La Regione opera per l'effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento ».

Gli artt. 66 e 67 dello Statuto Regionale dettano criteri e norme relativi alla delega di funzioni amministrative proprie della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, determinando che le attribuzioni di competenze e le direttive per l'esercizio della delega devono essere stabilite con legge regionale, previa consultazione degli enti locali.

Al fine di completare i richiami legislativi, sebbene la specifica materia solo indirettamente possa attualmente essere riferita a quella oggetto del disegno di legge n. 5, si rileva che lo Statuto Regionale all'articolo 71 dispone: « La Regione, sentiti gli Enti locali interessati, può istituire i comprensori con legge regionale ».

Il disegno di legge n. 5 è quindi sotto il profilo legislativo correttamente proponibile per l'esame del Consiglio Regionale, che lo può pertanto tradurre in legge, dovendosi ritenere che l'istituzione dei Circondari è di competenza non soltanto statale, ma altresì regionale.

II

Può non tornare disutile qualche cenno sulla natura del Circondario, quale fu nel passato, anche se ciò appartiene alla storia, non ripetibile oggi.

L'organizzazione amministrativa decentrata presenta anche in tempi assai remoti strutture assimilabili a quella circondariale.

Infatti, come scrive uno studioso della materia, Luigi Giovenco, tutte, o quasi tutte, le strutture degli antichi Stati italiani comprendevano circoscrizioni amministrative intermedie, traenti la loro origine da situazioni storico-topografiche di vecchia data e divenute centro di attività pubblica ed economica, con denominazioni, delimitazioni ed attribuzioni le più varie: distretti, circondari, delegazioni, province.

Si trattava nella sostanza di strutture tipiche dell'ordinamento napoleonico, adottate anche dalla restaurazione post-napoleonica nei vari Stati italiani, accentuatamente in Piemonte.

Fattasi l'unità d'Italia le disposizioni giuridico-funzionali dell'istituto

circondariale vennero estese dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. A, ai territori annessi.

Era preminente, quando addirittura non esclusiva, la funzione di informazione e di sorveglianza esercitata dalla sottoprefettura, essendo assai limitato l'esercizio di poteri di amministrazione attiva, anche se la legge del 1865 prevedeva che i circondari potessero avere beni ed attività patrimoniali; sicché si manifestava di fatto il concetto di entità avente propria personalità giuridica. Alcuni circondari in Piemonte, quelli di Acqui, Asti, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, in base alle leggi pre-unitarie, continuarono a mantenere, ancora per qualche tempo, una particolare amministrazione.

La circoscrizione circondariale veniva estesa a tutto il territorio del regno con il R.D. 19-5-1912 n. 556, sì da rendere omogenea la struttura amministrativa dello Stato.

Ma il Circondario non assunse funzioni proprie dell'Ente autarchico, essendo in realtà strumento di controllo sui Comuni, con carattere meramente amministrativo.

Il Testo unico della legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, modificato con il R.D. 30-12-1923 n. 2839, nel fissare le circoscrizioni amministrative aggiungeva alla Provincia, al Comune ed al Circondario anche il Mandamento.

Il Circondario restò caratterizzato dalla presenza di funzionari governativi, con attribuzioni puramente informative ed esecutive, longa manus del potere statale, esercitato attraverso alle sottoprefetture, che rispondevano alla Prefettura.

Elemento quindi di decentramento di funzioni esclusivamente burocratiche del potere governativo.

Il criterio di rigido e rigoroso accentramento che presiedette poi alla visione concettuale dello Stato fascista portò alla soppressione dei due enti intermedi, Circondario e Mandamento; il che avvenne con i Decreti legge 21-10-1926 n. 1890 e 2-1-1927 n. 1.

In quest'occasione alcuni Circondari soppressi vennero chiamati a costituire nuove Province; e così in Piemonte quello di Ivrea che con Aosta diventò la Provincia di Aosta, quello di Biella che con Vercelli diventò la Provincia di Vercelli.

Assai spesso la Provincia, ente autarchico territoriale, non è circoscrizione « naturale », mentre può esserlo, sotto diversi aspetti, più e meglio, e lo fu normalmente, il Circondario, la cui omogeneità circoscrizionale indiscussa è motivo di attenzione anche ora.

Il Circondario, soppresso nel 1927, riemerge, come realtà possibile, con la Costituzione promulgata il 27-12-1947.

I criteri oggettivi e soggettivi cui dovranno uniformarsi i Circondari, pur non delineati dal Costituente, lasciati quindi ad una certa discre-

zionalità normativa, fissano però il campo di azione: « funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

Le Regioni a Statuto speciale e lo Stato non hanno in questi 24 anni accentuato l'interesse all'istituto ipotizzato dalla Costituzione.

Se si eccettuano i Circondari creati a Pordenone e a Isernia, poi diventati Province, non consta vi siano stati altri provvedimenti istitutivi di Circondari; e molto probabilmente il caso di cui ci occupiamo, il Circondario di Biella, è il primo che ad iniziativa di una Regione a Statuto ordinario viene affrontato.

Il Consiglio Regionale non può che essere pienamente concorde con l'iniziativa assunta in adesione all'istanza più volte manifestata dal Biellese, i cui 83 Comuni sono da tempo costituiti in Consorzio.

Il Biellese è una circoscrizione naturale locale con caratteri omogenei evidentissimi; la sua delimitazione territoriale è chiarissima. È un'entità che obbedisce al concetto universalmente accettato che le circoscrizioni amministrative debbano essere formate secondo criteri geografici, demografici, etnici, storici e di affinità economica, per modo che l'omogeneità geografico-economico-sociale fa dei due fattori, territorio e popolazione, elementi base obiettivi, reali e pratici.

Inoltre, la prevista delimitazione del circondario corrisponde anche a quella dell'esistente consorzio tra i Comuni Biellesi.

Ma quale sarà la fisionomia del « nuovo » Circondario? Non certamente quella che aveva sino al 1926, quando fu soppresso; ma nemmeno ancora quella che i più si attendono, e che è prefigurata dallo Statuto regionale, quando all'art. 70 stabilisce che i Circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche. Il che è preludio ad una diversa e più avanzata strutturazione comprensoriale, realizzabile il giorno in cui, ed ognuno si augura che ciò avvenga presto, i comprensori saranno tutti delimitati, e la fisionomia della loro organizzazione fissata e stabilita in ogni particolare, di competenza e di funzionalità. Quel giorno segnerà la pienezza della partecipazione responsabile degli enti locali comunali alla programmazione, nel momento decisionale e nel momento operativo, avendo presente che la realtà zonale è oggi acquisita come dimensione capace di consentire soluzioni che a livello di singoli Comuni non sono possibili. Sarà l'organo comprensoriale, con una sua capacità politica, assumendo responsabilità dirette e non lievi, ad inserirsi nell'attività regionale, in una valutazione particolare e globale dell'insieme di interessi che attengono al bene dell'intera comunità.

Mentre alcuni Statuti prevedono l'esercizio del controllo sugli atti degli Enti locali mediante l'istituzione di sezioni nei Capoluoghi di Provincia e in forma ulteriormente decentrata, altri Statuti regionali, oltre al nostro, prevedono espressamente la possibilità di istituzione da parte della Regione di Circondari (ad es. Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia), e

di enti comprensoriali, per i quali ultimi la previsione è più vasta (ad es. anche Calabria, Marche, Toscana).

Tutto ciò perché si ritiene che la semplice deconcentrazione ai fini del controllo sugli atti amministrativi, — controllo che viene cioè tecnicamente esercitato perifericamente — non è sufficiente, là dove la realtà comprensoriale riconosce agli Enti locali l'esercizio di funzioni proprie di soggetti primari, nella vita della affermantesi realtà Regionale, che è il modo nuovo di essere dello Stato unitario.

Esatte le affermazioni che si colgono nella relazione della Giunta, quando prevede la realizzazione di « un complesso di rapporti e di attività suscettibile di fornire la base per un ulteriore decentramento a livello sub-provinciale »; e quando sottolinea « il profondo significato politico e amministrativo » dell'iniziativa della Città di Biella quale ente esponenziale della Comunità Biellese, tendente a realizzare « la formazione completa di tutta l'impalcatura amministrativa regionale », per modo che « le strutture organizzative consentiranno un ampio ed organico decentramento », considerando quello che si realizza con la legge istitutiva del Circondario come « il primo passo per l'attuazione degli articoli 2-3-4 dello Statuto su tutto il territorio regionale »; ed ancora quando considera la legge proposta come « la prima significativa apertura su di un problema che troverà assetto definitivo di soluzioni nel quadro di un'apposita normativa regionale sui circondari, coordinata con quella relativa ai comprensori, nell'ambito, anche, del necessario coordinamento con la legge sulla procedura di pianificazione ».

L'impegno che emerge in termini così espliciti e precisi non può che essere accolto con soddisfazione dal Consiglio che in una tra le più interessanti e significative consultazioni effettuate tramite l'VIII Commissione permanente in Biella, con i Comuni del Consorzio Biellese, ha colto direttamente il consenso unanime che accompagna l'iniziativa di questa legge, non tanto come fine a sé, per ora limitato ad un pur apprezzato decentramento dei controlli, ma come punto base per un ulteriore e definitivo momento partecipativo, nel quadro di un decentramento responsabilmente operativo.

L'VIII Commissione nell'accompagnare con questa relazione il disegno di legge regionale n. 5 non manca di sottolineare a sua volta l'esigenza di approfondimento concettuale e di determinazione tecnica sulla natura dell'istituto del Circondario, struttura completamente diversa da quello esistito sino al 1926, quindi da « inventare »; e di quello che vi si può innestare del Comprensorio, come espressione totalmente nuova e ardita nell'ordinamento amministrativo italiano.

Sarà l'incontro delle volontà politiche a fissarne i lineamenti, ora appena segnati nella mente di ciascuno, in norme legislative. Ciò si

auspica avvenga, senza impazienza irragionevole, ma anche senza remore dilatorie che toglierebbero credito alla realtà politica Regionale.

Le attese sono tali che ogni sforzo per soddisfarle al più presto sarà senza dubbio meritorio.

Le formalità procedurali richieste sono state osservate ed adempiute, nel senso che la Provincia di Vercelli ed i Comuni compresi nel costituendo Circondario hanno espresso nella forma di legge il proprio unanime parere favorevole alla istituzione del Circondario così come proposto nel disegno di legge n. 5.

Il testo è formulato in modo preciso. L'art. 1 richiama la normativa di legge dalla quale deriva la potestà propria del Consiglio Regionale a legiferare in materia, che ad avviso della Commissione è indubbia.

Tale opinione trova conforto nel chiaro dettato dell'art. 129 della Costituzione, e in tal senso si esprime la più quotata dottrina (Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, volume II).

L'art. 2 elenca i Comuni che fanno parte del Circondario, seguendo il criterio fissato dall'art. 70 dello Statuto circa la coincidenza con l'area ecologica, che è nel caso perfetto.

L'art. 3 determina che capoluogo del Circondario è Biella; ciò risponde ad un complesso di criteri di intuitiva evidenza che non richiedono particolare illustrazione.

L'art. 4 prevede infine l'emanazione dei provvedimenti legislativi conseguenziali all'istituzione del Circondario, per determinare specificatamente le funzioni amministrative da decentrare.

In quella sede sarà possibile approfondire l'argomento, tanto in relazione alla prevista delega amministrativa, che al decentramento regionale, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 70 dello Statuto.

Si ritiene opportuno precisare che le funzioni amministrative da decentrare si riferiscono ai « Comuni del Circondario ». Si propone pertanto l'inserimento dell'espressione « dei Comuni » alla penultima linea dell'articolo 4.

Si propone inoltre l'articolo aggiuntivo 5 nella seguente formulazione, la quale tiene conto che l'art. 69 dello Statuto prevede anche il controllo sugli atti degli altri Enti locali: «ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni, previsto dall'art. 56 legge 10-2-1953 n. 62, dall'articolo 69 dello Statuto e dagli articolo 1 e 2 di questa legge, si provvede con gli stanziamenti disponibili all'art. 0 del bilancio ».

La Commissione fa proprio il voto espresso in sede di consultazione dagli oltre 70 Sindaci partecipanti, e cioè che si affrettino al massimo i tempi per rendere attuabile già per il 1972 il controllo degli atti amministrativi nella sede del capoluogo del Circondario, snellendo il servizio ed avviando un discorso più agile, ed in certo senso anche nuovo, in merito

al modo di esercizio ed alla essenza dei controlli stessi, ovviando a lamentati inconvenienti remoranti.

Per modo che i controlli siano conformi alla volontà espressa dai Comuni consultati, consistente non tanto nel mutamento di un interlocutore nei rapporti quali erano stabiliti sino a ieri tra enti locali e stato, e sono ora tra enti locali e regioni, ma tali da portare gradualmente al sostanziale e radicale rinnovamento del sistema. E ciò tenendosi conto della fondamentale esigenza del totale rispetto dell'autonomia pienamente responsabilizzata degli amministratori locali, considerando l'ente locale quale soggetto attivo e rappresentativo della Comunità, nello spirito che emerge anche dalla mozione conclusiva della VI Assemblea dell'ANCI a Bordighera (novembre 1971); per cui i controlli sono da esercitarsi a sensi dell'art. 130 della Costituzione dall'organo regionale, in toto ed esclusivamente, nei termini delle norme generali da fissarsi secondo il criterio costituzionale che li limita in via normale alla verifica della legittimità, riducendo all'eccezionalità quello di merito, — che dovrebbe costituire in sostanza una forma collaborativa a servizio dell'ente locale — ridotta alla sola forma dell'invito al riesame, sì da arrivare nel tempo al raggiungimento di un pieno rigoroso autocontrollo che costituirà la soluzione ottimale.

Testo della legge

Articolo 1

È istituito, ai sensi degli artt. 129 *e* 130 *della Costituzione e dell'articolo* 70 *dello Statuto, nonché per gli effetti di cui all'articolo* 56 *della legge* 10 *febbraio* 1953, *n.* 62 *e dell'articolo* 69 *dello Statuto, il circondario di Biella, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Vercelli.*

Articolo 2

Fanno parte del circondario di Biella i seguenti Comuni:

Ailoche, Andorno, Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia, Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorsano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone-Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana, Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca-Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero,

Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Articolo 3

Capoluogo del circondario, è Biella.

Articolo 4

Con ulteriori provvedimenti legislativi la Regione determinerà le funzioni amministrative da decentrare nell'ambito dei Comuni del Circondario di Biella ed i relativi mezzi di copertura finanziaria.

Articolo 5

Ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti dei Comuni previsto dall'art. 56 *legge* 10-2-1953, *n.* 62, *dall'art.* 69 *dello Statuto e dagli artt.* 1 *e* 2 *di questa legge, si provvede con gli stanziamenti disponibili all'art. ... del bilancio.*

PUBBLICATI I DECRETI DELEGATI PER LE COMPETENZE ALLE REGIONI

I decreti delegati concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Degli schemi di decreti delegati uno, concernente originariamente « Fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato », è stato sdoppiato in due distinti decreti; nove hanno mantenuto la loro sfera d'intervento.

Di ciascun decreto pubblicato riportiamo qui le funzioni trasferite e quelle delegate alle Regioni, l'entità delle riduzioni e delle soppressioni apportate allo stato di previsione dei singoli Ministeri e il personale da trasferire.

Per l'anno 1972, le riduzioni e le soppressioni dello stato di previsione dei vari Ministeri, indicate in ciascun decreto, saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare complessivo. Inoltre, sempre per l'anno 1972, per le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario si provvederà con un ulteriore stanziamento a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro calcolato in percentuali variabili dal 10 al 20 % sui 9/12 suddetti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 1 (Supplemento ord. alla G.U. n. 12 del 15-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative:

a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;

b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;

c) alla determinazione delle sedi municipali;

d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;

e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;

f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati;

g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;

h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali ».

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolta dagli enti locali.

L'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dell'interno in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale è di L. 1.071.900.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale dello Stato di n. 15 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 2 (Supplemento ord. alla G.U. n. 12 del 15-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, an-

corché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;

e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento;

f) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;

g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta.

In ordine alla funzioni amministrative indicate alla lettere *b*), *c*) e *d*) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali ».

L'art. 2:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;

b) l'incremento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell'artigianato;

c) l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato;

d) la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle società cooperative dettata da norme statali;

e) gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per l'artigianato);

f) l'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche sull'attività dell'artigianato;

g) la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico dell'artigianato ».

Il trasferimento riguarda anche le funzioni amministrative statali in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui agli artt. 1 e 2, comprese le attribuzioni per la nomina dei componenti i collegi dei revisori, resta al Ministro per il tesoro la designazione di uno dei componenti in relazione alla permanenza. negli enti di interessi finanziari dello Stato.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale l'ammontare complessivo delle soppressioni e della riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è di L. 1.603.100.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 19 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3 (Supplemento ord. alla G.U. n. 15 del 19-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici ».

L'art. 1 stabilisce:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:

a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;

b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;

d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;

f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma ».

Il trasferimento riguarda anche le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, e le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia indicata all'art. 1, compresa la nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

L'art. 7 stabilisce inoltre:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale ».

« Le sopraintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede ».

Residuano alla competenza statale ma vengono delegate alle Regioni a statuto ordinario le seguenti funzioni amministrative: la conservazione e riproduzione di codici, antichi manoscritti, ecc., e compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tale materiale; fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico ai proprietari o possessori degli oggetti indicati dalla legge 1-6-1939, n. 1089; fare osservare le disposizioni concernenti le alienazioni e permute di raccolte di importante interesse, e quelle concernenti le mostre; proporre al Ministero i restauri e gli espropri del materiale raro; esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione; proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro; operare ricognizioni del materiale privato; promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare su quelle popolari esistenti non appartenenti a enti locali; preparare i dati per la statistica generale.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare delle soppressioni e delle riduzioni complessive da apportare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è di L. 48.614.700.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 330 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 (Supplemento ord. alla G.U. n. 15 del 19-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici ».

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonché le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;

b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;

c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;

d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;

e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radium-terapia, nonché le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonché le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;

g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;

m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine al'indennità di avviamento e di rilievo;

n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;

o) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.

È trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.

Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria ».

Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda anche le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dallo Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli, compresa la nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero per il tesoro di un componente degli stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

La delega alle Regioni di funzioni amministrative di competenza statale riguarda in particolare: la profilassi delle malattie infettive e diffusive, le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei porti, aeroporti e posti di confine; l'assistenza sanitaria agli invalidi civili e ai soggetti di cui alla legge 30-3-1971 n. 118; l'imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi quando ne sussistano le condizioni; i servizi di vigilanza igienica e profilassi negli enti locali e loro consorzi; i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, veterinari addetti alla vigilanza ispezione e polizia veterinaria, veterinari comunali capo e direttori di pubblico macello; le tariffe delle prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province e da parte degli ufficiali sanitari e veterinari comunali; la detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e sostanze pericolose; l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri; la vigilanza sulle coltivazioni tessili e del riso; il controllo sul commercio e la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive e sulla radioattività ambientale; le autorizzazioni sanitarie e i controlli sugli stabilimenti termali; la raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano; la vigilanza sui servizi di igiene scolastica; la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse; la vigilanza sulla molluschicoltura; l'autorizzazione al commercio e alla detenzione di additivi chimici e coloranti per sostanze alimentari e fitofarmaci; la profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza sanitaria sulle carni e alimenti di origine animale; la vigilanza su mangimi, integrativi e additivi; la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione su animali; i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale; le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle commissioni provinciali per i servizi di trasfusione ed ai consorzi provinciali antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare complessivo delle soppressioni e delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero della sanità è di Lire 44.998.000.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 2.158 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 5 (Supplemento ord. alla G.U. n. 19 del 22-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici.

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

Sono da considerare di interesse della regione nel cui ambito territoriale si svolgono ed anche se tocchino od attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgervi attività di natura economica relative al movimento dei viaggiatori o delle merci:

a) i pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo;

b) le linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575 ».

Possono essere trasferite alla Regione le linee ferroviarie in concessione, in gestione commissariale governativa e quelle gestite dall'Azienda autonoma FF.SS. che non sono più utili alla integrazione della rete primaria nazionale.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente art. 1, riguardano, tra l'altro:

a) la concessione all'impianto ed all'esercizio;

b) l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane;

c) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

d) la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

e) le autostazioni dei servizi di linea.

Il trasferimento riguarda anche le funzioni esercitate dallo Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie che si svolge nell'ambito territoriale di una Regione.

Sono trasferite le funzioni in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra l'altro:

la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;

l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi;

l'esercizio di pubblici servizi di linea;
la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;
il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci.

Le funzioni esercitate dallo Stato in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui agli artt. 1, 4 e 5 sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, comprese le funzioni di vigilanza e tutela, nonché quelle in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione di un componente degli stessi da parte del Ministro per il tesoro in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Residuano alla competenza dello Stato ma vengono delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni relative alle seguenti materie: nel settore dei trasporti ferroviari in concessione, le funzioni amministrative svolte dallo Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione; nel settore del personale delle aziende concessionarie, la vigilanza sul trattamento del personale dipendente; nel settore della navigazione interna, il rilascio delle concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o altri beni delle zone portuali fluviali e lagunari, la determinazione delle zone di navigazione promiscua, l'iscrizione delle imprese autorizzate a costruire navi per la navigazione interna in apposito elenco, la tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti col rilascio delle relative licenze, la rimozione di materiali sommersi in acque interne pericolosi alla navigazione.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare complessivo delle soppressioni e delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e del Ministero del tesoro è di L. 31.203.400.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 662 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 6 (Supplemento ord. alla G.U. n. 19 del 22-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti:

a) la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;

b) la organizzazione di manifestazioni turistiche;

c) gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori;

d) gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo;

e) il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico.

Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;

f) le agenzie di viaggio. Resta riservato allo Stato il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere;

g) la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli);

h) il vincolo alberghiero;

i) le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti;

l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

Spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato ».

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare complessivo delle soppressioni e delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro è di L. 9.196.400.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 55 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 7 (G.U. n. 24 del 27-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali;

c) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte;

d) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

Il trasferimento riguarda anche le funzioni amministrative statali in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1, comprese quelle in ordine alla nomina dei collegi dei revisori un componente dei quali resta comunque alla designazione del Ministro per il tesoro in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è di L. 20.000.000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8 (Supplemento ord. alla G.U. n. 26 del 29-1-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici ».

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150 relativamente all'obbligo medesimo;

d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni);

g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;

i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;

l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;

n) il parere sulla demolizione di costituzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 1150;

o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

L'art. 2:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:

a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione;

c) i lavori pubblici concernenti:

1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle provincie e di altri enti locali;

2) le opere di edilizia scolastica;

3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altri);

4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;

6) le attrezzature fisse di mercati locali;

d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;

e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;

f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;

i) la costruzione di linee metropolitane;

l) le attrezzature sportive di interesse regionale;

m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;

n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865 ».

Sono trasferite altresì alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Sono trasferite anche le funzioni amministrative statali, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ad enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie indicate nel decreto, comprese le attribuzioni per la nomina dei componenti i collegi dei revisori, resta al Ministro per il tesoro la designazione di uno dei componenti in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato negli enti.

Alle Regioni vengono poi trasferiti dal Ministero dei LL.PP. gli uffici del genio civile a competenza generale, comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico; e vengono trasferiti i provveditorati regionali alle opere pubbliche, comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.

Rimangono di competenza statale, ma vengono delegate alle Regioni a statuto ordinario, funzioni già esercitate dagli uffici del genio civile e dai

provveditorati regionali alle opere pubbliche suddetti: le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dai territori colpiti da calamità naturali particolarmente gravi; i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27-10-1951, n. 1402 ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi delle disposizioni legislative in materia; le competenze del Ministero dei LL.PP. in ordine ai cantieri scuola; le piccole derivazioni di acque pubbliche; i mutui relativi ad opere pubbliche contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare delle soppressioni e delle riduzioni complessive da apportare allo stato di previsione del Ministero dei LL.PP., del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del tesoro è di L. 137.220.400.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 13.000 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, (Supplemento ord. alla G.U. n. 30 del 2-2-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;

b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni;

c) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati

dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;

g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;

i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ».

Gli organi della regione sostituiscono gli organi centrali e periferici dello Stato in tutti i casi in cui le disposizioni nella materia di cui all'art. 1 facciano riferimento, circa le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o uffici centrali o periferici dello Stato.

L'ammontare complessivo delle riduzioni e soppressioni da apportare allo stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale è di L. 38.356.700.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale dello Stato di n. 225 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 (Supplemento ord. alla G.U. n. 41 del 14-2-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale ».

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge

29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

Le attività di cui alla presente lettera *e*) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinameno ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero.

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.

Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 ».

Passano alle Regioni i compiti attualmente svolti dall'Istituto naz. per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'Industria (INAPLI), dall'Ente naz. per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto naz. per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigìano (INIASA) in ordine alle funzioni di cui all'articolo 1.

Il trasferimento concerne anche le attribuzioni degli organi statali nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio di ciascuna regione:

a) nomina del consiglio di amministrazione nel rispetto della composi-

zione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, sostituendosi i membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali;

b) approvazione dei piani annuali di attività, di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 dei decreti presidenziali istitutivi, che non comportino maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato nell'anno precedente;

c) programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato, con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità;

d) proposta di ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche.

Le regioni possono avvalersi, per l'attività di loro competenza, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, provvedendo all'occorrente finanziamento.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione nella materia dell'istruzione artigiana e professionale.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è di Lire 22.538.400.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 229 unità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11 (Supplemento ord. alla G.U. n. 46 del 19-2-1972)

« Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici ».

L'art. 1 stabilisce:

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l'impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;

h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, l'approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;

l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4 lettera *i*);

n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico ».

Sono trasferibili alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie indicate dall'articolo 1, comprese le attribuzioni per la nomina dei componenti i collegi dei revisori; resta al Ministro per il tesoro la designazione di uno dei componenti dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) Ispettorati agrari compartimentali;

b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;

c) Ispettorati regionali delle foreste;

d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Permangono di competenza statale, ma vengono delegate alle Regioni a statuto ordinario, le seguenti funzioni amministrative: la formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e foreste in applicazione ai regolamenti della CEE relativi alle strutture agricole e la attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, salvi i rapporti finanziari con la CEE; la vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sull'attuazione dei controlli funzionali; gli adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, per quanto riguarda le proposte di delimitazione territoriale e la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge n. 364 del 1970.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale, l'ammontare delle soppressioni e delle riduzioni complessive da apportare allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro è di Lire 95.156.000.000.

Viene trasferito alle Regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale di n. 11.650 unità.

Una nuova utilissima pubblicazione
edita da « Il montanaro s.r.l. » per conto dell'UNCEM:

LA COMUNITÀ MONTANA

pp. 80 lire 800

SOMMARIO

- Presentazione del Presidente dell'UNCEM, on. dr. Enrico Ghio
- *Giuseppe Piazzoni*: La nuova politica per la montagna e la funzione della Comunità Montana
- Legge 3-12-1971 n. 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna
- Altre norme legislative
- Dichiarazioni dei Relatori sen. prof. Giacomo Mazzoli e on. dr. Libero Della Briotta, del Ministro on. avv. Lorenzo Natali e del Sottosegretario sen. avv. Giovanni Venturi
- Ordini del giorno approvati alla Camera il 18 novembre 1971
- Ordini del giorno dell'UNCEM per la nuova legge della montagna
- La montagna italiana: dati statistici e suddivisione del territorio montano
- Studi preliminari per il piano zonale di sviluppo:
  - circolare del Ministero dell'Agricoltura e foreste
  - Istruzioni per la redazione dello studio preliminare al piano di sviluppo economico e sociale della zona in cui opera la Comunità Montana o Consiglio di Valle
  - esempio di studio preliminare
- Comunità montane e Consigli di valle costituiti al 15-12-1971
- Bibliografia sulle Comunità montane

Per ordinazioni
servirsi del c.c. postale n. 1/58086
intestato « Il montanaro », Roma, viale Castro Pretorio 116.

LA PRIMA LEGGE REGIONALE PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

La Regione Toscana ha approvato il 23 dicembre scorso la legge regionale concernente « Norme per il funzionamento del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo ». La legge è stata rinviata dalla presidenza del consiglio dei ministri che l'ha ritenuta non legittima, in particolare per quanto prescritto dall'articolo 1.

La legge può dividersi in tre gruppi di articoli: il primo riguarda il funzionamento interno del comitato regionale e delle sezioni decentrate, le funzioni dei membri effettivi e supplenti, i modi di votazione del presidente e le funzioni di questo, le modalità di voto e di deliberazione; il secondo gruppo investe il problema del coordinamento tra il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo; l'ultimo gruppo, infine, si riferisce ai contenuti del controllo — di merito e di legittimità —, dei visti, delle autorizzazioni, dei pareri tecnici del controllo sostitutivo, del controllo sugli organi.

In particolare la legge della Regione Toscana prevede (art. 1) che il controllo debba svolgersi anche sugli atti deliberati nell'esercizio di funzioni delegate; stabilisce che (art. 6) il comitato regionale e le sezioni decentrate si riuniscano — secondo un proprio calendario — almeno due volte a settimana e che (art. 7), possono, su richiesta di uno o più componenti del collegio, essere ascoltati i funzionari che hanno istruito gli atti. Gli articoli 10 ed 11 prescrivono, tra l'altro, che deve essere esercitato il controllo sugli atti dei consigli di valle e delle comunità montane: detto controllo è affidato al comitato regionale quando della comunità faccia parte l'ex provincia, mentre spetta alle sezioni decentrate negli altri casi: quando il consiglio di valle o la comunità montana siano interprovinciali, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consiglio o della comunità. L'art. 13 indica che

gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi, con un elenco descrittivo, al comitato o alla sezione competente; le deliberazioni immediatamente eseguibili (quando vi sia il voto espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante) e quelle d'urgenza assunte con i poteri di un altro organo (che devono comunque essere sottoposte a ratifica dell'organo competente nella sua prima seduta dopo l'adozione del provvedimento) devono essere trasmesse al comitato o alla sezione competente entro otto giorni dall'adozione, pena la decadenza; la decisione di annullamento o di richiesta di riesame va comunicata all'ente locale interessato entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.

Al controllo di legittimità sono soggetti (art. 14) tutti gli atti degli enti locali eccettuati quelli relativi all'esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge: l'annullamento può aversi soltanto per violazione di legge o per incompetenza e dev'essere pronunciato con provvedimento motivato entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Il controllo di merito (art. 15) è limitato agli atti concernenti: bilanci preventivi e loro variazioni; storni di fondi da una categoria a l'altra del bilancio; atti vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; accettazione di donazioni, eredità e legati; regolamenti degli enti soggetti a controllo; assunzione diretta di pubblici servizi; modifiche degli statuti degli enti soggetti a controllo; rette di degenza degli enti ospedalieri. Il controllo è esercitato entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, ma il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. L'organo di controllo (art. 17) può richiedere — per una sola volta — chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente locale interessato. Quando si tratti di deliberazioni (art. 18) che comportino spese a totale carico dell'ente locale, agli atti devono essere allegati i relativi pareri tecnici degli uffici competenti dello stesso ente. Passano all'organo regionale di controllo (art. 19) i poteri di controllo sostitutivo sugli enti locali, già attribuiti al Prefetto, alla GPA e ad altri organi periferici dello Stato.

L'attività del comitato regionale e delle sezioni decentrate viene coordinata (art. 20) attraverso assemblee plenarie — almeno due ogni anno — in cui sono esaminate le osservazioni avanzate dalle sezioni e dagli enti locali. I risultati di questa attività vengono inoltre esaminati dal consiglio regionale per mezzo di una apposita relazione svolta dal comitato regionale riferita al periodo 1 luglio-30 giugno. Il presidente del consiglio e della giunta regionale infine, possono promuovere (art. 22) riunioni congiunte del comitato e delle sezioni decentrate con le commissioni consiliari o con la giunta.

Come accennato, la legge regionale è stata rinviata dalla presidenza del consiglio dei ministri. È stato, tra l'altro, considerato non legittimo, perché contrastante con il 1° comma dell'art. 62 della legge n. 62 del 1953, il principio secondo cui anche gli atti adottati dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, debbono essere controllati non dalla Regione stessa — come prevedeva l'art. 1 della legge approvata dal consiglio regionale e come stabilisce lo stesso statuto della Regione Toscana — ma dalla commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale. Secondo la presidenza del consiglio dei ministri infatti,

verrebbero praticamente sottratti — con l'articolo 1 della legge — al controllo dello Stato una gran parte di atti amministrativi di competenza regionale, che la Regione stessa normalmente delegherebbe agli enti locali.

Comunicando il rinvio all'essemblea, il presidente Gabbuggiani ha definito inaccettabile tale principio. Il palese spirito antiregionalistico e accentratore dell'art. 62 della legge Scelba determinerebbe infatti una situazione di controllo ancor più pesante e vessatoria di quella attuale, dovendo gli atti degli enti locali essere sottoposti non solo al controllo della Regione ma anche a quello dello Stato. D'altra parte la stessa presidenza del consiglio dei ministri, con la nota di rinvio, comunica che l'art. 62 della menzionata legge è in corso di contestazione presso la Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi prossimamente in merito. Per questa ragione — così suggerisce la presidenza del consiglio dei ministri — una norma come quella approvata dal consiglio regionale toscano potrà essere eventualmente reinserita con successiva legge regionale in caso di declaratoria di illegittimità da parte della Corte stessa.

"COMUNI D'ITALIA"

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Tecnica Amministrativa

Direttore: MANLIO MAGGIOLI

Casa Editrice MAGGIOLI

47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (FORLI')

I LAVORI DEL COMITATO ESECUTIVO ANCI

Il nuovo Comitato Esecutivo dell'ANCI, eletto dal Consiglio Nazionale al termine della VI Assemblea generale tenutasi a Bordighera, ha iniziato i suoi lavori il giorno 1 dicembre. Sulla base della relazione del Presidente, avv. Guglielmo Boazzelli, il Comitato si è soffermato su quanto emerso a Bordighera fissando le linee dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere nei prossimi mesi.

In particolare l'Esecutivo ha ribadito che l'obiettivo immediato della azione dell'ANCI deve essere l'elaborazione e la presentazione al Parlamento del testo della nuova legge sulle autonomie locali, per il quale ha confermato la validità del lavoro preparatorio fin qui svolto dalla apposita Commissione di studio dell'Associazione e degli ulteriori contributi che la stessa dovrà seguitare a dare. In collegamento con i principi che dovranno ispirare il nuovo assetto dei Comuni, saranno visti gli altri problemi generali o settoriali, tra i quali quelli riguardanti i rapporti tra i Comuni stessi e le Regioni, i decreti delegati e le leggi quadro, le deleghe di funzioni amministrative delle Regioni agli Enti Locali, i controlli, le aree metropolitane, la finanza locale, l'assetto del territorio, i trasporti e l'edilizia scolastica ecc.

Per quanto concerne l'attività dell'Associazione, l'Esecutivo ha rilevato l'opportunità di dividere il Consiglio Nazionale in diverse commissioni e di istituire anche Commissioni speciali per le aree Metropolitane e per il Mezzogiorno e le zone depresse. Di particolare interesse per le indicazioni che potranno derivarne è stata la riunione, a Torino il 21 febbraio, dei Sindaci delle grandi città in cui l'obiettivo principale è stato quello di ottenere contributi di meditazione e di approfondimeno dei problemi da inquadrare nella fase di elaborazione della nuova legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

La riforma della finanza locale nel quadro della legge delega per la

riforma tributaria ed il problema relativo all'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei Conti; un incontro con i rappresentanti di tutte le Regioni per discutere i problemi dei rapporti tra Enti Locali e le Regioni stesse; la III Conferenza nazionale sui problemi del Mezzogiorno; una « Giornata delle Autonomie Locali » che sarà promossa in tutti i Comuni; incontri con le associazioni consorelle per dar vita ad un organismo di collegamento ANCI-UPI-Regioni; contatti con i Sindacati per approfondire i problemi interessanti i diritti sindacali dei dipendenti degli Enti Locali. Questi sono i temi messi in calendario dall'Esecutivo che qualificheranno l'attività dell'ANCI nei primi mesi del '72.

La successiva riunione del 15 dicembre del Comitato Esecutivo è stata dedicata alla preparazione dell'incontro con i Sindaci delle grandi città e alla discussione del tema dei rapporti tra Comuni e Regioni, con particolare riferimento ai decreti delegati ed alle leggi quadro, alla delega di funzioni amministrative agli Enti Locali, ai controlli (rapporti con il Parlamento ed il Governo in relazione alle diverse proposte di legge presentate sull'argomento) al carattere degli atti di programmazione delle Regioni e controlli relativi.

Sul tema dei decreti delegati l'Esecutivo ha approvato un documento redatto dal Sindaco di Roma in collaborazione con il Sindaco di Modena e con l'Assessore Peduzzi di Milano in merito ai problemi nascenti dal passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione; il documento fissa gli orientamenti dell'ANCI sugli indirizzi generali che dovranno essere osservati nell'attuare il trasferimento. Il Comitato Esecutivo ha poi deciso di approfondire l'esame dei decreti delegati approvati dal Consiglio dei Ministri affidando l'estensione di circostanziate relazioni su ciascuno di essi ad alcuni componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Consiglio nazionale è sato convocato a Roma per il primo marzo per l'esame di quest'ultimo argomento.

C.I.S.P.E.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEI SERVIZI PUBBLICI
DEGLI ENTI LOCALI

Pubblicazioni di recente edizione:

— *L'IMPIEGO DEI CALCOLATORI NEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI*

Atti del Convegno Nazionale di Studio svoltosi a Sirmione dal 22 al 24 marzo 1971.
La pubblicazione, di 944 pagine, consta di 14 fascicoli dal seguente contenuto: n. 1) Relazioni Generali - I lavori del Convegno e delle Commissioni; n. 2) Lettura, fatturazione, esazione e controllo esazioni; n. 3) Paghe e gestione del personale; n. 4) Gestione dei materiali e degli acquisti; n. 5) Contabilità: generale, patrimoniale, analitica e budgetaria; n. 6) Controllo vetture, officine e settore movimento; n. 7) Calcoli tecnici e scientifici; n. 8) Teleprocessing; n. 9) Esperienze di elaborazione in « service » e collegamenti interaziendali; n. 10) Selezione, qualificazione, addestramento del personale dei centri elettrocontabili; n. 11) I piccoli elaboratori elettronici; n. 12) Calcolatori di processo ed applicazione on line real time; n. 13) Inserimento del centro elaborazione dati nella organizzazione aziendale; n. 14) Problemi di origine generale.

L. 14.000

— *ANNUARIO 1972* delle Aziende speciali (municipalizzate, provincializzate e consortili), S.p.A. a prevalente partecipazione pubblica locale, Enti ed Aziende regionali, Consorzi, Servizi in economia, C.R.I.P.E.L. e Federazioni di categoria.

L. 5.000

— *GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO* nei Servizi pubblici degli Enti locali - di Gianni Frattini.

L. 3.000

L'IMPRESA PUBBLICA - Municipalizzazione

Rivista bimestrale con saggi, studi e note sull'economia, il diritto, l'organizzazione e la politica delle imprese pubbliche con particolare riguardo a quelle degli Enti locali.

Abbonamento ordinario L. 6.000

Versamenti sul c/c postale n. 1/30242 intestato alla CISPEL

Piazza Cola di Rienzo, 80 - 00192 Roma - TF 06/31.44.44

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva dell'UNCEM si è riunita a Roma il 25 febbraio sotto la presidenza dell'on. Ghio, presenti i vice presidenti sen. Valsecchi, avv. Leonardi e avv. Benedetti, il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Segnana ed i consiglieri comm. Jelmini, avv. Tarquinii, cav. Sonego e dottor Rizzi.

Il Presidente — rivolto un cordiale augurio al sen. Valsecchi nominato Ministro della Sanità — ha relazionato sulla intensa attività svolta dall'UNCEM in quest'ultimo periodo, sia a livello nazionale che a livello regionale, per la divulgazione della nuova legge per la montagna e la sua sollecita applicazione in tutto il territorio nazionale. Ha ringraziato il Segretario generale Piazzoni per la intensa opera svolta e per la collaborazione offerta alle Delegazioni regionali.

Il senatore Segnana ha quindi illustrato alla Giunta il lavoro compiuto dalla Commissione speciale tecnico-legislativa per la elaborazione di materiale e documentazione da trasmettere alle Regioni per l'attuazione della legge della montagna. Il lavoro della Commissione è stato condensato in tre documenti: una relazione del sig. Danilo Longhi sulla suddivisione zonale nelle regioni dell'arco alpino, una relazione del prof. Umberto Bagnaresi per la suddivisione zonale nelle regioni dell'Appennino e il testo di una bozza di legge regionale per la suddivisione del territorio montano e la costituzione delle Comunità montane.

La Giunta ha esaminato ed approvato, dopo ampio dibattito, i documenti che saranno ora trasmessi tramite le Delegazioni regionali alle Giunte regionali.

I primi due documenti sono pubblicati su questo numero della rivista, mentre sul prossimo numero pubblicheremo il testo della bozza di legge regionale e la relazione accompagnatoria.

La Giunta esecutiva ha avuto notizia che in talune Delegazioni Regionali da parte dei consiglieri del PCI sono state sollevate obbiezioni alla presenza negli organi esecutivi delle Delegazioni di rappresentanti di Enti montani, in relazione al fatto che la nuova legge della montagna prevede che le Comunità montane siano composte dai soli comuni. La Giunta ha rilevato che la costituzione delle Delegazioni regionali è stabilita dallo statuto approvato al congresso nazionale del dicembre 1970 e pertanto tutti gli Enti associati (dai Comuni alle Provincie, ai Consorzi BIM e di Bonifica montana, alle Camere di Commercio, alle Comunità montane) hanno pieno titolo per partecipare agli organi dell'UNCEM, a tutti i livelli, per libera elezione.

È necessario distinguere la funzione propria delle Comunità montane, regolate dalla nuova legge, dalla funzione di studio, organizzativa e di rappresentanza dell'UNCEM la quale segue l'attuazione non solo della legge della montagna ma di tutti gli altri provvedimenti interessanti l'economia montana e gli enti locali.

La Giunta, pertanto, mentre si riserva di presentare al prossimo Consiglio nazionale il regolamento delle varie « sezioni » in cui si articola l'attività dell'UNCEM, costituendo la « Sezione comuni » che opererà in collaborazione con l'ANCI, richiama tutti gli Enti associati al pieno rispetto delle norme statutarie.

La Giunta, infine, ha approvato il consuntivo 1971 e il preventivo 1972 confermando le quote associative in atto con le maggiorazioni deliberate dalle assemblee regionali.

RIUNITI A MILANO E ROMA I PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

I Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Delegazioni regionali dell'UNCEM si sono riuniti per l'esame della nuova legge della montagna e delle iniziative da promuovere per favorirne la sollecita applicazione.

A Milano il 15 gennaio, presso la sede della Giunta regionale lombarda, si sono riunite le presidenze delle Delegazioni del nord, mentre a Roma il 27 gennaio, presso la sede dell'UNCEM, si sono riunite le presidenze di tutte le altre regioni.

Alla riunione milanese erano presenti: il vice presidente geom. Bignami e il segretario geom. Martinengo per il Piemonte, il presidente comm. Ferralasco, il vice presidente cav. Grasso e il segretario cav. Avvenente per la Liguria, il segretario cav. Busi per la Lombardia, il presidente Simonetti e il segretario dr. Pavanelli per Trento, il presidente Unterpertingher, il consigliere nazionale Gruber e il segretario Veillait per Bolzano, il segretario della Delegazione per la Valle d'Aosta, il segretario Longhi per il Veneto, il presidente avv. Beorchia per il Friuli Venezia Giulia e il segretario dr. Romualdi per l'Emilia-Romagna.

L'assessore regionale dr. Giuliani ha salutato cordialmente gli esponenti dell'UNCEM ringraziando l'Unione per la collaborazione offerta alle regioni. Ha comunicato che nella Giunta regionale è stato costituito un comitato assessorile per la montagna con la partecipazione di vari assessori interessati all'economia e allo sviluppo della montagna. Il gruppo assessorile, d'intesa con la commissione consiliare per l'agricoltura, ha promosso alcuni incontri con sindaci, presidenti di Comunità montane e di altri enti locali, sindacati ed organizzazioni di categoria

per l'esame della nuova legge e promuoverà incontri zonali con i comuni, d'intesa con l'UNCEM, per l'esame delle proposte di suddivisione zonale.

Il Presidente dell'UNCEM on. Ghio ha richiamato le tappe fondamentali della nuova legge per la montagna esortando tutte le Delegazioni ad operare in stretta collaborazione con la sede nazionale e con le Regioni per l'applicazione della legge.

Il Segretario generale ha quindi illustrato le varie iniziative deliberate dalla Giunta il 2 dicembre, e ha dato notizia dei contatti avuti con le Delegazioni e con le autorità regionali per la divulgazione del testo legislativo e per la sua applicazione.

Nella discussione sono intervenuti Bignami, Martinengo, Ferralasco, Romualdi, Grasso, Longhi, Beorchia, Veillait, Simonetti, Gruber, il prof. Bagnaresi e il vice presidente geom. Piazzi, esponendo la situazione delle singole regioni ed indicando il programma di lavoro elaborato.

A conclusione della riunione le Delegazioni sono state invitate a designare un esperto per partecipare ai lavori del comitato di studio della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM per la elaborazione di bozze di leggi regionali per attuare la legge nazionale.

* * *

Presso la sede dell'UNCEM a Roma si è svolta il 27 gennaio la riunione dei Presidenti delle delegazioni regionali del centro sud sotto la presidenza del Presidente, on. Ghio, con la partecipazione del Presidente la Commissione tecnico-legislativa, Sen. Segnana.

Hanno preso parte alla riunione: per la Toscana, il Presidente comm. Moretti, il Vice presidente Nucci e il Segretario Malfatti; per le Marche il Presidente on. dr. Castellucci e il Segretario rag. Pensieri; per l'Umbria il Presidente Mensurati e il Segretario dr. Clementi; per il Lazio il Presidente prof. Antonini e il Vicepresidente Mascarucci; per gli Abruzzi il Presidente dr. De Rubeis, il Vice presidente Di Pietro e il Segretario dott. Gianmaria; per il Molise il Vice presidente Cascinari; per la Campania il Presidente Moffa e il Vice Presidente prof. Panico; per la Puglia il Segretario avv. Centola; per la Basilicata il Presidente dr. Bellino, il Vice presidente dr. Lombardi e il Consigliere naz. Sorrentino; per la Sicilia il Consigliere naz. Luca Puglia; per la Sardegna il Presidente prof. Camba, il Vice presidente ins. Atza, il Consigliere naz. prof. Cucca.

Il Presidente on. Ghio ha richiamato l'importante funzione che le delegazioni regionali devono assolvere per l'attuazione della nuova legge della montagna, collaborando con le Regioni e qual tramite tra i Comuni ed Enti montani e la Regione stessa.

Ha ricordato l'impegno con il quale tutte le regioni stanno assolvendo i propri compiti e l'interesse dalle stesse dimostrato per la nuova legge per la montagna che è la prima legge che affida competenze proprie alle regioni.

Le indicazioni che la sede nazionale può offrire alle delegazioni regionali — frutto di studio e di preparazione della commissione tecnico-legislativa — debbono essere da queste adattate alla specifica situazione di ciascuna regione.

Il Segretario generale cav. uff. Piazzoni ha realizzato sugli incontri avuti con le Giunte regionali, e in particolare sulla riunione svoltasi nel Molise con gli assessori regionali del sud, per l'esame della nuova legge della montagna e dei primi adempimenti di competenze delle regioni.

Mentre le regioni del sud intendono promuovere un convegno interregionale dei comuni montani, la regione Toscana ha convocato per il 31 gennaio un incontro d'intesa con la Delegazione regionale dell'UNCEM. La regione dell'Umbria è la prima ad avere completato le consultazioni preliminari per la suddivisione zonale del territorio montano.

Infatti, la Delegazione regionale dell'UNCEM, per incarico della Regione, ha predisposto una proposta di suddivisione in otto zone dell'intero territorio regionale. Dopo che la proposta era stata esaminata da ciascun comune, si è svolto un convegno regionale dei comuni montani durante il quale sono stati esaminati le proposte per la suddivisione zonale ed è stata richiesta la costituzione di una nona zona. Il consiglio della delegazione regionale formulerà ora le proposte conclusive alla Regione.

L'orientamento espresso dall'UNCEM perché le regioni approvino al più presto una legge per la delimitazione delle zone e per dettare le norme per la costituzione delle comunità montane è praticamente acquisito da quasi tutte le regioni e su questo tema il Comitato di studio presieduto dal sen. Segnana sta formulando un'apposita documentazione e una bozza di testo legislativo.

Concludendo, il Segretario generale ha ricordato che, per effetto dell'art. 13 della legge della montagna, nelle regioni del Mezzogiorno potrà essere utilizzato immediatamente il fondo di 600 miliardi previsto per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili da utilizzarsi anche per gli interventi nei comuni particolarmente depressi.

Il sen. Segnana ha svolto alcune interessanti considerazioni in ordine alla suddivisione zonale del territorio montano illustrando taluni aspetti delle norme legislative ed ha assicurato la piena disponibilità e collaborazione del Comitato di studio da lui presieduto.

La discussione è stata ampia e vi hanno partecipato tutti i presenti illustrando la situazione delle singole regioni e relazionando su iniziative

già avviate da parte di Delegazioni regionali, attraverso riunioni di sindaci e amministratori dei comuni montani e contatti con le Giunte regionali.

I rappresentanti delle Delegazioni regionali hanno concordato sulle linee di azione indicate dalla presidenza nazionale ritenendosi impegnati ad uno stretto collegamento con la sede centrale per l'ulteriore azione da svolgere.

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA MONTAGNA

PIEMONTE

La nuova legge per la montagna e le scadenze che ad essa sono connesse sono argomento della riunione che si è svolta, il 29 gennaio, a Palazzo Cisterna, organizzata dalla delegazione regionale dell'UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti montani). Vi hanno partecipato i 36 presidenti dei consigli di valle o comunità montane del Piemonte ed il consiglio della delegazione dell'UNCEM. I lavori sono stati avviati da un breve intervento del presidente della delegazione, avvocato Oberto, dopodiché il segretario del comitato interassessoriale della Regione, costituito proprio per l'allestimento dei dispositivi per il funzionamento della legge, geom. Martinengo, ha illustrato la legge, sottolineando in particolare le responsabilità che derivano dall'applicazione della stessa alle realtà locali montane. Egli ha poi esaminato la legge articolo per articolo ed ha anche chiarito il discorso sugli organi che saranno chiamati a dare attuazione alla stessa.

I lavori che sono stati presieduti dal vice presidente della delegazione regionale dell'UNCEM, geom. Bignami, sono proseguiti con un intervento dell'assessore regionale, geometra Chiabrando. Egli ha indicato le scadenze più importanti e cioè: 1) delimitazione delle zone omogenee; 2) criteri di massima per la stesura degli statuti. « *Ci sono tuttavia* — egli ha spiegato — *scadenze anche immediate alle quali è necessario fare fronte; e si tratta del problema dei finanziamenti che va chiarito, dell'acquisizione di terreni per pascoli e parchi, l'allestimento dei piani di sviluppo* ».

A tutte queste scadenze si dovrà ottemperare, tenendo conto che la legge per la montagna dà modo alle comunità montane di operare in modo nuovo nel quadro dell'assetto regionale. È necessaria altresì quella collaborazione

che, nella riunione di ieri, non è stata negata da nessuno degli intervenuti: il dottor Chiesa della Camera di commercio di Cuneo, il geom. Bertoglio dell'assessorato alla montagna della Provincia di Torino, il sen. Benedetti, il prof. Amedeo presidente del consiglio di valle dell'Alto Tanaro, il prof. Burla assessore della Provincia di Vercelli, il dott. Bermond presidente del consiglio dell'alta Val di Susa ed altri.

Le loro istanze e raccomandazioni sono state raccolte e sintetizzate in un ordine del giorno che è stato approvato al termine dei lavori. In esso si dà mandato agli organi della delegazione regionale dell'UNCEM di svolgere tutte quelle azioni che sono necessarie perché la legge venga resa rapidamente operante, di fare in modo che ci sia un'equa ripartizione dei fondi previsti dal CIPE per il finanziamento dei piani di sviluppo delle zone montane, di attuare ogni possibile azione atta, nelle more di attuazione delle previsioni di legge, ad evitare soluzioni di continuità nei finanziamenti alla montagna.

VENETO

Una nuova e più democratica collocazione delle popolazioni delle zone montane, con il superamento da parte di vecchi schemi d'azione: questa la prima ed immediata prospettiva che può dare la legge sulla montagna, recentemente approvata.

Questa, in sintesi, la premessa sostanziale emersa nella volontà dei componenti il consiglio della delegazione veneta dell'UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti montani), riunitisi il 29 gennaio ad Agordo sotto la presidenza del dottor Franceschetti, presenti l'on. Colleselli e il cav. Vigne, membro del Consiglio nazionale.

Dopo il saluto porto dal sindaco di Agordo e presidente del Consiglio di vallata del Bim, cav. Curti, e quello dell'on. Colleselli, quale presidente della Comunità montana agordina, Franceschetti ha brevemente introdotto l'argomento principale: la presentazione della legge sulla montagna, unitamente alla relazione sull'attività svolta dalla Delegazione veneta.

Egli ha messo in risalto l'impegno profuso nello stilare tale relazione, base del futuro sviluppo montano, che è stata additata ad esempio dall'UNCEM e che inquadra le principali prospettive offerte dalla nuova legge.

Per la realizzazione di queste ultime, è evidente, secondo Franceschetti, il bisogno di operare unitariamente e concretamente per mettere la Regione così opportunamente stimolata, maggiormente in grado di assolvere gli impegni nei confronti della montagna. In tale modo — ha concluso Franceschetti — senza peccare di eccessivo ottimismo, il prossimo anno le nostre Comunità potrebbero già essere degli organi vivi e capaci di avviare a soluzione i problemi di sempre.

Si sono quindi succeduti vari interventi.

Belli, sindaco di Feltre: Ci si aspetta molto dalla Regione. La Giunta veneta dovrebbe approntare un programma di sviluppo dopo aver interpellato i responsabili delle zone maggiormente interessate.

Lancerini, vice sindaco di Arsiè: Per i programmi di fabbricazione, le limitazioni imposte dalla legge non possono essere le stesse per la pianura e per la montagna.

Cagnati, sindaco di Canale d'Agordo: D'accordo sull'impostazione del presidente: questo è un momento importante.

Colleselli: La legge sulla montagna va considerata buona e impegna la Regione ad operare con sollecitudine. È lo strumento principale del quale l'UNCEM deve servirsi continuamente per sollecitare gli interventi. Necessità di definire zone omogenee e di approntare piani di studio zonali, nell'ambito dei quali deve emergere la realtà delle singole comunità. Nuovo criterio nella ripartizione dei conti: non più in base alla popolazione ma secondo un'analisi-sintesi delle esigenze effettive. Legge costituzionale e non di intervento, questa: auspicabile quindi che con un armonico approntamento dei piani zonali si possa già nel 1972 avere gli elementi base per dare il via ad un lavoro concreto.

Boni, sindaco di Perarolo: Sono richiesti criteri più responsabili per la difesa idrogeologica paesaggistica del suolo.

Sonego, presidente privinciale di Belluno del Bim: Occorre una perimetrazione e definizione delle zone montane.

Stella di Asiago: La Regione deve considerare le zone montane anche come zone realmente depresse.

Paoli di Recoaro Terme: Bisogna salvare la montagna anche con i parchi dolomitici.

Nella replica, il presidente Franceschetti ha affermato che la Regione è aperta ai problemi della montagna e che si aspetta da essa una vasta collaborazione. L'UNCEM si farà portavoce dei problemi dell'urbanistica.

BASILICATA

Organizzato dalla delegazione regionale UNCEM, si è svolto a Melfi (Potenza) un convegno di sindaci delle zone del Vulture e del Marmo-Caruso per un primo contatto inteso a concordare le zone omogenee nelle quali, in applicazione della nuova legge per la montagna, verranno istituite le Comunità montane.

Alla riunione, presieduta dal Sindaco di Melfi on. Lospinoso Severini, erano presenti consiglieri regionali e provinciali e i Sindaci dei comuni interessati. Ha introdotto i lavori il consigliere nazionale dell'UNCEM geom. Sorrentino il quale dopo aver affermato la necessità che siano seguiti criteri di unità territoriale economica e sociale nella scelta delle zone omogenee, ha

detto che si è in attesa che la Regione emani apposite leggi per la delimitazione delle zone — indicando i comuni chiamati a costituire la Comunità —, e per la elaborazione delle norme cui le Comunità montane dovranno attenersi nella formazione degli statuti e nei rapporti con altri enti operanti nel territorio.

Gli oratori intervenuti successivamente hanno a loro volta sottolineato l'urgenza di arrivare alla costituzione di nuove Comunità montane. Su questo punto l'assessore all'agricoltura Coviello ha assicurato che è intenzione dell'esecutivo accelerare i tempi di realizzazione del programma per la piena applicazione della legge per la montagna, ha poi illustrato un suo studio dettagliato di suddivisione di zone omogenee ed ha concluso annunciando il Convegno, che si terrà a Potenza, di tutti gli assessori regionali e provinciali all'agricoltura del Centro-Sud.

LIGURIA

Si è tenuta il 5 febbraio presso la sede della delegazione regionale ligure dell'UNCEM una riunione dei sindaci dei Comuni compresi nelle zone montane della provincia di Genova per l'esame del contenuto della nuova legge sulla montagna e la sua applicazione. La riunione, presieduta dall'on. Ghio, presidente nazionale dell'UNCEM, è stata aperta dal comm. Ferralasco, presidente della locale delegazione regionale il quale, dopo aver portato il saluto ai presenti, ha accennato a quanto la delegazione stessa ha fatto, in questi ultimi tempi, per informare i Comuni dell'iter di questa tanto attesa ed importante legge. Al tavolo della presidenza, oltre all'onorevole Ghio e al comm. Ferralasco, hanno preso posto il geom. Meoli, presidente dell'Amministrazione provinciale e il comm. Casassa, consigliere regionale nonché membro della Giunta esecutiva dell'UNCEM ligure che tiene i contatti, unitamente al presidente e al vicepresidente, con i Comuni della provincia.

Il presidente Ghio ha tracciato un'efficace sintesi dei problemi della montagna e ha sottolineato l'impegno dell'Unione sulla impostazione e per la definitiva approvazione della legge.

Ha preso quindi la parola il segretario generale dell'UNCEM, cav. uff. Giuseppe Piazzoni, che ha svolto la sua relazione sul contenuto della nuova legge sulla montagna soffermandosi, particolarmente, sulla redazione dei piani di sviluppo zonali previsti dalla legge stessa. All'ampia ed esauriente illustrazione degli articoli riguardanti la costituzione delle comunità montane, previste dall'articolo 4 della legge n. 1102, del 3-12-1971, pubblicata sulla G.U. n. 324 del 23-12-1971, si sono succeduti vari interventi di sindaci che hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti specialmente sulla suddivisione del territorio provinciale in zone omogenee.

Con l'intervento del presidente dell'Amministrazione provinciale e i chiarimenti dati dal segretario generale dell'UNCEM, ha chiuso la riunione

il presidente della delegazione regionale dell'UNCEM, comm. Ferralasco. Alla riunione hanno partecipato pure i consiglieri provinciali dei collegi comprendenti i Comuni montani ed alcuni segretari comunali.

* * *

A Savona, nella sede della Camera di Commercio, si è svolto il 6 febbraio il Convegno organizzato dalla Delegazione regionale UNCEM al fine di esaminare attentamente le possibilità d'intervento nella provincia di Savona in base alla nuova legge per lo sviluppo della montagna. Hanno presieduto i lavori il presidente della Delegazione regionale, Ferralasco, il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni e il presidente della Giunta dell'Alta Valle del Bormida, Cigliuti, mentre la relazione introduttiva è stata svolta dal dr. Ugo, membro della Giunta camerale. Numerosi gli interventi al dibattito: di particolare interesse quelli del presidente della Comunità Erro, Olbia, Terio ed Arzocco, Renato Becco, e del consigliere dell'Alta Valle Bormida, Francesco Cesarini, in rappresentanza del Sindaco di Cengio.

L'ing. Becco ha chiesto chiarimenti circa la futura attività promozionale dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettorato dipartimentale delle Foreste, anche ai fini di un appoggio della Regione alla soluzione dei problemi locali (come noto questi due Enti periferici dello Stato passeranno alle dipendenze della Regione), mentre il dr. Cesarini ha invece sviluppato la tematica relativa al piano di sviluppo zonale e al piano regolatore intercomunale, sottoponendo al Segretario generale dell'UNCEM una serie di quesiti circa i finanziamenti e l'opera di coordinamento fra i due piani.

In chiusura dei lavori il Segretario generale dell'UNCEM ha assicurato la più completa collaborazione per chiarire tutti i dubbi che potranno sorgere in seguito all'applicazione della nuova legge, che rappresenta una tappa veramente importante per l'avvio a soluzione dei gravi problemi della montagna. Ha inoltre confermato la disponibilità dell'Unione anche per eventuali problemi di carattere territoriale, come ad esempio l'inserimento del Comune di Carcare e di altri Comuni nell'ambito delle Comunità montane operanti nella provincia di Savona.

* * *

Il Consiglio della Delegazione regionale ligure si è riunito a Genova presso la Camera di Commercio il 17 febbraio.

Ha presieduto la riunione, cui hanno preso parte anche il Segretario generale Piazzoni e il Consigliere regionale Casazza, il Presidente comm. Ferralasco, segretario il cav. Avvenente.

Il Consiglio ha preso atto di quanto ha fatto la Giunta attraverso riunioni provinciali e zonali di sindaci per accertare la possibile divisione zonale, da proporre poi alla Regione.

È stata quindi discussa l'applicazione della legge in sede regionale con particolare riguardo alla presenza di alcuni comuni in due zone

omogenee diverse, a causa della estensione del loro territorio, alla rappresentanza dei comuni nelle Comunità e agli statuti.

Il Consiglio, dando mandato alla Giunta di continuare le riunioni dei sindaci, si è riservato un esame complessivo delle proposte di suddivisione zonali.

ABRUZZI

La Giunta esecutiva della Delegazione regionale abruzzese dell'UNCEM si è riunita a L'Aquila il 4 febbraio sotto la presidenza del dr. De Rubeis, sindaco della città, segretario il dr. Gian Maria, presente il Segretario generale Piazzoni.

La Giunta, su relazione del Presidente e del Segretario generale, ha esaminato alcune proposte di suddivisione zonale del territorio montano per la costituzione delle Comunità montane, tenendo presenti le esistenti comunità.

La Giunta, dopo ampia discussione, ha formulato le proposte che saranno sottoposte all'esame dei sindaci dei comuni montani che saranno convocati in assemblee provinciali. Le proposte saranno poi presentate alla Regione.

L'assemblea provinciale dei sessanta comuni montani della provincia di Chieti è stata convocata per domenica 27 febbraio, presso l'Amministrazione provinciale.

Illustrerà la nuova legge della montagna il Segretario generale dell'UNCEM il quale presenterà la proposta di suddivisione zonale per la costituzione delle Comunità montane.

Successivamente è prevista una analoga assemblea per i comuni della provincia di Pescara.

Alle assemblee dei comuni ha assicurato la presenza l'Assessore regionale all'agricoltura e montagna dr. Ricciuti.

* * *

La Giunta esecutiva è stata poi ricevuta al Palazzo della Regione dall'Assessore dr. Ricciuti e dal Presidente della Commissione consiliare per l'agricoltura dr. Merli. I rappresentanti della Regione hanno ringraziato la Delegazione regionale dell'UNCEM per le iniziative promosse per la divulgazione della nuova legge della montagna e per contribuire alla sollecita applicazione nella regione abruzzese.

Presso la Direzione generale dell'Ente di sviluppo di Avezzano si sono riuniti i presidenti dei Consigli di Valle della Regione; erano presenti il dr. Buzzelli per l'Alto Sangro, il cav. Pizzuti per il Sagittario, il prof. Bonifaci per l'Imele, il geom. Mazzolini per il Cavaliere, il prof. Cerasani per il Giovenco, il cav. Mignini per il Rosa e Amplero, l'ing. Eorgentone per il Fino e il Piomba, l'avv. Bellisario dell'ESA e, in rappresentanza del Corpo forestale, il dr. Di Cesare.

A nome di tutti gli intervenuti l'on. Giuseppe Fracassi ha illustrato le più urgenti necessità delle Comunità montane in questa loro prima fase di avviamento, ed ha concluso chiedendo all'ESA, oltre all'aiuto dell'erogazione delle sue quote consortili, di prestare alle singole Comunità la sua assistenza tecnica per la compilazione dello studio preliminare dei vari piani di sviluppo comprensoriale.

Al termine dell'ampio dibattito che è seguito alla relazione, il Direttore generale dell'ESA ha assicurato la migliore collaborazione dell'Ente di sviluppo.

LOMBARDIA

Il 15 gennaio presso la sede del BIM del Lago di Como Brembo e Serio si è riunita la Giunta della Delegazione lombarda dell'UNCEM, con l'intervento dei rappresentanti delle Comunità montane e dei Consorzi Bim della Lombardia.

La relazione del sen. Giacomo Mazzoli, Presidente della Delegazione regionale, ha messo in rilievo gli aspetti salienti della nuova legge per lo sviluppo della montagna indicandone i principali compiti applicativi: individuare le zone omogenee a termini dell'art. 3 della legge; predisporre gli statuti delle Comunità in modo da consentire, entro il più breve tempo possibile, l'efficiente funzionalità dei nuovi enti. Parlando dei piani di sviluppo economico-sociale, Mazzoli ha suggerito l'istituzione in ciascuna Provincia di un comitato di coordinamento e di studio, facente capo alla Amministrazione Provinciale, con la partecipazione dei Presidenti delle Comunità e dei rappresentanti della Regione. La regione e le provincie dovrebbero inoltre mettere a disposizione delle singole Comunità, in qualità di consulenti, propri tecnici qualificati, in modo da fornire agli enti montani che ne sono sprovvisti l'ausilio e l'apporto di esperti in materia.

Negli interventi successivi sono stati esaminati i singoli problemi posti in discussione. L'ing. Pensa ha proposto che sin d'ora le zone

montane sottopongano agli organi regionali propri schemi di statuto; il dr. Mazzoleni ritiene che debba essere sollecitato l'approntamento, da parte delle singole Comunità, del progetto del piano di sviluppo in modo da preparare la formulazione di un programma organico di interventi. L'on. Scaglia, favorevole alla costituzione di un'équipe di consulenti, ha sottolineato la necessità che resti ferma in ogni caso l'autonoma potestà decisionale delle singole Comunità. Il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, ha ribadito l'esigenza di predisporre piani di investimenti provvisori onde poter utilizzare, senza ulteriori remore, gli stanziamenti disposti dall'art. 19 della nuova legge ed ha ricordato al riguardo che dovrebbero essere presentate al più presto le proposte relative.

Sono poi intervenuti l'avv. Pellegrini sulle modalità elettorali per le Comunità, il sig. Minelli, che è dell'opinione che i piani delle singole Comunità debbano essere elaborati in collaborazione con le Comunità finitime; il senatore Valsecchi, Vice presidente dell'UNCEM, che — mancando gli idonei mezzi finanziari — si è dichiarato scettico sui risultati dei piani di sviluppo predisposti dalle singole Comunità; il rappresentante della Valsabia, che si è detto favorevole alla costituzione di un Comitato di studio a livello provinciale.

Ha preso poi la parola l'assessore regionale Giuliani il quale ha detto che la Regione intende provvedere al riconoscimento dei territori montani per ripartire i territori stessi, a breve scadenza e d'intesa con i Comuni interessati, in zone omogenee. A tale scopo, ha proseguito Giuliani, la Regione si avvarrà della collaborazione della delegazione regionale dell'UNCEM, delle Amministrazioni provinciali e di tutte le Comunità esistenti. L'assessore Giuliani ha detto di riconoscere l'opportunità dei proposti Comitati provinciali di studio, preannunciando che non mancherà di mettere a disposizione delle Comunità interessate gli esperti ed i consulenti di cui la Regione già dispone.

* * *

Sabato 12 febbraio a Milano presso la sede di piazza san Fedele si è riunito il Consiglio della Delegazione regionale UNCEM, sotto la presidenza del sen. Mazzoli, segretario il cav. Busi.

Il Consiglio ha preso atto del lavoro svolto dalla Giunta esecutiva, dei contatti avuti con la Regione e delle riunioni delle Comunità montane svoltesi per la sollecita applicazione della nuova legge della montagna ed ha dato mandato alla Giunta di proseguire nelle iniziative avviate.

EMILIA ROMAGNA

Promosse dalla Giunta della Delegazione regionale UNCEM si sono svolte riunioni provinciali di sindaci dei Comuni montani per l'esame della nuova legge della montagna.

Un dettagliato questionario era stato preparato per sollecitare il parere dei sindaci in ordine alle delimitazioni zonali, alla costituzione di zone interprovinciali, alla posizione dei comuni parzialmente montani nel consiglio della Comunità, ai rapporti con gli altri enti operanti nelle zone montane, al tema dei comprensori e alla posizione della Provincia.

I dibattiti, diretti dal presidente della Delegazione avv. Cacchioli e dal vice presidente sig. Bonazzi, sono stati ampiamente seguiti dai sindaci interessati e le conclusioni delle riunioni sono state esaminate dal Consiglio della Delegazione riunito a Bologna il 15 febbraio.

Alla riunione del Consiglio hanno preso parte anche il vice presidente dell'UNCEM geom. Piazzi e il segretario generale Piazzoni.

Il Consiglio ha deciso di presentare alla Regione una dettagliata relazione sulle assemblee provinciali dei comuni montani e le proposte conclusive in ordine alla suddivisione zonale e al contenuto della prima legge regionale sulla montagna.

ALTRE REGIONI

Pubblicheremo sul prossimo numero notizie sulla assemblea costitutiva della Delegazione regionale UNCEM in Calabria e sulla attività delle Delegazioni regionali siciliana, toscana, laziale e delle provincie autonome di Bolzano e Trento.

COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA' MONTANE

Sono state costituite prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla montagna, le seguenti nuove Comunità Montane:

1) *COMUNITÀ MONTANA PRESILA CATANZARESE*

D.P. n. 1206/ Div. III del 2 agosto 1971.
Costituiscono la Comunità Montana n. 12 Comuni: Albi, Cerva, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petilia Policastro, Petronà, Sersale, Sorbo San Basile, Taverna, Zagarise.
Superficie: Ha. 63.461.
Popolazione: n. 46.765.

2) *COMUNITÀ MONTANA BASSO CADORE - LONGARONESE - ZOLDANO*

D.P. n. 2.31.4/16380/Div. II del 3 novembre 1971.
Costituiscono la Comunità Montana n. 8 Comuni: Longarone, Soverzene, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
Superficie: Ha. 36.635.
Popolazione: n. 15.331.

3) *COMUNITÀ DEL CATRIA E DEL NERONE*

D.P. n. 6617/Div. III del 23 dicembre 1971.
Costituiscono la Comunità Montana n. 7 Comuni: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra S. Abbondio.
Superficie: Ha. 58.019.
Popolazione: n. 27.889.

4) *COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE DEL MARECCHIA*

D.P. n. 6815/Div. III del 23 dicembre 1971.
Costituiscono la Comunità Montana n. 7 Comuni: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo, Talamello.
Superficie: Ha. 32.124.
Popolazione: n. 17.054.

5) *COMUNITÀ MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO*

D.P. n. 6700/Div. 3/III del 23 dicembre 1971.
Costituiscono la Comunità Montana n. 7 Comuni: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino.
Superficie: Ha. 40.559.
Popolazione: n. 20.954.

Alle Comunità rivolgiamo l'augurio di un proficuo lavoro.

OMAGGIO AI COMUNI MONTANI

« La Comunità Montana », la pubblicazione offerta dall'UNCEM a tutti i Comuni montani, è stata spedita in gennaio, anche ai Comuni non associati all'Unione.

La pubblicazione (pp. 80, lire 800) curata dall'Editore « Il Montanaro s.r.l. » contiene una presentazione del Presidente dell'UNCEM on. Ghio, il testo della nuova legge della montagna con molti richiami e altri testi legislativi, un commento di Giuseppe Piazzoni, le dichiarazioni dei relatori alla Camera e al Senato, del Ministro e del Sottosegretario all'Agricoltura e foreste.

Sono anche riportati gli ordini del giorno approvati alla camera il 18 novembre 1971 e gli ordini del giorno e le mozioni dell'UNCEM in merito alla nuova politica per lo sviluppo della montagna.

Con alcuni interessanti dati statistici sulla montagna italiana sono riportati l'elenco delle 120 Comunità montane e Consigli di valle costituiti in quattordici regioni e una vasta bibliografia sulle Comunità montane.

Sono, infine, pubblicati la circolare ministeriale del luglio 71 relativa alla redazione degli studi preliminari al piano di sviluppo zonale, le istruzioni dell'UNCEM al riguardo e un esempio di studio preliminare.

Numerose attestazioni di ringraziamento sono pervenute alla Presidenza dell'UNCEM per l'invio della pubblicazione, segno evidente che è stata gradita.

Eventuali altre copie possono essere richieste all'Editrice della Rivista, con pagamento in conto corrente postale.

QUOTE ASSOCIATIVE 1972

La Giunta esecutiva nella seduta del 25 febbraio ha deliberato di confermare per il 1972 le quote associative nella entità fissata nel 1971, unitamente alle quote spettanti alle Delegazioni regionali, deliberate dalle assemblee regionali e ratificate dal Consiglio nazionale.

Ecco la tabella delle quote associative, il cui versamento deve avvenire esclusivamente e in unica soluzione all'UNCEM, sede nazionale, la quale provvederà al versamento delle quote spettanti alle Delegazioni regionali.

I Comuni ed Enti associati sono cordialmente invitati a rinnovare con sollecitudine l'adesione e versare la quota. I Comuni non ancora aderenti sono invitati ad associarsi.

Le quote associative sono le seguenti:

						Trento Bolzano Valle d'Aosta (1)	*Lazio Liguria Molise*	*Tutte le altre Regioni*
Comuni	fino			2.000	ab.	L. 10.000	13.000	15.000
	da	2.001	a	4.000	»	L. 15.000	19.500	22.500
	da	4.001	a	6.000	»	L. 20.000	26.000	30.000
	da	6.001	a	8.000	»	L. 25.000	32.500	37.500
	da	8.001	a	10.000	»	L. 30.000	39.000	45.000
	da	10.000	a	15.000	»	L. 40.000	52.000	60.000
	da	15.001	a	20.000	»	L. 50.000	65.000	75.000
	da	20.001	a	30.000	»	L. 80.000	104.000	120.000
	da	30.001	a	50.000	»	L. 100.000	130.000	150.000
	oltre			50.000	»	L. 150.000	195.000	225.000

— Gli abitanti (censimento 1961) sono riferiti — per i comuni parzialmente classificati — al territorio riconosciuto montano. Per i comuni rivieraschi di impianti idroelettrici sono da considerare gli abitanti dell'intero comune.

COMUNITÀ MONTANE - CONSIGLI DI VALLE - CONSORZI BIM	L. 20.000	26.000	30.000
CONSORZI BONIFICA MONTANA ed Enti che ne hanno assunto le funzioni:	L. 30.000	39.000	45.000

(1) Queste Delegazioni hanno rinunciato all'aumento delle quote poiché i fondi per la Delegazione sono stati reperiti localmente.

AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO: L. 10.000	13.000	15.000
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: L. 100 mila quota fissa + L. 2.000 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.	+ 30 %	+ 50 %
CAMERE DI COMMERCIO: L. 50.000 quota fissa + L. 1.500 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.	+ 30 %	+ 50 %

REGIONI ed altri Enti: sono ammessi con deliberazione del Consiglio Naz. il quale stabilisce la relativa quota.

— Il versamento della quota associativa può essere fatto:
  a) a mezzo conto corrente postale n. 1/2072, intestato all'UNCEM, V.le del Castro Pretorio 116 - 00185 Roma;
  b) mediante un versamento sul Conto corrente bancario n. 8876/0 intestato UNCEM presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia n. 18 - Piazza Indipendenza - Roma;
  c) a mezzo assegno circolare.

— Le quote associative sono al netto di I.G.E. che dovrà essere assolta dalla Tesoreria dell'ENTE associato all'atto dell'accredito all'UNCEM. Sulla partecipazione di accredito le tesorerie degli Enti associati dovranno apporre la dizione: « I.G.E. assolta su mandato di pagamento ».
Tutti gli Enti aderenti hanno diritto di ricevere la Rivista mensile « Il Montanaro d'Italia ».

LA BONIFICA

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Anno XXV - N. 11-12 Novembre-Dicembre 1971

SOMMARIO

Direzione e Redazione: Via S. Teresa, 23 - 00198 ROMA

Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:

EDITRICE SAN MARCO s.r.l.

24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 940.178

C.c. postale n. 17/28672

IL VI CONGRESSO NAZIONALE DELL'AICCE

Con il tema « Da un'Europa senza dogane a un'Europa democratica » si è tenuto a Torino il 4 e 5 dicembre 1971 il VI Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa. Al Congresso, presieduto dal Sindaco di Genova, Giancarlo Piombino, hanno aderito con messaggi di saluto, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Saragat, il Presidente del Consiglio Colombo, il Commissario della CEE Spinelli.

Prendendo la parola in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario Curti, si è soffermato sul problema monetario rilevando l'importanza che avrebbe avuto per l'inizio della vera unificazione politica, la creazione di una moneta comune durante la crisi causata dalle decisioni americane di quest'estate.

È poi intervenuto il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni, il quale ha portato il saluto cordiale dell'UNCEM « non solo per la presenza nell'AICCE di molti comuni montani che, specie nell'arco alpino, sentono viva l'esigenza di solidarietà, ma perché siamo fermanente convinti che soltanto con l'Europa unita potremo risolvere molti nostri problemi, e il ringraziamento alla Presidenza e alla Segreteria generale per il lavoro svolto per il quale ho dato la mia collaborazione nella Direzione AICCE ».

« Il discorso sull'Europa delle Regioni — ha proseguito Piazzoni — è stato fatto, vorrei sottolineare due cose:

1) che la nostra rappresentanza governativa a Bruxelles è frutto ed espressione di una linea cui le Regioni hanno dato il proprio apporto, lo si è chiesto per il decreto delegato dell'agricoltura; e che in sede Comunitaria si porta avanti con decisione il discorso degli interventi in campo economico e specialmente agricolo; l'azione del Ministro Natali è stata valida ed efficace, ma deve essere sorretta dall'azione di base e regionale. La richiesta di 600 miliardi per il FEOGA contro la disponibilità asse-

gnata all'Italia di 200 miliardi mette in risalto carenze che si aggraveranno per i tempi lunghi dell'attuazione degli interventi (fondi fermi). La direttiva n. 1 (per la ristrutturazione delle aziende agricole con interventi per favorire l'esodo e per incentivare nelle zone agricole affollate il passaggio all'industria) e la n. 2 (per l'integrazione del reddito agricolo rispetto al costo della vita), sono fatti estremamente importanti. Mi auguro che il Comitato dei ministri del 14-15 dicembre le approvi.

2) la decisione del Comitato dei ministri in materia urbanistica — che prevede ampio spazio per l'azione delle Regioni — deve essere non solo divulgata ma applicata accentuando i poteri dei Comuni singoli o associati, in una materia che è fondamentale per lo stesso sviluppo economico e sociale della nostra Comunità.

« Ancora vorrei sottolineare — ha concluso l'oratore — il valore della nostra presenza nel Comitato permanente dei poteri locali nel Consiglio d'Europa dando atto agli amici Martini, Boazzelli, Vicario, Brugner, Vaccari ed altri dell'impegno dimostrato. È necessario preparare e seguire meglio la nostra azione a livello europeo, non solo assicurando la presenza ma preparando e coordinando in Italia le varie iniziative. Possiamo recare un valido contributo mettendo in comune le nostre esperienze ed utilizzando quelle degli altri Paesi ».

Hanno successivamente preso la parola l'on. Cariglia, Presidente della Commissione esteri della Camera, il quale ha sottolineato il valore della presenza popolare nell'Europa democratica auspicando il raggiungimento dell'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo. L'on. Rumor, che dopo aver trattato della validità del contributo dell'Unione Europea dei Democratici Cristiani alla costruzione di un'Europa unita, ha affermato la necessità di garantire vitalità democratica alla costruzione europea concludendo che « uno dei modi propri per perseguire questo fine è appunto l'esaltazione ed il rafforzamento delle autonomie locali nelle quali si manifesta e si esprime la prima e ravvicinata partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica ».

La relazione politica del Congresso è stata tenuta dal Segretario generale Serafini che si è soffermato sul prossimo vertice europeo dei Capi di Stato in cui saranno affrontati i maggiori problemi che ostacolano il processo di unificazione: difesa, politica estera, moneta, politica regionale comunitaria; auspicando il rafforzamento delle Comunità e la loro trasformazione da Istituzioni economiche a Istituzioni sovranazionali attraverso la creazione di un « fronte democratico » europeo che riunisca amministratori locali e regionali, partiti democratici, sindacati, organizzazioni federaliste, mondo della cultura.

Hanno poi parlato il Vicepresidente del Parlamento europeo Bersani ed il Presidente europeo del CEE Cravatte. Un ampio intervento è stato svolto dal Segretario Generale aggiunto dell'AICCE, Martini, che ha ricollegato il quadro politico di fondo, nel quale il Consiglio dei Comuni d'Europa e le forze federaliste sono chiamate ad operare, al ruolo che, sul piano concreto e in una prospettiva a breve e a lungo termine, gli Enti territoriali italiani (Comuni, Province, Regioni) hanno svolto per inserirsi nel processo di integrazione europea sia sotto il profilo politico-istituzionale che sotto l'aspetto economico e sociale. Questo filo conduttore tra il quadro politico generale e

una coerente azione delle autorità locali come risposta convergente ai problemi dell'Europa e delle autonomie locali costituisce infatti — ha detto Martini — la ragion d'essere dell'Associazione, e la caratterizza come forza politica dandole credibilità nel panorama complesso della lotta per l'Europa sovranazionale e democratica. Dopo aver affermato che la linea strategica nella quale l'AICCE si muove è tesa all'individuazione di un modello di società europea capace di dare risposta adeguata ai problemi delle sedi di potere politico in un'Europa integrata, dei rapporti fra potere politico ed economico e del ruolo delle autonomie territoriali in una organizzazione politica che si estenda su grandi spazi. Martini ha concluso il suo intervento sottolineando che sin d'ora l'azione dell'AICCE è volta in due fondamentali direzioni: il primo impegno è diretto alla realizzazione del Parlamento europeo eletto a suffragio universale e diretto, secondo procedure comuni agli Stati membri, come previsto dai trattati comunitari e, in attesa di questo risultato, anche con elezioni unilaterali possibilmente coordinate con analoghe iniziative di altri Paesi della Comunità. Il secondo impegno chiama in causa l'esigenza di una pianificazione economica e territoriale della Comunità come quadro capace di dare un indirizzo coerente alle varie politiche settoriali (agricola, industriale, sociale, ecc.), sostenuta da istituzioni comunitarie aventi adeguati poteri di iniziativa politica, dotati di idonei strumenti operativi e finanziari e in grado di stabilire delle priorità di intervento riferite all'intero territorio comunitario, secondo una effettiva gerarchia di esigenze e di urgenze. La politica regionale comunitaria (che costituisce, tra l'altro, il presupposto indispensabile di una politica di libera circolazione dei lavoratori) non risponde solo all'auspicio delle regioni più deboli, ma è necessaria per garantire l'ordinata espansione, nella stabilità, dell'intera società europea. A questa politica regionale comunitaria le regioni e gli altri Enti territoriali devono poter partecipare attivamente ed è con questo obiettivo che l'AICCE svolge da tempo un'insostituibile azione di « servizio europeo » per gli altri Enti locali e di organismo rappresentativo unitario delle loro istanze presso le Istituzioni europee.

Il dibattito è proseguito con interventi del Segretario amministrativo dell'AICCE, Dozio, del Consigliere regionale delle Marche, De Sabbata ed altri.

Numerosi interventi anche nella seconda giornata dei lavori, tra i quali quello del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Vittorelli; del responsabile della Sezione Enti Locali della DC, Vittorino Colombo; del Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, Petrilli; del Presidente della Commissione affari esteri del Senato, sen. Pella, che ha sostenuto la necessità della creazione di una solidarietà monetaria fra i Sei Paesi del Mercato comune sino alla creazione di una moneta europea; del Vicepresidente dell'AICCE, Bufardeci.

Al termine dell'ampio dibattito è stata approvata una risoluzione, illustrata dal Segretario generale della CISPEL, Giacchetto, membro dell'Esecutivo dell'AICCE, che riprende tutti i temi fondamentali emersi nei due giorni di lavoro.

ELETTI I NUOVI ORGANI

Si è riunito a Roma in Campidoglio, il 26 gennaio, sotto la presidenza del Sindaco di Genova, dottor Giancarlo Piombino, il nuovo Consiglio Nazionale dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa.

In apertura di seduta il C.N. ha provveduto alla elezione degli organi sociali, riconfermando alla presidenza il Sindaco Piombino, alle vicepresidenze l'on. Ennio Bonea, Consigliere comune di Lecce; l'on. Giuseppe Bufardeci, Consigliere comunale di Forino; il prof. Angelo Curci, Consigliere comunale di Taranto e il dott. Guido Monina, Consigliere comunale di Ancona; alla carica di Segretario generale è stato ugualmente riconfermato il prof. Umberto Serafini, Consigliere comunale di Vidracco. È stata quindi eletta la Direzione Nazionale, nonché il Collegio dei Sindaci.

Successivamente, i membri del C. N. — fra i quali Presidenti di Regione, di Provincia, Sindaci ed altri amministratori locali, parlamentari e rappresentanti di Associazioni europee e federaliste — hanno ascoltato una relazione sui risultati del Congresso di Torino, svolta dal Segretario generale Serafini, che ha illustrato anche l'attività futura dell'Organizzazione (in particolare i X Stati generali del CEE, che si terranno a Nizza nel giugno prossimo), in rapporto ai recenti avvenimenti politici europei.

Sulla relazione sono intervenuti numerosi oratori, fra i quali l'on. Sabatini, Consigliere comunale di Saluzzo; il prof. Vicario, Assessore alla Regione Friuli-Venezia Giulia; la prof.ssa Guasco, Consigliere comunale di Fano; il dott. Belardinelli, Assessore alla Regione Umbria; il prof. De Sabbata, Consigliere regionale delle Marche; l'avv. Ricotti, Sindaco di Ruino; il dott. Aiardi, Assessore al Comune di Teramo; il prof. Cadetto, Sindaco di Udine; l'avv. Martini, Segretario generale aggiunto dell'AICCE; il prof. Dozio, Segretario amministrativo dell'AICCE; il dott. Trozzi, Vice Responsabile della Sezione Enti locali del PSI, nonché il Presidente Piombino.

Dal dibattito, nel quale è intervenuto anche il Sindaco di Roma, Darida, è emersa l'esigenza che nell'attuale momento politico italiano venga preso atto della preminenza della realtà europea, in fase di importante evoluzione.

Conclusi i lavori del Consiglio Nazionale, si è riunita la Direzione, che ha eletto il Comitato Esecutivo, riconfermando nelle cariche di Segretario generale aggiunto e di Segretario amministrativo, rispettivamente l'avv. Martini, Consigliere comunale di Villanova del Ghebbo e il prof. Dozio, Sindaco di Erve, nonché i membri del Comitato di Presidenza europeo Piombino, Serafini e il Consigliere comunale di Firenze, Zoli.

ENTE MAREMMA: L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA TOSCO-LAZIALE

Un milione e ottocento mila ettari circa con 385 comuni di 14 province: questa, per grandi linee, la carta d'identità della montagna tosco-laziale, una larga porzione territoriale delle due contigue regioni dell'Italia centrale dove, in un tormentato quadro di squilibri sociali ed economici, si riflette, con la massima intensità, la grave crisi e lo stato depressivo di tutte le zone montane del nostro Paese. Infatti, è proprio in questa estesa fascia preappenninica — che dalle pendici biancheggianti delle Apuane corre, attraverso la Garfagnana, il Mugello, il Valdarno, il Casentino e l'Amiata, lungo gli aspri territori della Sabina e del Tiburtino, oltre i Lepini, gli Ernici e gli Ausoni fino ai contrafforti che degradano tra il Liri ed il Volturno — la montagna italiana esprime, con accenti ancor più marcati, il fenomeno del suo depauperamento e deterioramento qualitativo e quantitativo sotto il profilo demografico, migratorio e reddituale. È la montagna tosco-laziale quella che registra il più basso indice di natalità in questi anni per il progressivo inveteramento delle sue popolazioni; è essa che detiene, con il suo 3 per cento rispetto allo 0,7 degli altri territori montani, finanche alpini, il primato del più disordinato esodo di leve soprattutto giovani; è questo comprensorio che vede produrre una giornata di lavoro agricolo del 40 per cento in meno del già scarso livello nazionale.

Un siffatto quadro — che, pur caratterizzato da altre situazioni negative, non manca però di alcuni accenti positivi che comunque lasciano intravvedere concrete possibilità di ripresa — ha fatto da sfondo, a Roma, nei giorni 10, 11 e 12 gennaio scorsi, al convegno dell'Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, che, introdotto dal Sottosegretario all'agricoltura e alle foreste, on. Attilio Jozzelli, si è concluso con un'articolata « tavola rotonda » condotta in collaborazione con l'Unione

nazionale comuni ed enti montani (UNCEM).

Il convegno — presieduto dal dottor Aldo Tartaglini, presidente dell'Ente di sviluppo, e intessuto sulla relazione di base di Piazzoni, segretario generale dell'UNCEM, e sulle relazioni di Romagnoli, ordinario di diritto comparato all'Università di Firenze, di Barberis, docente di sociologia all'Ateneo romano, di Antonini e Moretti, rispettivamente presidenti delle delegazioni regionali UNCEM per il Lazio e la Toscana, e di Dell'Angelo, direttore della Svimez — ha impegnato per tre giorni i quadri direttivi e tecnici dell'Ente Maremma sulla riflessione e l'approfondimento delle prospettive di organizzazione e di sviluppo della montagna, alla luce della nuova legge in favore delle zone montane entrata appena in vigore. Una legge, questa — come ha sostenuto il Sottosegretario Jozzelli — che, mentre fa della componente umana rapprenentata dalle Comunità montane il punto di forza e di propulsione, nel coordinamento regionale, dello sviluppo della montagna, afferma come il risveglio e la valorizzazione di queste zone non sia più esclusivamente legato alle attività prettamente agricole, ma farà leva sull'armonico concorso di altri settori suscettibili di adeguata incentivazione.

Attorno a questa premessa, peraltro ispiratrice del nuovo provvedimento legislativo, il nutrito dibattito del convegno — cui hanno portato il loro contributo, con i dirigenti e tecnici dell'Ente di sviluppo, il direttore generale al Ministero dell'Agricoltura, prof. Bottalico, l'ispettore generale alle foreste e all'economia montana, dottor Puggelli, e il dottor Montezemolo, segretario generale dell'Associazione bonifiche — ha potuto ampiamente sviscerare l'ampia tematica che ha trovato una sua puntuale espressione di sintesi nella Tavola rotonda alla quale, moderatore il prof. Barberis, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale di sociologia rurale, hanno preso parte, con il dottor Tartaglini e il prof. Bottalico, oltre i relatori del convegno, anche gli assessori regionali, Bruni per il Lazio e Pucci per la Toscana, l'avv. Dall'Oglio, segretario generale della Confederazione nazionale dei Coltivatori Diretti, il prof. Rotini dell'Università di Pisa e il dottor Chidichimo, segretario generale dell'Agriturist. Ne è sortito un dialogo interessante dal quale sono emersi i ruoli istituzionali di intervento delle Regioni e delle comunità montane, nella loro riconosciuta fondamentale funzione decisionale ed operativa, e quello dell'Ente di sviluppo, come additivo a livello tecnico delle espressioni di partecipazione delle popolazioni montanare, per una azione programmata di organizzazione e di sviluppo della montagna.

In sostanza, poli fondamentali di questo unitario e globale sviluppo, che passa attraverso il CIPE in coerenza con le linee di programmazione nazionale, saranno le Regioni e le Comunità montane che andranno a costituirsi: due realtà di democrazia moderna protagoniste del rinnovato intervento pubblico in favore della montagna e, soprattutto, due soggetti capaci di garantire — con la piena partecipazione alle decisioni di tutte le istanze locali — uno svolgimento razionale dell'attività programmatoria. Nell'ambito di queste istituzioni si concretano le volontà operative attraverso i piani zonali che si pongono, così, come gli autentici strumenti d'azione in cui dovranno ricondursi, nel coordinamento regionale, tutte

le ipotesi e le previsioni di intervento nei plurimi settori di incentivazione e di valorizzazione delle risorse potenzialmente esistenti sul piano agro-forestale e infrastrutturale, su quello degli insediamenti civili ed industriali, oltre che sull'altro relativo alle iniziative turistiche.

In questa prospettiva di valorizzazione della montagna tosco-laziale — aperta alla più ampia collaborazione di tutti gli organismi pubblici e privati operanti nelle zone montane — l'Ente di sviluppo, proprio per la sua caratterizzazione democratica di partecipazione delle categorie agricole all'amministrazione, può validamente offrire l'additivo della sua capacità ed esperienza tecnica nell'opera di ristrutturazione aziendale secondo le direttive auspicate dalla CEE, nel potenziamento della imprenditorialità agricola con l'assistenza tecnica, nella promozione e sviluppo della cooperazione per la conduzione collettiva dei terreni e degli allevamenti e degli impianti di raccolta e di valorizzazione dei prodotti, attraverso piani zonali che possono prevedere anche l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica da realizzarsi sia da parte dell'Ente o con la sua assistenza. Evidentemente il piano zonale agricolo — predisposto con la collaborazione delle categorie agricole dall'Ente di sviluppo — sarà una componente del piano globale di sviluppo per la montagna che le Comunità montane hanno il compito di redigere e di gestire nel quadro del piano regionale di sviluppo adottato dalla Regione, in una visione globale dello sviluppo economico del Paese.

Livio Picucci

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

CUTIGLIANO: PROBLEMI DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Un convegno sui problemi della montagna pistoiese si è svolto a Cutigliano il 13 febbraio. Lo ha aperto il sindaco dr. Braccesi, sindaco e Consigliere nazionale dell'UNCEM.

Per la montagna italiana, Cutigliano — un centro caratteristico della montagna pistoiese, posto a guardia di un incantato panorama che spazia dallo sperone dell'alta Val di Lima fino all'Abetone — assurge a valore di simbolo. Dal XIV secolo vi ebbe sede, infatti, nel suo mirabile palazzo pretorio la Magistratura dei Capitani, ossia la rappresentanza elettiva di tutti i comuni di quell'aspra fetta montuosa della Toscana. Lo ricordava alla qualificata assemblea di esponenti politici, di tecnici, di esperti, di imprenditori ed operatori — partecipanti al convegno — il sen. Giuseppe Medici ad apertura dei lavori, da lui presieduti. Un valore simbolico se il ricordo storico lo si pone in correlazione con la nuova legge che individua proprio nelle costituende Comunità Montane, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo territoriale disegnati dalle Regioni, lo strumento a base democratica fra i comuni cui farà capo tutta l'attività programmatoria volta alla valorizzazione delle risorse potenzialmente esistenti sul piano agro-forestale, infrastrutturale e dei servizi e su quello degli insediamenti civili ed industriali.

Un valore simbolico, anche perché questa montagna del Pistoiese ha intuito da tempo, con le incentivazioni turistiche, con le iniziative a carattere industriale e con altre attività, che il suo sviluppo è legato ad un fatto unitario e globale di stimolo di tutte le più diverse possibilità operative e di produzione, anticipando così le direttrici fondamentali della nuova legge per i territori montani.

Una legge — come ha sottolineato il relatore dott. Aldo Tartaglini, presidente dell'Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio — profondamente innovatrice, in quanto essa accoglie, anzitutto, una visione globale dello sviluppo economico e so-

ciale che, superando l'oleografico binomio montagna-agricoltura, imposta modernamente una politica di programmazione e di sviluppo integrato intersettoriale legata ad una razionale prospettiva di assetto del territorio. Per questo, coerentemente, alla tradizionale competenza a livello nazionale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si sovrappone il CIPE, e cioè il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con la « zonizzazione » del territorio montano la nuova legge sottrae all'anonimato le vaste aree della montagna ancora non organizzate, soprattutto nell'Italia centro-meridionale e nelle Isole. Di conseguenza sottrae l'analisi dei problemi e l'individuazione degli interventi possibili al rischio di una generica, indifferenziata e perciò inefficace catalogazione agevolando, quindi, per ciascuna zona, l'individuazione e l'attuazione di interventi risolutivi opportunamente differenziati. Le Regioni, le Comunità Montane, i piani globali di sviluppo economico-sociale delle singole zone ed i conseguenti programmi stralcio annuali sono, pertanto, le chiavi istituzionali su cui si fonda, con la nuova legge, il movimento di riscatto e di valorizzazione della montagna.

Riscatto e valorizzazione con una « legge quadro » — ha detto, dal canto suo, l'on. Bucciarelli Ducci, vice presidente confederale della « Coldiretti » — la cui novità sta nella possibilità di convogliare verso gli obiettivi di uno sviluppo armonico tutti i settori operanti in montagna e, soprattutto, di fare dei montanari i protagonisti della loro rinascita economica e sociale.

E una risposta positiva per un'azione valida e produttiva da parte dei coltivatori — già echeggiata negli interventi dei parlamentari Braccesi, Speranza, Negrari e Caiazza e da altri oratori, tra i quali l'on. Pucci, assessore regionale alle foreste, e l'avvocato Stanguellini, capogruppo regionale toscano della DC — è stata vigorosamente espressa dall'avv. Dall'Oglio, segretario generale della « Coldiretti », che ha anche rilevato come al fondo dello squilibrio territoriale, settoriale ed in servizi civili, dei quali soffrono le popolazioni montane, vi sia il problema di un potere che si volga allo sviluppo equilibrato nella solidarietà.

E a questo concetto della solidarietà — che poi ha fatto da sfondo a tutto il convegno — si è richiamato il sen. Medici, quando, a conclusione dei lavori, ha affermato che i territori di montagna interessano oltre la metà del Paese e pongono un grave ed urgente problema di protezione del suolo e di regolazione delle acque, poiché la pianura, con le sue città ricche ed operose, si difende assicurando stabilità alla montagna. Basta questo assunto per dimostrare che l'avvenire delle popolazioni montane coincide con l'avvenire del Paese: e, perciò, gli investimenti da fare nei territori montani sono di importanza nazionale.

Livio Picucci

PRESENTATO A ROMA IL VOLUME « LA REGIONE ITALIANA NELLA COMUNITA' EUROPEA » (*)

A Roma, il 2 febbraio scorso, si è tenuta una Tavola rotonda, presieduta dal prof. Giuseppe Petrilli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, per la presentazione del libro « La Regione italiana nella Comunità Europea », redatto dalla Commissione di Studio della Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa per l'ordinamento regionale italiano, della quale fa parte anche il Segretario generale dell'UNCEM.

Dopo un breve saluto del Vicepresidente dell'AICCE, on. Giuseppe Bufardeci — che ha messo in risalto la funzione della Regione non soltanto nel quadro costituzionale italiano ma anche in quello più ampio della costruzione europea, se si vuole una Federazione rispettosa delle esigenze della base — il Presidente Petrilli ha introdotto i lavori attirando l'attenzione del numerosissimo pubblico presente sull'azione di avanguardia militante svolta dal Consiglio dei Comuni d'Europa, che spesso si concretizza in precise iniziative, come quella rappresentata dal volume « La Regione italiana nella Comunità europea », azione tendente alla creazione di una Federazione europea basata sulle autonomie locali. In particolare, la battaglia regionalista, vitale per il nostro Paese è decisiva per le sorti stesse dell'integrazione europea, è l'unica capace di porre in termini nuovi, attraverso una più articolata concezione delle responsabilità pubbliche, anche il problema della garanzia della sovranità popolare nel processo di integrazione.

La presentazione del volume è stata quindi fatta dal prof. Massimo Severo Giannini e dal prof. Glauco Della Porta. Giannini, avvertito che il valore del libro è essenzialmente politico, derivante dal fatto che esi-

(*) Collana « L'Europa delle Regioni », n. 1, pag. 216, Ed. AICCE, Piazza di Trevi, 86-00187, Roma, L. 2.000.

ste nella Comunità Economica Europea e nei Paesi che ne fanno parte una istanza regionalista, ha chiarito, dal punto di vista giuridico, la differenza fra il regionalismo esistente in alcuni Paesi — quali l'Italia, la Germania e l'Austria — (cioè un tipo di organizzazione di pubblici poteri che rappresentano una struttura amministrativa reale) e quello esistente in altri — Francia e Olanda — (inteso come una politica economica che si fonda sul presupposto di dover operare per grandi aree).

L'oratore ha poi sostenuto che la esperienza regionalista può nascere o dalla necessità di rompere l'azione dello Stato a livelli territoriali più circoscritti, oppure — come avviene in Inghilterra — dalla crisi di funzionalità dei borghi e delle contee.

Giannini ha concluso mettendo in luce l'aspetto positivo della iniziativa dell'AICCE che, con questo volume, ha creato una ipotesi di lavoro — la Regione — valida come modello per tutti i Paesi della Comunità.

Da parte sua, Della Porta, toccando l'aspetto più tecnico, economico e politico del volume, ha riconosciuto l'interesse che esso riveste sia dal punto di vista della ricca, anche se sintetica, informazione, sia per la problematica che apre, specie quando sostiene la necessaria contemporaneità della programmazione economica e della pianificazione territoriale, simultaneità che deve essere posta proprio a livello della realtà regionale.

Successivamente Della Porta ha illustrato altri due validi temi toccati nel libro: la misura ottimale della Regione europea, che deve essere a struttura d'uomo, e la natura e le funzioni dei poteri infraregionali: cioè il problema del numero dei Comuni e la trasformazione della Provincia in funzione consortile, temi riconducibili ad una stessa esigenza, quella della migliore partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Su questo tema, concludendo, l'oratore ha sottolineato la insostituibile opera di propaganda capillare svolta dal Consiglio dei Comuni di Europa per la creazione di una Federazione europea su basi popolari.

La presentazione si è conclusa con l'intervento del prof. Giovanni Vicario, Assessore agli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha chiarito come il volume, frutto del lavoro della Commissione permanente di studio dell'AICCE per l'ordinamento regionale italiano, da lui presieduta e composta di amministratori regionali e locali e di studiosi, vuole essere un contributo di volontà politica e non un trattato giuridico e risponde all'esigenza, nel momento in cui prende vita in Italia l'ordinamento regionale, di richiamare l'attenzione del Legislatore, del Parlamento e delle Regioni sulla stretta connessione esistente fra la CEE e la Regione italiana.

Nel dibattito, apertosi successivamente, è intervenuto, fra gli altri, l'ex-Presidente della Corte Costituzionale, prof. Gaspare Ambrosini che, ricordato il clima politico in cui le Regioni furono predisposte in sede di Assemblea Costituente, ha sottolineato come l'ordinamento regionale non deve porsi in contrasto con il potere centrale e questo non deve guardare con diffidenza la legittima richiesta di autonomia che viene dalle Regioni ma, proprio nel quadro della integrazione sovranazionale, si deve cercare di stabilire una giusta ripartizione di competenze, soprattutto per facilitare il recepimento di quelle norme comunitarie interessanti l'ordinamento statuale e regionali.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL
Direzione, Redazione: Via Mozart, 21 - 20122 MILANO

Direttore: *Piero Bassetti*
Condirettore: *Sergio Mariani*

Abbonamento annuo L. 3.500; sostenitore: L. 10.000; una copia L. 700; ccp n. 3/21026 intestato a: Notaio dott. Raffaello Meneghini, Via Monte di Pietà, 15 - 20122 Milano

L'AGRICOLTURA DI FRONTE AI PROBLEMI DELLA COMUNITA' ALLARGATA

Franco M. Malfatti (1)

« Il 1971 è stato un anno di straordinaria importanza per la costruzione europea. È stato condotto felicemente a termine il negoziato per l'ampliamento della Comunità; e proprio la scorsa settimana ha avuto luogo la solenne cerimonia della firma dei Trattati di adesione da parte del Regno Unito, Danimarca, Irlanda e Norvegia. Anche il negoziato con i paesi membri dell'AELE che non hanno fatto domanda di adesione è stato ormai iniziato.

Nel contempo, la solidarietà comunitaria si è estesa su terreni nuovi. È stato avviato l'ambizioso processo di trasformazione della Comunità in unione economica e monetaria. L'apertura della Comunità verso i paesi in via di sviluppo si è concretizzata nella concessione di preferenze generalizzate a favore dei loro prodotti finiti o semifiniti. Sullo sfondo, mentre si è aperto il dibattito su un futuro Governo europeo, ha compiuto i primi passi il processo, sia pure lento e timido, di cooperazione tra i Sei in materia di politica estera.

Di fronte a queste realizzazioni, certamente imponenti, stanno gli imperativi dell'attuale eccezionale momento europeo e mondiale. Il dinamismo della Comunità è oggi più che mai condizione della sua sopravvivenza. Stanno a testimoniarlo le difficoltà incontrate dalla politica agri-

(1) Il Presidente della Commissione della CEE, Franco Maria Malfatti — in occasione della « Internazionale Grüne Woche 1972 di Berlino » — ha tenuto una allocuzione nel corso della quale ha esaminato i problemi che la Comunità e l'agricoltura in particolare sono chiamate ad affrontare nell'immediato futuro. Pubblichiamo il testo integrale della prolusione.

cola comune a seguito del venire meno della coesione monetaria tra i Sei. Da un lato, si accentuano le pressioni esterne perché modifichiamo sostanzialmente questa nostra politica; d'altro lato il persistere delle incertezze in campo monetario ne impedisce l'ordinato funzionamento. Tengo a questo proposito a ribadire la nostra determinazione a proteggere quanto abbiamo realizzato con tanti sforzi nel corso degli anni '60. Ciò non solo perché la politica agricola comune interessa milioni di cittadini della nostra Comunità; non solo perché questa politica trova il suo fondamento in evidenti ragioni politiche e sociali; ma anche perché la politica agricola comune è per noi, oltreché un emblema, una realizzazione da completare. La politica agricola comune non può essere soltanto la politica dei prezzi; essa deve assolutamente essere integrata da una vigorosa politica delle strutture. Nelle prossime settimane dobbiamo comunque fissare i prezzi agricoli europei tenendo altresì presente che le vicende monetarie non devono incidere sul reddito degli agricoltori; ma è altrettanto certo che il Consiglio ha il dovere di dare applicazione ai grandi orientamenti fissati nel marzo scorso, su proposta della Commissione, in tema di intervento sulle strutture agricole. L'obiettivo resta quello che da questo stesso podio cinque anni fa il Presidente Hallstein descriveva con le seguenti parole: "Il nostro obiettivo è la creazione di un'agricoltura moderna, inquadrata in un sistema economico moderno e orientata verso l'industria. Non deve essere una Cenerentola, ma partecipare a parità di grado al progresso economico e sociale".

Le scadenze del prossimo futuro ci impegnano su tutti i fronti, nei confronti dell'Ovest come nei confronti del Sud e dell'Est. Nei confronti dell'Ovest, i nostri rapporti con gli Stati Uniti potranno qualitativamente trasformarsi in una reale partnership man mano che la costruzione europea avanza. Gli Stati Uniti ed i paesi europei concordano sugli obiettivi; si tratta di pervenire ad una più equilibrata distribuzione delle responsabilità e degli oneri internazionali, di riformare il sistema monetario internazionale e di migliorare l'organizzazione del commercio mondiale. Coessenziale alla Comunità è l'attaccamento alla libertà degli scambi, ove essa ha una crescente responsabilità internazionale. Ecco il capitale grazie a cui i paesi europei possono consolidare la loro coesione e portare un contributo decisivo al rafforzamento della solidarietà dell'Occidente, nonché il benessere di tutte le nazioni. È d'altra parte ormai prossima la terza Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo. L'Europa può esercitare un ruolo importante: siamo al centro di una rete di vincoli con i paesi del terzo mondo, abbiamo responsabilità particolari nei loro confronti; siamo legati da un interesse comune all'espansione degli scambi. Ecco le basi per una coraggiosa azione della Comunità a Dieci per aiutare lo sviluppo e per alleggerire le tensioni dell'Emisfero Sud; ecco il terreno per un'azione politica capace di qualificare

la presenza internazionale della Comunità. Si avvicina infine la fase preparatoria della Conferenza sulla Sicurezza in Europa. Proprio perché la Comunità è nata dall'intuizione che l'unità politica dell'Europa occidentale rappresenta una struttura fondamentale della pace e della cooperazione tra i popoli del nostro continente, essa non può non essere elemento costitutivo della nuova realtà europea. Essa non è un blocco ma, in quanto fulcro di un processo di unione politica avviato sulla base dei valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale comuni ai nostri paesi, una realtà aperta alla cooperazione. La sua vitalità è dunque condizione indispensabile per consolidare il clima di distensione e moltiplicare i canali di cooperazione tra l'Est e l'Ovest europeo; la valorizzazione dei suoi obiettivi politici è dunque garanzia di dinamismo per i rapporti intereuropei che dovranno svilupparsi a partire dalla Conferenza sulla Sicurezza Europea.

È ovvio che la Comunità potrà presentarsi con le carte in regola a questi appuntamenti internazionali se essa avrà decisamente imboccato la strada del suo rafforzamento interno. Il piano di unione economica e monetaria adottato il febbraio scorso dal Consiglio su proposta della Commissione, ha tratto dalle tempeste di questi ultimi mesi conferma della sua validità, in quanto cardine del futuro sviluppo comunitario. La costituzione di un polo monetario europeo è necessaria per tutelare i nostri legittimi interessi dinanzi al cattivo funzionamento del sistema monetario internazionale; ed è necessaria anche perché gli Stati Uniti possano avere un interlocutore capace di contribuire alla soluzione dei comuni problemi. È evidente che la realizzazione dell'unione monetaria non può andare disgiunta dall'unione economica. È altrettanto evidente però che occorre procedere con gradualismo ed in funzione di una gerarchia d'urgenza. A queste esigenze vogliono ispirarsi l'insieme di misure proposte della Commissione al Consiglio due settimane fa, misure tendenti a stabilire un regime di cambio proprio alle monete dei paesi membri, a fissare una politica concertata nei confronti dei movimenti di capitali ed a creare un fondo europeo di cooperazione monetaria. La messa in opera di questo insieme di misure, oltre ad assicurare un primo emergere dell'Europa monetaria, dovrebbe permettere di avviare in parellelo il processo di coordinamento delle politiche economiche, nonché di sviluppare le altre politiche comuni.

La prospettiva di accresciute responsabilità internazionali e di rafforzamento della Comunità danno concretezza e urgenza ai problemi di sviluppo del sistema istituzionale comunitario. L'obiettivo è chiaro; si tratta di travasare nelle istituzioni le scelte politiche ed i contenuti nuovi che hanno trasformato e stanno trasformando la Comunità. Occorre dunque di agire sull'attuale sistema istituzionale e, facendone salvo l'equilibrio tra le sue componenti, accrescerne il dinamismo politico, l'agilità

operativa e il respiro democratico. Questi imperativi di presenza internazionale e di rafforzamento colgono la Comunità in una delicata fase di transazione, fase di transazione dal momento che da Comunità a sei ci accingiamo a divenire Comunità a dieci. Si comprende perciò il valore politico fondamentale che assume la Conferenza al vertice dei Capi di Stato o di Governo della Comunità ampliata, Conferenza che, opportunamente preparata, è prevista per i prossimi mesi. Dal massimo livello politico dovrà venire l'impulso necessario a superare l'attuale momento di transazione, sciogliendo i nodi relativi al ruolo internazionale della Comunità e stabilendo i programmi e il calendario necessari al suo rafforzamento ed al suo sviluppo istituzionale. Il Cancelliere Brandt nella sua conferenza sulla politica di pace all'indomani del solenne omaggio conferitogli con l'attribuzione del Premio Nobel per la pace, ha affermato; "La nostra Europa, nata dall'esperienza delle sofferenze e dei fallimenti, è la missione impostaci dalla ragione". È dunque la ragione ad imporre ai paesi europei di fare del fatto comunitario il termine di riferimento ed il punto di appoggio delle loro scelte politiche nazionali.

Mi sia anzi permesso di riferirmi nuovamente all'esperienza della politica agricola comune. Essa rivela che non si può più ragionare in termini di politiche comunitarie parziali o settoriali. Come la politica comune dell'organizzazione dei mercati e dei prezzi è insufficiente se non è completata con una politica delle strutture; come la politica agricola non può fare a meno di un raccordo con politiche comuni in altri settori, prima di tutto quello economico e monetario, quello sociale, quello regionale; così la dimensione comunitaria deve affermarsi quale componente essenziale dell'agire di tutti i nostri operatori, siano essi pubblici o privati, siano essi politici, economici o culturali. Vorrei concludere esprimendo il mio convincimento che potremo far fronte all'attuale tumultuoso succedersi degli eventi solo se non perderemo di vista il significato profondo e irrinunciabile della costruzione europea. Gli agricoltori europei ne sono stati all'avanguardia: essi hanno voluto l'Europa unita in quanto solo quadro in cui i loro problemi diventano suscettibili di una soluzione. La città di Berlino con la sua tenacia testimonia di una scelta altrettanto fondamentale. E la scelta a favore di un sistema di vita basato su opportunità di libertà, di dignità e di progresso economico e sociale. Ecco i valori essenziali cui la costruzione europea deve obbedire. Solo l'unità rende i problemi delle nostre società avanzate alla misura dei mezzi a nostra disposizione; solo nell'unità possiamo lavorare per dare una nuova vitalità ai principi fondamentali del nostro patrimonio di europei. È in questo spirito che rinnovo il mio saluto ed i miei auguri di successo alla "Settimana Verde 1972" ».

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. n. 314 del 13 dicembre 1971)
LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1034

Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali.

(G.U. n. 315 del 14 dicembre 1971)
LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1036

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(G.U. n. 317 del 16 dicembre 1971)
LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1052

Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956 n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali.

(G.U. n. 319 del 18 dicembre 1971)
LEGGE 3 novembre 1971 n. 1069

Modifica della legge 4 luglio 1967 n. 537, che prevede agevolazioni ai Comuni ed ai consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

(G.U. n. 324 del 23 dicembre 1971)
LEGGE 3 dicembre 1971 n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna. (1)

---

(1) Il testo integrale della legge e il riassunto del dibattito parlamentare sono stati pubblicati sul precedente numero della rivista.

(G.U. n. 329 del 29 dicembre 1971)
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971 n. 1121

Determinazione della data d'inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

(G.P. n. 330 del 30 dicembre 1971)
DECRETO Presidente della Repubblica 3 settembre 1971

Nomina del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.

(G.U. n. 8 dell'11 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 n. 1159

Unificazione dei comprensori di bonifica montana del « Trebbia Entella » e del « Nure-Arda-Chero » in un unico comprensorio denominato « Dell'Appennino Genovese-Piacentino-Pavese ».

(G.U. n. 10 del 13 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 n. 1165

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del « Mulargia e Flumendosa » nelle province di Cagliari e Nuoro.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 1

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale.

DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 2

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 19 del 22 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 5

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici.

DECRETO Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 6

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale.

(G.U. n. 24 del 27 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 7

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 26 del 29 gennaio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(G.U. n. 30 del 2 febbraio 1972)
DECRETO Ministeriale 19 novembre 1971

Modifiche agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 2 luglio 1971, concernente l'assegnazione alle regioni delle somme stanziate nel fondo nazionale ospedaliero.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 30 del 2 febbraio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 9

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 41 del 14 febbraio 1972)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 46 del 19 febbraio 1972)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

Per la Collana di pubblicazioni dell'Agricoltura dell'Editrice San Marco è uscito il volume di

Giovanni Zucconi

I LAGHI COLLINARI NELL'ECONOMIA ITALIANA

Indice del volume:

— Prefazione
— Premessa
— La legislazione vigente
— Le realizzazioni del dopoguerra
— La situazione attuale
— Fisiologia e patologia del lago collinare
— Un'indagine condotta dalla Cassa per il Mezzogiorno in merito alla « sorte » dei laghi collinari
— L'economia del lago collinare
— I laghi collinari nell'economia del Paese
— Considerazioni conclusive
— Appendice
— Bibliografia
— Grafici

L. 1.200

La pubblicazione può essere richiesta alla:

EDITRICE SAN MARCO s.r.l.

24069 TRESCORE BALN. (Bergamo) - Tel. (035) 940.178

Ai Soci dell'Associazione nazionale delle bonifiche e dell'UNCEM prezzo ridotto di L. 1.000.

CHIARIMENTI SULLA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

A firma dell'on. Giorgio Bettiol e degli altri dieci Consiglieri nazionali e del revisore dei conti dell'UNCEM, appartenenti al gruppo Comunista, ci è pervenuta una lettera di critica all'articolo pubblicato sull'ultimo numero della Rivista « La Comunità montana struttura portante della nuova politica per la montagna ».

Il dissenso manifestato dai predetti Consiglieri è su due punti: la partecipazione degli Enti operanti in montagna all'attività delle Comunità montane e la funzione dei Consorzi BIM (bacini imbriferi montani).

Scrivono i Consiglieri del PCI:

« La legge non consente interpretazioni di comodo per far salvi interessi particolari di questo o quel consorzio, ma rimette tutto il potere, e solamente, ai Comuni e alla Comunità montana e alla Regione. Piaccia o no, ma così è stato stabilito dal Parlamento.

« La nuova e moderna legge per la montagna esalta le Comunità montane quali organi di governo locale per programmare e realizzare lo sviluppo economico, civile e sociale della zona soggetta alla loro giurisdizione, precisando che le stesse vanno composte dalle sole rappresentanze di maggioranza e di minoranza di ogni singolo Comune.

« Nell'articolo sul Montanaro, il Segretario generale dell'UNCEM scrive che a tal fine " ... è da valutare la opportunità di comprendere tra i partecipanti alla Comunità altri Enti (cioè i consorzi di bonifica montana, i consorzi del BIM, e chi più ne ha più ne metta) come era previsto nel testo iniziale della Camera (che fu respinto) o invece limitarsi a statuire dei rapporti di collaborazione ".

« Ora la dizione della legge, votata dal Parlamento, è esplicita, anche

a questo riguardo, ed esclude, nel modo più assoluto la partecipazione di una pluralità di enti al governo locale, né tale volontà del Parlamento può venire modificata o distorta introducendo una diversa norma negli statuti della Comunità, come pare di capire suggerisca il Segretario generale dell'UNCEM ».

Rispondo:

Nel mio articolo appare chiaramente indicata la funzione della Comunità Montana come voluta dalla legge e come l'UNCEM ha sempre sostenuto.

Spiegate le modifiche apportate dalla Camera al testo di legge (art. 4) approvato dal Senato, con la sostituzione del verbo « dovranno » con « potranno » (cfr. pag. 826 della Rivista n. 11/12 1971) allo scopo di consentire l'utilizzo da parte delle Comunità Montane degli uffici tecnici di enti e consorzi esistenti nella zona, così ho scritto: Non va dimenticata la realtà della nostra montagna in cui operano una pluralità di enti costituiti in tempi diversi e in applicazione di leggi, per i comprensori di bonifica montana al centro-sud, per i BIM al nord, che non potevano essere applicate in tutto il territorio montano. L'importante è — e la legge su questo è chiarissima — che unica sia la responsabilità delle direttive e delle scelte e questa responsabilità è della Comunità montana: gli altri enti sono, in questo caso, strumenti puramente operativi. Questo chiarimento è indicato anche nell'ordine del giorno votato alla Camera su proposta di gruppi politici di maggioranza e minoranza.

Ancora (pag. 819), dopo avere descritto come dovrà essere redatto il piano di sviluppo della Comunità ho sottolineato come « appare evidente la responsabilità affidata agli amministratori della Comunità montana con questa norma (art. 5) tanto più se si ha presente che « al piano di sviluppo della zona debbono adeguarsi i piani degli enti operanti nel territorio della Comunità... » ed ho indicato che tali piani sono « i programmi di intervento nei comprensori industriali o turistici del Mezzogiorno, come pure i piani generali di bonifica montana e gli stessi programmi di investimento dei consorzi BIM ». Dopo la frase « A tal fine è da valutare la opportunità... » (frase criticata, estratta da un unico, lungo periodo) è richiamata la norma che stabilisce che la Comunità predispone, coordina e attua i programmi di intervento e può delegare ad altri enti di volta in volta, le realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni ». Quel periodo così conclude: « La pluralità e la varietà degli enti operanti in montagna è stata ben presente al legislatore e appare artificiosa la polemica sulla necessità di sopprimere questo o quell'ente poiché possono tutti continuare ad essere utilmente impiegati per lo sviluppo della montagna ».

Le mie considerazioni traevano motivo anche dall'ordine del giorno approvato in commissione agricoltura della Camera il 18 novembre 1971 su proposta dei gruppi DC, PSI, PCI e PSIUP (riportato sullo stesso numero della rivista a pag. 881) nel quale si afferma che la Commissione agricoltura e foreste, « ritenuto che la Comunità montana debba intendersi come una struttura idonea a coordinare, stimolare, valorizzare ogni forza positiva che

agisce in montagna, considera essenziale che, a tali fini, si riuniscano nel seno della Comunità montana gli enti che già operano nel territorio, in modo da divenire per i settori di competenza di ciascuno, gli strumenti operativi della Comunità stessa ».

Concludendo: allo stato degli atti, alla data in cui l'articolo è stato scritto (5 dicembre) la mia considerazione, che sulla base del voto della Commissione della Camera avrebbe potuto essere una richiesta di inserire nella legge regionale o negli statuti tali enti, si è limitata ad annotare che era da valutare l'opportunità di comprendere tra i partecipanti alla Comunità tali enti o invece limitarsi a statuire rapporti di collaborazione, lasciando chiaramente intendere la mia personale propensione per questa seconda soluzione.

In gennaio e febbraio sono usciti articoli e commenti alla legge su vari giornali, ma non è stato affrontato questo tema. Solo il documento della Regione Emilia Romagna dal titolo « Costituzione delle comunità montane » merita di essere citato, se non altro per confermare che il tema è tuttora aperto. Le note sono redatte dagli uffici tecnici dell'assessorato all'agricoltura (diretto da un collega di partito dei firmatari della lettera cui rispondo) quale primo contributo alla preparazione della legge regionale per la costituzione delle comunità montane. A pag. 15 dell'opuscolo è scritto che « la Regione si limiterà a formulare le linee fondamentali di riferimento (per gli statuti delle Comunità) così da prevedere... la partecipazione alla Comunità montana, anche solo con carattere consultivo, poiché è la partecipazione politica che conta, delle province nel cui territorio ricade la comunità montana, come momenti democratici esistenti con i quali è opportuno uno stretto coordinamento ». (E la Provincia è uno degli Enti operanti nelle Zone montane!).

A proposito dei consorzi di bonifica lo stesso documento, premesso che « ai consorzi di bonifica va riconosciuto il ruolo di strumenti tecnici di intervento per la difesa del suolo... », indica che « essi saranno oggetto perciò di delega, di volta in volta, da parte della Comunità montana per studi e indagini, per la redazione dei progetti e di delega per l'attuazione da parte di comunità montane e comuni ».

Il dibattito su questi temi in seno alla Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM sulla bozza di legge regionale, è stato ampio e vivace. La conclusione, decisa dalla Giunta il 25 febbraio, è per instaurare rapporti di collaborazione tra la Comunità montana e gli altri enti operanti nel territorio attraverso « la costituzione di comitati tecnici nel quale saranno rappresentati gli Enti stessi, che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della Comunità dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali ».

Questa è, pertanto, la proposta che la Giunta ha ora formulato ed è contenuta nella bozza di legge regionale che viene trasmessa in questi giorni alle Regioni, tramite le Delegazioni regionali UNCEM. Naturalmente, ogni Regione potrà adottare un testo legislativo diverso, ma è importante che su questa formulazione dell'UNCEM si sia verificata una larga convergenza di pareri.

2) Un'altra osservazione dei Consiglieri al mio articolo è la seguente:

« Confusione e disorientamento egli genera anche quando scrive, sulla modifica apportata all'art. 4 della legge relativo alla costituzione delle Comunità montane, che:

« La eliminazione della norma (decisa non a caso dal Parlamento) per l'assunzione delle funzioni di Comunità montana da parte dei Consorzi dei BIM non ha rilevanza perché se il territorio coincide con una zona omogenea il Consorzio BIM esistente può assumere, come in qualche caso è avvenuto, anche recentemente, tali funzioni ».

« Dire che il Consorzio del BIM può assumere la funzione della Comunità montana è pura invenzione e tende a creare confusione facendo supporre, con il « recentemente », che tutto si sia svolto operante la nuova legge, il che non solo non è vero ma è in contrasto con la decisione del legislatore il quale ha respinto questa norma che era presente nella prima dizione della legge.

« A nostro giudizio non si tratta di far assumere dal Consorzio del BIM funzioni della Comunità montana, lasciandolo sopravvivere quale esso è oggi, ma di scioglierlo o trasformarlo facendolo diventare, nella forma ma specialmente nella sostanza, Comunità montana e facendo confluire i sovracanoni nella cassa della Comunità o di ogni singolo comune, applicando la norma della legge n. 959 e le altre che saranno democraticamente emanate dalle Regioni per essere inserite negli statuti ».

Rispondo:

In base alle norme in vigore prima della nuova legge della montagna, essendo la Comunità montana un consorzio di Comuni alla pari del Consorzio dei comuni compresi nel BIM (bacino imbrifero montano), alcuni consorzi BIM e precisamente il BIM del fiume Oglio e il BIM Chiese (BS), il BIM del Po e il BIM del Varaita (CN) essendo il territorio del BIM coincidente col territorio di una zona montana omogenea hanno assunto le funzioni di Comunità montana aggiungendole a quelle di amministrare i fondi dei sovracanoni idroelettrici, proprie dei consorzi BIM.

Recentemente, cioè con decreto del 15 novembre 1971 del Prefetto di Teramo, il Consorzio BIM del Tordino-Vomano è stato autorizzato ad assumere le funzioni di Comunità montana ritenendo che la zona nella quale opera sia da considerarsi zona omogenea. Un altro BIM, in provincia di Ascoli Piceno, aveva formulato analoga richiesta che è stata accolta dalla Prefettura.

Ritenevo che con la nuova legge, una volta individuata dalla Regione la zona omogenea, ove questa corrispondesse alla zona nella quale il BIM opera (e tali casi sono rarissimi, come è stato scritto in più occasioni) il consorzio BIM, in quanto composto dagli stessi comuni, potesse, opportunamente modificando lo statuto secondo la nuova legge, assumere pienamente le funzioni di Comunità montana, cumulandole con quelle proprie finora assolte.

Alla luce delle discussioni svoltesi in queste ultime settimane, pare ora

prevalere la tesi che essendo la Comunità montana « ente di diritto pubblico » non sia regolabile dalle norme della legge comunale e provinciale e pertanto nel caso di una Comunità coincidente col Consorzio BIM oggi non sarebbe più possibile la fusione, essendo i due enti regolati da normative diverse.

Ciò non impedisce peraltro, a mio avviso e per completare il discorso, che nei casi in cui i comuni compresi in un BIM non sono costituiti in consorzio gli stessi comuni possano, a norma dell'art. 6 della nuova legge, delegare l'incasso dei sovracanoni di propria competenza alla Comunità montana per amministrarli eseguendo quelle opere ed interventi specificatamente previsti dalla legge istitutiva dei sovracanoni BIM (n. 959 del 27-12-53).

3) La finale della lettera che è stata fatta pubblicare da « Il potere locale » del 25 gennaio è la seguente:

« Concludiamo affermando che non può essere consentito su questa materia far girare il « can per l'aia » per conservare alla Democrazia Cristiana quelle posizioni di potere che ad essa derivano dalla esistenza di una molteplicità di enti e carrozzoni.

« Questo vale anche per l'UNCEM che, finalmente, deve modificare le proprie strutture organizzative separando, sia nelle Delegazioni regionali che nell'Unione, i comuni montani dai vari consorzi, dalla Camera di Commercio e da tutti gli altri enti, perché si possa costituire un'organizzazione dei soli comuni montani, parte integrante della più grande famiglia della Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

« È una esigenza che la nuova legge pone con carattere d'urgenza e più presto verrà portata a compimento questa operazione e più si avvantaggeranno i nostri comuni di montagna che hanno bisogno di avere un solido appoggio per applicare, in maniera integrale, la nuova legge per la Montagna che deve rappresentare un salto di qualità per le nostre popolazioni ed una avanzata sulla via della liberazione dal bisogno e della democrazia ».

Rispondo:

La costituzione nell'ambito dell'UNCEM della « sezione comuni », in aggiunta alle « sezioni » da tempo costituite per le Comunità montane, per i consorzi di bonifica montana e per i consorzi forestali è stata formulata dalla Giunta esecutiva, dopo il Congresso, nella prospettiva che tale « sezione comuni » venga riconosciuta dall'ANCI ed operi quindi in stretta collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, confermando anche sul piano organizzativo la collaborazione in atto da tempo tra le due Associazioni.

La nostra proposta è stata presentata e illustrata all'assemblea dell'ANCI a Bordighera dal cav. uff. Sonego, membro della Giunta esecutiva (cfr. Il Montanaro d'Italia n. 11/12 pag. 903 e 919) e siamo in attesa che venga esaminata dagli Organi dell'ANCI.

Passare dalla strutturazione organizzativa diversa, per meglio rispondere alle esigenze dei comuni, così come l'UNCEM intende fare, alla esclusione dagli organi delle Delegazioni regionali dell'UNCEM dei rappresentanti

di enti diversi dai comuni — come è stato richiesto nelle Delegazioni dell'Abruzzo e della Calabria — è cosa ben diversa.

Lo statuto, aggiornato dall'ultimo Congresso, deve essere rispettato da tutti e tutti i soci hanno uguali diritti in seno all'UNCEM i cui organi, a livello nazionale e regionale, sono liberamente eletti e in gran parte sono rappresentativi di tutte le forze politiche.

Per questi motivi la richiesta dell'on. Bettiol e degli altri consiglieri del suo gruppo non è accettabile. In tale senso ha risposto la Giunta esecutiva, come pubblicato su questo stesso numero a pag. 77.

Per la positiva esperienza avuta in questi primi mesi di attività delle Delegazioni regionali — nelle quali molti sindaci e presidenti di Enti lavorano con vero entusiasmo — e per le ragioni di fondo che hanno motivato la nascita stessa dell'UNCEM e che ne giustificano tuttora ampiamente l'attività credo che tutti insieme dobbiamo operare perché l'UNCEM, in collaborazione con l'ANCI e con le altre Organizzazioni nazionali di enti locali non sia « liquidata » (come chiede il citato periodico), ma continui nel proprio lavoro a vantaggio della montagna.

Giuseppe Piazzoni

Roma 27 febbraio 1972

INDICE ANNATA 1971

ATTUALITÀ

VITA DELL'UNCEM

DELEGAZIONI REGIONALI UNCEM

CONVEGNI E RIUNIONI

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE

NOTIZIARIO

PROBLEMI EUROPEI

DALLA GAZZETTA UFFICIALE

RECENSIONI

INDICE PER AUTORE

FASCICOLI EDITI NEL 1971

Finito di stampare il 16 marzo 1972

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Roma - Viale Regina Margherita 262 - Telef. 866.857 - 863.151

materiale d'impianto selezionato:

PIOPPELLE
EUCALITTI
CONIFERE

ISTITUTI SCIENTIFICI AGRARI DELL'E.N.C.C.

ALESSANDRIA - Istituto di Sperimentazione per la pioppicoltura - 15033 Casale Monferrato - Casella postale 24 - Telefono 46.54

ROMA - Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale - 00166 Roma - Casella postale 9079 - Telefono 69.60.241

AZIENDE AGRICOLE

ROMA - Azienda « Ovile » - 00166 Roma - Via Valle della Quistione 21 - Casalotti Nuovi - Tel. 69.60.608

ALESSANDRIA - Azienda « Mezzi » - 15033 Casale Monferrato - Tel. 46.54

MANTOVA - Azienda « Olmazzo-Drasso » - 46047 Porto Mantovano - Tel. 39.164

PIACENZA - Azienda «Scottine» - 29010 Sarmato Telefono 67.262

UDINE - Azienda « Volpares » - 33056 Palazzolo dello Stella - Tel. 58.012

FERRARA - Azienda « Fante » - 44020 Migliaro - Telefono 54.134

GROSSETO - Azienda « Il Terzo » - 58040 Bagno Roselle - Tel. 21.108

PERUGIA - Azienda « Il Castellaccio » - 06038 Spello - Tel. 65.161

CAMPOBASSO - Azienda « Pantano » - 86039 Termoli - Casella postale 24 - Tel. 25.14

SALERNO - Azienda « Improsta » - 84091 Battipaglia - Casella postale 43 - Tel. 47.176

CATANZARO - Azienda « Condoleo » - 88070 Botricello - Tel. 63.106

CAGLIARI - Azienda « Campulongu » - 09025 Oristano - Casella postale 79 - Tel. 30.11

SIRACUSA - Azienda « S. Giovanni Arcimusa » - Lentini - Indirizzo: 95046 Palagonia - Casella postale (Catania) - Tel. 651.288

AZIENDE FORESTALI

FIRENZE - Azienda « Rincine » - 50060 Londa - Tel. Rincine 83.144

FORLI' - Azienda « Montebello » - 47015 Modigliana - Via Gramsci, 31 - Tel. 91.111

GROSSETO - (58100) Azienda « La Scagliata »

CATANZARO - Azienda « Acqua del Signore » - 88049 Soveria Mannelli - Casella postale - Telefono Serrastretta n. 81.055

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	20121 MILANO - Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507 Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma *TRENTO*	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma *BOLZANO*	39100 BOLZANO
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano di Econ. Mont. Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/30.77
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Cammercio Via Ippolito Minnniti - tel. 28.002
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'UNCEM ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)